

ASILI NIDO NEGLI OSPEDALI: UNA SFIDA PER LA REGIONE MARCHE

a cura di Oriano Mercante



italic

In Italia, i nidi aziendali vantano una tradizione antica, seppur non diffusa. Il primo è stato Adriano Olivetti, il fondatore dell'omonima azienda. Sin dagli anni '50 realizzò il primo asilo nido in azienda per consentire alle mamme di allattare il bambino durante la giornata di lavoro. L'esperienza di Ivrea, messa in campo da Olivetti, conteneva in sé due concetti oggi molto importanti: il welfare interno e l'apertura alla comunità. Poi i nidi aziendali esistenti vennero rilevati negli anni '70 dai rispettivi comuni in coerenza con il clima sociale esistente in quel periodo. Le necessità di realizzare nidi aziendali è riemersa con forza a partire dall'anno 2000. I nidi aziendali, come è noto, sono strutture realizzate nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze degli stessi, al fine di favorire la conciliazione delle esigenze familiari e professionali dei lavoratori con i figli.

La creazione di un servizio all'infanzia negli Ospedali è un avvenimento che migliora la qualità della vita nell'Azienda Sanitaria e nel territorio che la ospita apportandovi prestigio e attrazione. Un servizio per l'infanzia permette di agevolare le famiglie dei sanitari che vengono supportate nella cura dei propri figli, impegno che sempre più spesso diviene desiderio di difficile realizzazione proprio per la mancanza di concreti aiuti.

ISBN 978-88-6974-068-8



9 788869 740688

Percorsi

© 2016 Italic, Ancona
Tutti i diritti riservati

ISBN 978 88 6974 068 8

Asili nido negli ospedali:
una sfida per la Regione Marche

a cura di Oriano Mercante

italic

Indice

| | |
|--|-----|
| <i>Prefazione</i> | |
| Franco Pesaresi | 7 |
| <i>Importanza degli asili nido nelle politiche sociali per la famiglia e per il lavoro</i> | |
| Cristina Gagliardi | 11 |
| <i>La normativa europea</i> | |
| Alice Mercante | 18 |
| <i>La realtà internazionale degli asili nido in Ospedale a cura di Annamaria Frascati</i> | 26 |
| <i>Asili nido negli Ospedali: una sfida per la Regione Marche</i> | |
| Oriano Mercante, Cinzia De Stefani | 32 |
| <i>Progettualità per una rete di asili nido negli ospedali delle Marche</i> | |
| Franco De Felice | 91 |
| <i>Allegati</i> | |
| Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 | 117 |
| Regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 | 131 |
| Legislazione Nazionale e Regionale relativa ai servizi educativi per la prima infanzia | 148 |
| Le norme di regolazione dei servizi nelle Marche | 178 |
| <i>Sitografia</i> | 183 |

*Si ringraziano per la collaborazione alla raccolta del materiale
l'avv. Roberta Rosi e l'avv. Fabiana Latte*

Prefazione

Franco Pesaresi

*Coordinatore di Ambito territoriale sociale IX di Jesi;
direttore generale Azienda pubblica servizi alla persona
“Ambito 9” Jesi (Ancona)*

In Italia, i nidi aziendali vantano una tradizione antica, seppur non diffusa. Il primo è stato Adriano Olivetti, il fondatore dell'omonima azienda. Sin dagli anni '50 realizzò il primo asilo nido in azienda per consentire alle mamme di allattare il bambino durante la giornata di lavoro. L'esperienza di Ivrea, messa in campo da Olivetti, conteneva in se due concetti oggi molto importanti: il welfare interno e l'apertura alla comunità. Poi i nidi aziendali esistenti vennero rilevati negli anni '70 dai rispettivi comuni in coerenza con il clima sociale esistente in quel periodo. Le necessità di realizzare nidi aziendali è riemersa con forza a partire dall'anno 2000. I nidi aziendali, come è noto, sono strutture realizzate nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze degli stessi, al fine di favorire la conciliazione delle esigenze familiari e professionali dei lavoratori con i figli.

Quando si parla di servizi educativi per la fascia 0-3 anni non si può non fare riferimento all'agenda di Lisbona che nel 2000 ha fissato al 33% la copertura degli asili nido per i paesi dell'Unione europea, quota che nel nostro paese è stata raggiunta da pochissime regioni. In Italia frequenta il nido e gli altri servizi per la prima infanzia il 13,5% dei bambini, una media bassa che risente anche di forti disomogeneità territoriali in particolare tra le regioni del Sud e quelle del Nord-Est. Disparità che si riflettono anche sull'occupazione femminile giacché da anni studi e ricerche mostrano che laddove è maggiore la presenza di servizi per la prima infanzia lo è anche il tasso di occupazione delle donne.

La creazione di un servizio all'infanzia è un avvenimento che migliora la qualità della vita del territorio che lo ospita apportandovi prestigio e attrazione. Un servizio per l'infanzia permette di agevolare le famiglie giovani che vengono supportate nella cura dei propri figli, impegno che sempre più spesso diviene desiderio di difficile realizzazione proprio per la mancanza di concreti aiuti.

Questa considerazione generica trova ancora migliori e maggiori argomenti allorquando la proposta provenga da una azienda. Per un'azienda pubblica o privata che sia può essere molto positivo realizzare asili nido per i propri dipendenti (magari anche allargando la partecipazione ad altri utenti in caso di disponibilità di posti).

Quando le aziende danno vita ad un nido aziendale attivano un ruolo sociale o meglio, per usare un termine molto attuale, esercitano la "responsabilità sociale di impresa" e cioè azioni concrete che migliorano l'impatto sociale, etico e l'immagine della loro attività non solo al loro interno ma anche all'intera area territoriale di attività.

Le motivazioni principali che suggeriscono l'opportunità per un'azienda di aprire un asilo aziendale sono plurime, ma si possono riassumere nei seguenti punti:

- miglioramento della qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori;
- possibilità di sviluppo e sostegno alle aspirazioni delle donne lavoratrici attraverso il supporto alla gestione familiare;
- impatto sociale sul territorio ed immagine sociale;
- fidelizzazione del personale.

L'apertura di un servizio all'infanzia rappresenta per l'azienda un'attenzione al contesto sociale in cui opera che la porta a divenire punto di riferimento sul territorio. Essere promotori di benessere sociale significa anche offrire all'esterno un'immagine positiva che non può che tradursi anche in benefici concreti per l'azienda medesima.

Le agevolazioni nei confronti delle madri lavoratrici consentono alle aziende di offrire alle stesse una serena conciliazione tra lavoro e gestione familiare. Realizzando un asilo nido aziendale si offre un mi-

glioramento della qualità della vita dei dipendenti, che possono così evitare di recarsi lontano dal luogo di lavoro per l'accompagnamento e il ricongiungimento con i figli.

Le ricerche longitudinali compiute in varie parti del mondo, ma anche in Europa, sul potenziale di sviluppo che il nido rappresenta sui bambini nell'arco della vita non lasciano dubbi a proposito. I bambini che frequentano nidi di qualità hanno maggiori possibilità di affermarsi nella vita sia dal punto di vista degli apprendimenti culturali e quindi scolastici, sia dal punto di vista del successo individuale.

Tra gli enti pubblici, le aziende sanitarie e soprattutto gli ospedali sono quelli che hanno sfruttato di più l'opportunità di realizzare asili nido aziendali. Solo in Lombardia ne sono stati realizzati 23 (Bergamo, Brescia, Lecco, Monza, Milano San Raffaele, Milano Sacco, Varese, ecc.) ma gli asili nido aziendali sono stati realizzati anche nel resto d'Italia (azienda sanitaria di Trento, di Nuoro, di Rimini, di Rovigo, di Pordenone, ecc.) ma con una larga prevalenza del centro nord d'Italia.

Occorre diffondere ulteriormente gli asili nido aziendali per migliorare la qualità della vita delle famiglie e permettere nel contempo ai lavoratori di avere più possibilità di cogliere le opportunità della vita professionale. Le strutture sanitarie rappresentano un luogo ottimale dove realizzare questi servizi; l'esperienza italiana lo ha già dimostrato. Ogni iniziativa che va in questa direzione va salutata con gratitudine ed apprezzamento.

Importanza degli asili nido nelle politiche sociali per la famiglia e per il lavoro

Cristina Gagliardi

Ricercatrice Scienze Sociali, IRCCS-INRCA Ancona

Con la legge 1044 del 6 dicembre 1971 il nostro paese si dotava di un “piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”. La legge, conquistata grazie alla lotta di migliaia di donne italiane, era finalizzata a mettere in moto un meccanismo innovativo nella società italiana, per il significato che veniva ad assumere per la donna e la famiglia l’apertura in migliaia di comuni di un servizio chiave come quello degli asili-nido e per le conseguenze che ne sarebbero derivate sul piano di una politica per l’infanzia, del rapporto famiglia-società, della questione dell’emancipazione femminile.


Si scontravano ad ogni modo visioni diverse della famiglia e del ruolo della donna, poiché venivano a contrapporsi le posizioni tra chi vedeva la socializzazione precoce dei bambini al di fuori della famiglia come un elemento di progresso e chi invece concepiva un allontanamento del piccolo dalla propria madre come qualcosa di deleterio per lo sviluppo psicologico del bambino. Un servizio nato per le madri lavoratrici faticava cioè a essere inteso come una risposta reale a una scelta educativa e, in quanto tale, potenzialmente rivolto a tutti i bambini. Ai nostri giorni il dibattito tende a non essere più incentrato sulla scelta tra i due modelli, non si mette più in discussione l’esistenza e l’importanza del nido: esso gode attualmente di molti consensi in vasti strati della popolazione, poiché sembra risolvere il problema di dove e a chi lasciare i piccoli, specie quando un genitore è solo o quando in

una famiglia lavorano entrambi i coniugi. Inoltre, poiché l'asilo nido si propone come un luogo più ricco di stimoli sociali, culturali ed educativi questa istituzione sembra in grado di offrire numerose risorse non solo nella normalità ma anche a quei bambini che presentano qualche problematica (ritardo mentale, autismo ecc.). Piuttosto, da parte di molte famiglie e associazioni, sindacati, è evidenziata la scarsità di nidi, poiché attualmente l'offerta in essere sembra non soddisfare la domanda delle famiglie.

Per tutte le donne occupate, spesso maternità e attività di cura vengono a costituire la ragione principale di uscita dal mercato del lavoro, sia essa temporanea che definitiva. I dati Istat (2011) mostrano che la quota di madri che interrompono l'attività lavorativa in occasione della nascita di un figlio è rimasta pressoché stabile dagli anni quaranta, (dal 15,6 per cento delle donne nate tra il 1944 e il 1953 si arriva al 14,1 per cento di quelle nate dopo il 1973), confermando che la maternità continua ad essere un momento di forte criticità nel percorso di vita delle donne. Nel grafico si osservano le interruzioni dell'attività lavorativa per la nascita di un figlio per generazione di nascita delle madri. In base ai risultati dell'indagine "Famiglie e soggetti sociali" del 2009, si rileva l'evoluzione complessiva del fenomeno, vale a dire il numero di madri tra 16 e 64 anni, che lavorano o hanno lavorato in passato, che nel corso della propria vita lavorativa hanno sperimentato almeno una interruzione per la nascita di un figlio (circa 1.400 mila madri).

Madri che hanno interrotto l'attività lavorativa in occasione di una gravidanza per generazione di nascita della madre e modalità di interruzione.

Per 100 madri di 16-64 anni che lavorano o hanno lavorato in passato con le stesse caratteristiche



Periodo di riferimento: *Anni 2008-2009*

Fonte:

^(a) Indagine Istat "Uso del tempo", Anno 2008-2009

^(b) Indagine Istat "Famiglia e soggetti sociali", Anno 2009

Definizioni

Interruzioni per costruzione: Madri di 16-64 anni che lavorano o hanno lavorato in passato, che nell'indagine Multiscopo "Uso del tempo" rispondono affermativamente alla domanda: "Nel corso della sua vita lavorativa è stata licenziata o è stata messa in condizione di lasciare il lavoro (attraverso sue dimissioni), in occasione o a seguito di una gravidanza?"

Totale interruzioni per nascita di un figlio: Madri di 16-64 anni che lavorano o hanno lavorato in passato e che nel corso della propria vita lavorativa hanno interrotto l'attività lavorativa almeno una volta indicando come motivo la nascita di un figlio.

Le motivazioni delle dimissioni sono soprattutto legate all'incompatibilità tra occupazione lavorativa e cura del neonato, dovuta o a mancanza di servizi o ad assenza di reti familiari di supporto. L'indagine ISTAT fornisce un quadro in cui il 10.9% delle donne occupate lascia il lavoro al momento del matrimonio, l'8.6% alla nascita del primo figlio e il 4.6% alla nascita del secondo. In termini assoluti 1 milione e 178 mila occupate si sono ritirate dal lavoro per motivi connessi alla maternità. Le cause alla base del fenomeno appaiono dunque essere il matrimonio e la nascita del primo figlio, che motivano il 19.4% delle dimissioni per


le donne. Più elevata è la quota di donne che esce dal mercato del lavoro se ha un partner/marito con uno status occupazionale medio-alto (Istat, 2011). Le donne dimissionarie escono dal mercato perché ritengono insostenibili i carichi di lavoro. L'insufficienza di servizi è indicata prevalentemente dalle madri più giovani: nella classe fino a 35 anni questo aspetto è rilevante per 4 donne su 10. Le donne dimissionarie finiscono poi nel grande bacino di donne italiane inattive (7 milioni e 565mila) di cui il 96.2% sono casalinghe. La necessità di accudire i figli è la principale motivazione all'inattività (33.5%), soprattutto nella fase di formazione della famiglia, cioè entro i 44 anni. Seguono il poco interesse per il lavoro (16.5%), l'assistenza ad altri familiari (10.5%), gli effetti di scoraggiamento verso il mercato del lavoro (10.2%), l'assenza di necessità economica (8.5%). Le dimissioni volontarie sono presentate nella maggioranza dei casi da lavoratrici di piccole aziende fino a 15 dipendenti (73%): molto spesso, infatti, le aziende di piccole dimensioni registrano maggiori difficoltà nell'adottare misure di conciliazione tra vita familiare e lavorativa sia rispetto all'organizzazione del lavoro (es. modulazione di orari flessibili), sia di concessione del part-time. Nel mondo del lavoro la presenza femminile si concentra infatti nel settore del lavoro dipendente e nel part-time; questo fatto, pur agevolando l'inserimento delle donne che sono contemporaneamente gravate dal carico di cura familiare, determina il perpetrarsi dello status quo, non favorisce la carriera né la possibilità di libera scelta. Ancora oggi, dunque la maternità crea vincoli che impediscono alla donna di vivere in modo libero e ricco, nonostante che il lavoro delle donne sia una risorsa essenziale per la crescita economica del nostro paese. Infatti in seguito all'invecchiamento della popolazione, nei prossimi decenni in Italia, il rapporto tra pensionati e occupati sarà tra i peggiori nel mondo occidentale. Mentre la popolazione anziana è in progressiva crescita, la popolazione nelle classi lavorative, a causa della denatalità, sarà sempre più ridotta. L'Italia per non perdere competitività, avrà quindi strategicamente bisogno di aumentare la forza lavoro. E ciò potrà avvenire soprattutto mobilitando una risorsa finora poco utilizzata e valorizzata,

ovvero l'occupazione femminile. Ostacoli all'occupazione femminile risiedono anche nell'organizzazione familiare. Le difficoltà di combinare lo svolgimento di un lavoro retribuito e la responsabilità di dare cura (difficilmente delegabile nel contesto di carenza di servizi) sono infatti presenti lungo tutto il corso di vita familiare pur in combinazioni e con criticità diverse. I ruoli tradizionali di genere vengono pragmaticamente resuscitati o abbandonati a seconda delle fasi della vita familiare: vi sono infatti alcune fasi della vita familiare dove si viene a creare una maggiore uguaglianza tra i sessi, in particolare nelle coppie senza figli. In questo caso il lavoro familiare è ridotto al minimo e viene diviso più facilmente. Con la nascita di uno o più figli cresce per la donna l'impegno materiale e morale nei confronti della famiglia e proporzionalmente diminuisce il tempo a disposizione per le altre attività. Possiamo dire che, se a livello teorico è abbastanza diffusa l'idea di un modello paritario di assegnazione dei ruoli all'interno della famiglia, a livello pratico questa parità non si realizza, in quanto lavoro familiare e domestico rimane a carico delle donne. Possiamo fare alcuni esempi: nel caso in cui la donna lavora, essa dedica alla attività di cura della famiglia 31.7 ore della settimana, se non lavora vi dedica 51.5 ore, mentre il contributo maschile in entrambi i casi supera di poco le 6 ore settimanali. Lo scarto tra l'acquisizione formale della parità dei diritti tra uomo e donna e il permanere di un sistema tradizionale di ruoli nel mondo privato si riscontra, ad esempio, in relazione ai congedi parentali. Infatti gli uomini ricorrono in maniera molto limitata a questa possibilità che la legge concede con le stesse modalità sia all'uomo che alla donna. Ciò dimostra che il processo di rinegoziazione dei ruoli all'interno della famiglia sta procedendo con una certa lentezza, dovuta anche ad una resistenza maschile ad assumere ruoli storicamente femminili. Possiamo dire che le donne si trovano a vivere situazioni di indeterminatezza dove i ruoli tradizionali di genere vengono pragmaticamente resuscitati o abbandonati a seconda delle fasi della vita familiare (Gagliardi, 2002). A fronte di questa realtà, da un'indagine sulle uscite femminili transitorie dal lavoro (2010) emerge che una maggiore disponibilità di servizi per sostenere la cura faciliterebbe

il rientro soprattutto delle donne che si sono dimesse per ragioni legate allo stipendio (68%) e all'organizzazione complessiva dei tempi di vita (61,7%) (Ufficio della Consigliera di parità, Provincia di Milano).

D'altra parte una famiglia di ceto medio, al giorno d'oggi difficilmente potrà permettersi di avere un unico reddito a sostegno degli impegni familiari senza rischiare di trovarsi sulla soglia della povertà o rinunciare a fare figli. Mentre nella maggior parte dei paesi Europei durante gli anni 80 e 90 sono state messe in atto politiche di sostegno alle famiglie soprattutto alle famiglie con figli, il modello adottato dall'Italia nel caso delle politiche per le famiglie appare residuale (Pavolini, 2016). A livello europeo è stato evidenziato che l'Italia è uno dei paesi che spende di gran lunga di meno nel sostegno alla famiglia e, assieme al Portogallo, è il fanalino di coda fra quelli dell'Europa occidentale: vi sono welfare state dell'Europa centro-orientale (Ungheria e Slovenia), così come di quella mediterranea (Grecia e Spagna) che raggiungono valori più alti (Pavolini). La Germania, ad esempio ha realizzato nel 2007 una riforma di ampio respiro nel sistema dei congedi, introducendo un anno di congedo genitoriale con un mese riservato ai padri.

Fig. 1 Spesa sociale pro-capite per famiglie e figli (anno 2010) (valori PPA)



Fonte: Eurostat (2013) – Da Pavolini E. 2013. *L'Italia e le politiche per le famiglie fra immobilismo nazionale e dinamismo locale.*

Contemporaneamente è stato configurato il diritto dei bambini ad avere un posto nelle case d'infanzia.

Pavolini sottolinea infine che gli sforzi lodevoli di varie componenti sociali che hanno tentato di promuovere nuove forme di supporto in favore delle famiglie quali Amministrazioni locali, imprese e famiglie, finalizzate ad aumentare il grado di copertura degli interventi, ad esempio tramite nidi aziendali, investimenti in nidi tradizionali e altri servizi socio-educativi integrativi, aperture di strutture private, vanno incontro ad una serie di limiti che finiscono per accentuare i tratti già duali, di frammentazione e di debolezza del sistema di welfare italiano e problemi di sostenibilità finanziaria nel medio periodo e di qualità degli interventi offerti. Possiamo pertanto concludere che interventi strutturali rispetto a questioni cruciali come la conciliazione tra lavoro e cura, l'occupazione femminile, il trend demografico e l'investimento nell'educazione precoce saranno le basi del futuro welfare italiano.

Riferimenti

Pavolini, E. (2013), *L'Italia e le politiche per le famiglie. Fra immobilismo nazionale e dinamismo locale*, Paper di ricerca della Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali, Modena.

Gagliardi C., Spazzafumo L., 2002. *Il ruolo della donna nella società contemporanea: donne più o meno giovani nell'era della globalizzazione*. In *L'età matura e la vecchiaia nella donna – dalla preistoria ai nostri giorni*. Ed. Università La Sapienza, Roma, pp. 152-163.

Ufficio della Consigliera di parità – Provincia di Milano, 2010. *Uscite transitorie Le dimissioni delle lavoratrici madri nel primo anno di vita dei figli*.

La normativa europea

Alice Mercante
Giurista, Osimo (Ancona)

Premessa

La famiglia è risorsa vitale per la società e costituisce il tessuto fondamentale della comunità. È necessario riconoscere e garantire alla stessa la possibilità di esercitare le sue funzioni. La famiglia deve essere dotata di strumenti sociali, strutturali ed economici affinché possa svolgere al meglio il suo compito.

Nel corso degli ultimi decenni l'attenzione verso il tema dei servizi all'infanzia è cresciuta notevolmente.

Suddetto interesse (non solo socio-politico, ma anche economico) è dovuto da un lato ad una trasformazione della concezione di famiglia e dall'altro alla crescente partecipazione delle donne nell'ambito lavorativo.

Si è assistito ad un mutamento della rappresentazione di "famiglia tradizionale" individuando una famiglia diversificata: genitori single, coppie ricostituite, famiglie allargate. Tale cambiamento va ad incidere anche sui bisogni che queste famiglie hanno, soprattutto per quanto riguarda i servizi per l'infanzia.

Inoltre, la sempre più preminente presenza delle donne nel mondo del lavoro, ha portato alla conseguente necessità di supportare maggiormente le famiglie nei processi di cura ed educazione dei figli, sviluppando azioni per conciliare la vita lavorativa e familiare. Il ruolo assunto dalle donne in ambito lavorativo crea una massiccia domanda di servizi nell'ambito della cura dell'infanzia.

Questo protagonismo femminile chiede pari opportunità e genera domanda di conciliazione tra i tempi di lavoro e tempi di vita, soprattutto per quanto riguarda il sostegno delle responsabilità familiari.

La società muta e al mutare della società devono esserci risposte attente e attuali capaci di adeguarsi al divenire e alla trasformazione dell'organizzazione sociale.

Le risposte a questo mutamento devono venire da tutti: dalle Istituzioni Europee e Nazionali, dalle Amministrazioni Pubbliche locali e anche dai soggetti privati.

Attività, principi e politiche europee

Le politiche di pari opportunità fra uomini e donne in Europa hanno subito una evoluzione positiva grazie all'azione dell'Unione europea in termini di programmazione, indirizzi, legislazione e finanziamenti.

L'Unione europea ha sempre svolto la funzione di apripista in relazione al tema delle pari opportunità anche se, di fatto, spesso si riscontra una parità meramente formale e non sostanziale.

La parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale, un valore comune e una condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi comunitari di crescita, occupazione e coesione sociale.

Le pari opportunità fra uomini e donne sono state sempre viste come uno degli obiettivi preminenti nella Unione europea.

Nel 1957, con il Trattato di Roma, all'art. 141 si richiedeva una uguale retribuzione tra lavoratori uomini e donne.

Nel 1992, con il Trattato di Maastricht, si prevedevano dei requisiti minimi in relazione alle pari opportunità nel mercato del lavoro, lasciando agli stati membri la facoltà di adottare misure positive nei confronti delle donne.

Nel 1999, con il Trattato di Amsterdam, negli artt. 2 e 3 viene espressamente disposto il compito dell'Unione europea di eliminare le ine-

guaglianze e di promuovere la parità fra uomo e donna, rafforzando quindi tale parità dal punto di vista giuridico.

Nel 2000 tale parità viene esplicitata anche nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza e nel Trattato di Lisbona del 2007.

Il principio delle pari opportunità è stato integrato in tutte le politiche e azioni comunitarie e tutte le decisioni vanno valutate anche in ragione del loro impatto differenziato sulla vita delle donne e degli uomini. Nel corso degli anni l'Unione europea ha emanato varie disposizioni¹ per combattere le discriminazioni basate sulla diversità di sesso e per assicurare l'eguaglianza nel settore dell'occupazione, della formazione, delle condizioni di lavoro e della previdenza sociale, e ha consentito, se necessario, l'adozione di discriminazioni positive, ovvero norme che danno alle donne la priorità rispetto agli uomini in settori dove hanno maggiore difficoltà ad affermarsi.

¹ Fra le tante, citiamo, a titolo esemplificativo:

- comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2008 dal titolo “Un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata e familiare” (COM(2008)0635),
- raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro
- relazione della Commissione del 3 ottobre 2008 dal titolo “Realizzazione degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età prescolastica” (COM(2008)0638),
- risoluzione del 3 febbraio 2009 sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni P6_TA(2009)0039,
- la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 “Strategia sulla parità tra le donne e gli uomini 2010-2015” (COM(2010)0491),
- relazione della Commissione sulla parità tra donne e uomini – 2010 (COM(2009)0694),
- risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla parità tra uomini e donne nell'Unione europea – 2010 P7_TA(2011)0085
- relazione di Eurofound del 24 marzo 2010 dal titolo “Second European Quality of Life Survey: Family life and work” (Seconda rassegna sulla qualità della vita in Europa: vita familiare e lavorativa),
- relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0317/2011),
- Patto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo 2011-2020,
- piattaforma dell'UE contro l'esclusione sociale.

Tra i recenti provvedimenti europei meritano una specifica citazione:

- Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000² (“La strategia di Lisbona”);
- la conclusione della presidenza relativa al Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 (“Obiettivi di Barcellona”);
- la Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (2005/600/CE);
- la Direttiva 5 luglio 2006 n. 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- la Tabella di marcia per l’equità di genere (Road map for equality between women and men 2006-2010), del 3 marzo 2006³.

Il Consiglio europeo nella sessione straordinaria il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona ha concordato un nuovo obiettivo strategico (denominato “La strategia di Lisbona”) per l’Unione per il decennio (2000-2010) al fine di sostenere l’occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale. La strategia di Lisbona aveva come obiettivo strategico quello di assicurare che l’economia dell’Unione diventasse *“la più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”*. Veniva stabilita una programmazione triennale della strategia, alla scadenza della quale il Consiglio europeo avrebbe rifocalizzato gli obiettivi della strategia in coerenza con i risultati raggiunti.

Successivamente, nella seconda riunione annuale di primavera dedicata alla situazione economica, sociale ed ambientale nell’unione tenuta a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002, il Consiglio europeo ha stabilito degli obiettivi (denominati “Obiettivi di Barcellona”) prevedendo particolari compiti per rafforzare la strategia per l’occupazione. Vengono

² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:c10241>.

³ Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 – SEC(2006) 275.

invitati gli Stati Membri a rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro ed a fornire, entro il 2010, “un’assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l’età dell’obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni”.

Per far progredire l’Europa verso l’uguaglianza di genere viene realizzata, il 3 marzo 2006, una Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini che delinea sei ambiti prioritari dell’azione dell’UE in tema di parità tra i generi per il periodo 2006-2010:

- 1) realizzare una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini;
- 2) favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare;
- 3) promuovere la pari partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale;
- 4) eliminare la violenza basata sul genere e la tratta di esseri umani;
- 5) eliminare gli stereotipi di genere nella società;
- 6) promuovere la parità tra donne e uomini all’esterno dell’UE.

Per ciascun obiettivo, la road map esplicita specifiche azioni strategiche, assicurando risorse adeguate e monitorando e rafforzando il mainstreaming di genere. In particolare, per quanto riguarda il secondo ambito, viene individuata la necessità di politiche volte a prevedere orari di lavoro flessibili per donne e uomini (al fine di conciliare il lavoro e la vita familiare) e l’esigenza di aumentare i servizi di custodia. In quest’ultima esigenza viene specificata la necessità del rispetto degli “Obiettivi di Barcellona”.

Anche il CESE (Comitato Economico E Sociale Europeo) riconosce l’importanza di mettere a punto apposite misure, con la definizione di obiettivi e indicatori precisi, per garantire la disponibilità di servizi di custodia per l’infanzia dalla nascita alla scolarità obbligatoria, nonché di servizi di assistenza abordabili e accessibili per le altre persone a carico, dato che tale disponibilità ha un’incidenza diretta sulla partecipazione femminile al lavoro retribuito.

L’Unione europea nella sua totalità ha riconosciuto l’importanza di

tendere a un equilibrio tra vita privata e vita professionale per le donne e gli uomini ⁴.

Effettiva attuazione delle politiche europee negli Stati membri

L'impegno per la realizzazione delle politiche europee riguarda gli Stati membri, sollecitati a perseguire obiettivi comuni secondo standard definiti e scadenze raccomandate. Le istituzioni Europee non possono conseguire gli obiettivi da sole, perché in numerosi settori il centro di gravità dell'azione si colloca a livello degli Stati membri.

Gli obiettivi per migliorare i sistemi educativi europei, formalizzati nella Strategia di Lisbona del 2000, non sono stati raggiunti. Anche se ci sono stati dei progressi, l'Europa nel suo insieme non è riuscita a raggiungere quelle mete che si erano stabilite nella capitale portoghese. Nemmeno gli obiettivi individuati nel 2002 ("Obiettivi di Barcellona") sono stati realizzati. In particolare, la quota di bambini con età inferiore ai tre anni che frequentano i servizi di prima infanzia variano da Paese a Paese ma sono comunque lontani dall'obiettivo del 33% fissato a Barcellona.

Vivendo in un contesto europeo, il confronto fra le politiche dei diversi Paesi che fanno parte dell'UE diventa imprescindibile.

Nella maggior parte dei Paesi Europei sono disponibili informazioni statistiche sulla frequenza di strutture per la prima infanzia da parte di bambini di età inferiore ai 3 anni, ma tali informazioni non vengono prodotte in modo omogeneo e con un livello di standardizzazione adeguato, né utilizzando classificazioni o definizioni comuni. Vista questa lacuna i dati disponibili sono tratti direttamente dalle fonti nazionali ma non risultano completamente comparabili, necessitando così di una valutazione indicativa ed esclusivamente ai fini di orientamento generale.

⁴ Risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio, del 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare (2000/C 218/02).

Malgrado alcuni Paesi dell'Europa settentrionale (Danimarca, Svezia e Islanda) abbiano un tasso di frequenza prescolastica superiore al 50%, diversi Stati Europei (Finlandia, Slovenia, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito e Portogallo) hanno un tasso tra il 50% e 25% ed altri Paesi (Italia, Lituania, Spagna, Irlanda, Austria e Ungheria) hanno un tasso tra il 25% e il 10% fino ad arrivare ad una percentuale inferiore al 3% in Polonia e Repubblica Ceca.

Già nel 2005 si era acquisita la consapevolezza che gli obiettivi fissati nel 2000 erano ben lontani dall'essere raggiunti. Nel 2010, con il completamento del ciclo decennale della strategia di Lisbona, le Istituzioni europee e gli Stati membri hanno avviato il dibattito per la definizione di una strategia post-2010. La "nuova strategia 2020" dovrà rafforzare la dimensione sociale, coniugare in maniera efficace e coerente la strategia di ripresa economica, la strategia per la crescita e l'occupazione.

La mancata realizzazione in particolare dell'obiettivo del 33% (relativo alla quota di bambini con età inferiore ai tre anni che frequentano i servizi di prima infanzia) fissato a Barcellona è dovuta principalmente al costo del servizio.

Il finanziamento pubblico relativo a tale livello di istruzione, in quasi tutti i Paesi Europei, riguarda solo una modestissima cifra in rapporto al PIL nazionale. Inoltre molto spesso tale finanziamento è a carico degli enti locali (con divari territoriali nella disponibilità del servizio) e sovente viene richiesto alle famiglie un contributo per la copertura dei costi del servizio (creando divari anche fra famiglie abbienti e meno abbienti, salvo interventi di aiuto economico statale).

Tali difficoltà possono pregiudicare maggiormente le donne, spesso costrette a scegliere tra figli e carriera anche a causa degli scarsi servizi di custodia dei bambini.

Pertanto l'organizzazione dei sistemi della prima infanzia ha dei profondi effetti sull'occupazione femminile e, come analizzato in precedenza, l'incentivazione dell'occupazione femminile e la promozione delle pari opportunità sono alcuni degli obiettivi delle politiche europee.

Le scelte politiche dei governi europei hanno, quindi, un forte peso in relazione alla realizzazione di tali obiettivi.

Le carenze dell'offerta relativa ai servizi di prima infanzia vanno ad incidere non solo sulla scelta dei genitori di seguire i propri bambini in ambito familiare o affidarli a strutture esterne, ma anche sulla decisione basilare di avere o meno dei figli.

In conclusione, nonostante gli obiettivi fissati con le “Strategie Europee”, i servizi relativi alla cura dell'infanzia, ad oggi, risultano fortemente carenti.

Bibliografia e sitografia

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

Cooperare per l'infanzia – una guida per lo sviluppo dei nidi e dei servizi integrativi nel mezzogiorno, a cura di Alfredo Morabito, Maggioli editore 2011 (<https://books.google.it>)

La realtà internazionale degli asili nido in Ospedale

a cura di Annamaria Frascati
Responsabile Formazione NurSind Ancona

Contesto

Gli asili nido aziendali negli ospedali internazionali rappresentano un'esigenza per i lavoratori delle strutture. La promozione di tali attività funzionali consente la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, costituisce uno dei principali fattori di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e, al contempo, permette di fornire strumenti utili per rendere compatibile la sfera lavorativa con quella familiare.

La realtà britannica: assistenza infantile all'ospedale universitario di Brighton e Sussex

Brighton e Sussex University Hospitals NHS Trust è consapevole che conciliare una carriera e una famiglia non è mai facile e l'impegno è stato quello di sostenere il personale con responsabilità di cure dipendente della struttura.

In tale ottica, sono stati progettati due asili per i bambini dai tre mesi all'età scolare, per aiutare il personale del NHS con le loro esigenze di assistenza all'infanzia.

Questi asili hanno lo scopo di fornire un ambiente accogliente e confortevole, dove il personale può sentirsi tranquillo sapendo che il loro

bambino sarà felice e sicuro, mentre continuano la loro carriera all'interno del NHS.

Sussex House

Sussex Casa asilo nido si trova al piano terra del Sussex House, Abbey Road, Brighton ed è stato autorizzato ad accettare 67 bambini.

Wendy House

Wendy House è un asilo di 51 posti che può essere trovato sul sito Princess Royal Hospital, Haywards Heath.



Staff

Lo staff è costituito da professionisti specializzati nella formazione primaria, con un buon mix di età e di esperienza, che hanno a cuore i bambini. Sono tutti in possesso di una qualifica o in possesso di una formazione di livello NVQ 3 nella cura dei bambini e l'istruzione.

I processi di selezione sono rigorosi e tutto il personale avrà avuto Criminal Records Bureau (attuale DBS), la certificazione di salute e controlli completati prima di iniziare il loro impiego nella scuola materna.

Forniscono un curriculum ben pianificato utilizzando il framework Early Years Foundation stage (EYFS).

Come in altri settori del Trust viene dato risalto alla formazione e a corsi di perfezionamento e si incoraggiano opportunità di sviluppo professionale personale.

Entrambi gli asili usufruiscono della consulenza e formazione che le autorità locali offrono alle impostazioni di registrazione e questo aiuta a fornire alta qualità, la più importante rappresentata dalla cura dei bambini e l'istruzione degli stessi.

Gli asili lavorano al fine di guadagnare un premio di garanzia della qualità per sostenere un continuo miglioramento del loro servizio.



Relazioni con i genitori

I genitori sono al centro di benessere dei bambini così l'impegno è quello di lavorare in collaborazione con la famiglia al fine di garantire che le loro richieste e punti di vista siano rispettati e ascoltati.

Obiettivo prioritario è di operare insieme per soddisfare le esigenze specie del bambino e il relativo benessere. L'approccio *'key person'* è usato come un modo di abilitare e sostenere stretti collegamenti tra il persona-

le e il loro bambino. Durante tutto il tempo trascorso con il bambino, si osservano e si registra il loro apprendimento e lo sviluppo individuale in un documento chiamato 'Learning Journey' che si utilizza per comunicare e condividere informazioni tra casa e scuola materna.

Bisogni particolari e cura

Ogni bambino porta le proprie qualità e capacità. Viene riconosciuto questo e il valore di ciascuno come individui unici.

I bambini con bisogni educativi speciali sono accolti negli asili. Vengono messe in campo misure per garantire che i bambini con disabilità abbiano parità di accesso alle opportunità che vengono offerte a tutti gli altri.

La struttura è autorizzata alla cura dei bambini e neonati da tre mesi a cinque anni. Gli asili sono divisi in gruppi di età e ognuno ha la propria stanza per assicurare continuità e personale dedicato. Tutti i professionisti impiegano il loro tempo a parlare, ascoltare e giocare con i bambini.

Prima di iniziare la scuola materna viene offerto un numero di sessioni libere per dare il tempo ai bambini di ambientarsi e conoscere il proprio Key Worker (tutor) e la routine.

Giocare e imparare

Lo staff si prenderà il tempo di osservare e capire le esigenze e gli interessi del bambino in modo che le opportunità di gioco, le risorse e le interazioni possono essere programmate e adeguate per il loro stadio di sviluppo.

Viene offerta una vasta gamma di esperienze tra la sabbia, l'acqua e la vernice al fine di contribuire a stimolare la creatività dei bambini e sviluppare la loro indipendenza.

Le risorse sono accessibili e sono scelti per aiutare la curiosità per l'ambiente e favorire ricerca ed esplorazione.

Gli ampi giardini hanno aree con strutture per l'arrampicata, per stare seduto e per attività di scavo, e l'utilizzo di auto e moto per bambini.

Lo spazio esterno è utilizzato come estensione di ambiente di apprendimento dei bambini ed i bambini hanno accesso diretto a questo il più possibile.

Alimentazione

I bambini sono alimentati con bevande salutari e pasti ben bilanciati dal punto di vista nutrizionale. Scelte alimentari sane sono incoraggiate e acqua potabile fresca è disponibile in ogni momento. Si cerca di soddisfare eventuali esigenze dietetiche particolari.

Tasse

Le tasse offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e offrono agevolazioni agli aventi diritto. Maggiori informazioni su come accedere ai servizi si trovano nel volantino 'Aiuto verso i costi di custodia dei bambini' o per un consiglio si chiede di contattare il coordinatore del servizio.

La realtà spagnola

In Spagna, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (legge LOGSE del maggio 2006) stabilisce i requisiti che debbono avere le scuole infantili/asili nido/giardini d'infanzia (Educazione divisa in due cicli: da 0 a 3 anni. E da 3 a 6 anni.)

Gioca un ruolo importante la legge per "Le pari opportunità del 22 marzo 2007 per favorire l'eliminazione di ostacoli alle donne per riuscire a conciliare gli impegni familiari e professionali".

Recentemente, a settembre di 2015, il Satse di Andalusia (sindacato infermieristica) ha sollecitato alla Azienda Sanitaria Regionale di Andalusia di creare "guarderías" (asili nido) in tutti i centri della rete sanitaria pubblica della regione, tentando di rispettare l'ante-progetto di legge di "uguaglianza" ovvero "pari opportunità" per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. (In Andalusia il 68% del

personale sanitario è costituito da donne; il 75% del personale infermieristico sono donne).

Nei Paesi Baschi, Osakidetza (Servizio Basco di Salute) dal 2007 promuovono la stessa idea. Il direttore di R.U. di Osakidetza, ha proposto di cedere gratuitamente i locali ai lavoratori, e pagare luce e acqua, con l'intenzione di avvicinare i figli ai lavoratori. Nel Ospedale di Donostia (San Sebastian) esiste da più di 30 anni una Scuola Infantile per i lavoratori della struttura.

Concretamente non sono ancora la maggioranza i centri/aziende che hanno a disposizione strutture come asili nido o scuole materne, ma dal 2006-2007 in seguito alle leggi sopra menzionate vi è una notevole diffusione della cultura fondata sulla creazione di questi asili nido all'interno delle strutture ospedaliere/aziende per favorire un livello ottimale di integrazione tra famiglia e lavoro.

Conclusioni

Per ricevere informazioni riguardo alla presenza di asili nido in zone e realtà specifiche è possibile contattare il "Derbyshire Community Health Service".

Viene consigliato di visitare alcune sedi prima di iniziare ad usufruire del servizio. Cercare un ambiente accogliente e familiare.

In itinere invece di andare a vedere quando i bambini sono in struttura, in modo da poter guardare se sono felici e occupati.

Un asilo nido dentro l'ospedale rappresenta sicuramente una grande idea innovativa per dare una risposta a quelle esigenze organizzative-familiari che spesso costringono le lavoratrici a scegliere la soluzione del part-time o l'astensione dal lavoro.

Portare il bimbo al lavoro con sé è il sogno di tutti... serve a far stare bene i lavoratori e a stimolare il loro senso d'appartenenza all'azienda.

Asili nido negli Ospedali: una sfida per la Regione Marche

Oriano Mercante

Segretario Regionale Marche ANAAO-ASSOMED

Cinzia De Stefani

Esperta in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, Ancona

L'Asilo Nido Aziendale

L'asilo nido aziendale è un **servizio socio-educativo** che accoglie **bambini fino ai 3 anni**, ospitato normalmente in locali appositamente destinati a questo uso in azienda. In genere, i lavoratori, in base ad accordi presi con l'azienda, pagano una **retta più vantaggiosa rispetto ai prezzi di mercato, o equiparata alla retta stabilita dal servizio pubblico**.

Il servizio di asilo nido, in particolar modo se inserito nel contesto aziendale in cui i genitori lavorano, facilita l'accesso delle donne al lavoro e sostiene la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità tra i generi.

Inoltre, assicura la coerenza educativa in continuità con l'ambiente familiare in un contesto confortevole e stimolante, che pone particolare attenzione agli aspetti relazionali.

Le aziende che optano per l'erogazione diretta di questo servizio ai propri dipendenti sono generalmente di dimensioni medie o medio-grandi, con un bacino di potenziali utenti sufficiente per garantirne, nel tempo, l'utilizzo costante. Spesso viene attivato in convenzione con gli Enti pubblici locali, con il vincolo di apertura anche a iscritti esterni (purché le richieste da parte dei dipendenti siano state soddisfatte), con una tariffa più alta rispetto a quella applicata ai lavoratori dell'azienda.

La **gestione dell'asilo nido aziendale** può assumere **due forme**:

Gestione diretta: la progettazione del servizio e del progetto pedagogico, così come la sua realizzazione, sono svolti direttamente dall'azienda, che utilizza spazi propri e assume personale dedicato. Tale modalità offre la possibilità di organizzare in modo del tutto autonomo l'asilo nido, ma necessita di un presidio permanente per garantirne la qualità e gli standard ottimali; la gestione di aspetti spesso estranei al proprio campo di attività, inoltre, richiede all'azienda di impegnare risorse umane per lo sviluppo del know-how necessario.

Gestione indiretta: la progettazione del servizio e del progetto pedagogico, così come la realizzazione e la gestione del personale, sono affidati ad un gestore esterno, specializzato nel settore. In questo caso, l'assicurazione degli standard qualitativi del servizio, così come la gestione del personale, vengono direttamente presidiati dal gestore esterno. L'azienda dovrà, in ogni caso, vagliare i necessari requisiti di competenza e di professionalità di tale soggetto. L'esternalizzazione del servizio permette ampia flessibilità organizzativa, ma l'azienda dovrà definire l'organizzazione e i vincoli cui il gestore privato dovrà attenersi. Tali questioni andranno formalizzate contrattualmente, prevedendo il disciplinamento dei reciproci rapporti, compiti, diritti ed obblighi. Inoltre, devono essere oggetto di attenzione: gli strumenti di monitoraggio della qualità del servizio; gli eventuali criteri di adeguamento per la variazione di costi/volumi di attività; la stipula di assicurazioni; le eventuali penali e garanzie in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali. A fianco di tali elementi, il contratto dovrà anche definire il livello di esternalizzazione del servizio di asilo nido, che andrà graduato rispetto ai seguenti estremi:

- massima esternalizzazione: il servizio viene totalmente conferito all'esterno, configurando un rapporto diretto tra il gestore esterno e le famiglie;
- minima esternalizzazione: l'azienda mantiene la gestione del servizio ed il rapporto con gli utenti, mentre il gestore esterno si atterra allo svolgimento di specifici compiti indicati nel contratto stipulato con l'azienda.

Sia la modalità di **gestione diretta** che la modalità **indiretta** possono prevedere la **condivisione del progetto tra più aziende** (asilo nido interaziendale): i vantaggi di tale opzione consistono nella possibilità di ripartire i costi, le risorse e la continuità nel tempo del servizio, anche per quelle aziende che, per le dimensioni limitate o una esigenza poco diffusa tra il personale, non potrebbero realizzarlo. Le aziende che decidono di ricorrere a una soluzione interaziendale possono utilizzare una forma di gestione diretta o indiretta e conseguentemente individuare le forme giuridiche più opportune. La soluzione più flessibile riguarda la gestione indiretta, con il supporto di un gestore esterno, cui le varie aziende interessate affidano il servizio. Optando per la gestione diretta, è opportuno costituire una società per la gestione dell'asilo, che può assumere diverse forme, ad esempio:

- società di capitali: in questa ipotesi si ha una particolare forma di esternalizzazione, consistente nel decentramento di attività su strutture organizzative di dimensioni più contenute, caratterizzate da livelli più elevati di flessibilità;
- gestione indiretta tramite fondazione, costituita attraverso la destinazione di cespiti patrimoniali al conseguimento di uno scopo specifico. È particolarmente indicata nel caso in cui l'azienda intenda occuparsi, oltre al servizio di asilo nido, del benessere dei bambini, e quando sia l'Ente pubblico a voler aprire il servizio;
- associazione tra imprese: si realizza nella stipula da parte delle imprese interessate di un contratto di associazione, secondo lo schema dell'associazione temporanea di scopo (ATS). Tale accordo regolerà il rapporto tra i partner;
- consorzio di servizio: si tratta di particolari associazioni tra imprese nate per svolgere, nei confronti delle consorziate, attività di supporto, consulenza o assistenza. A differenza delle ATS i consorzi sono appesantiti dal fatto che con essi viene a costituirsi un ente giuridico con una sua individualità più definita.

La Legislazione di riferimento

La legge 6 dicembre 1971, n. 1044

La legge 6 dicembre 1971, n° 1044 “*Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato*” è la legge che istituisce in Italia l’asilo nido come noi lo conosciamo tutt’ora, cioè come un “servizio sociale di interesse pubblico” (Art. 1).

Lo scopo principale di questo asilo nido è “provvedere alla temporanea **custodia** dei bambini, per assicurare una adeguata **assistenza alla famiglia** e anche per facilitare l’**accesso della donna al lavoro** nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale” (Art. 2).

In altre parole, l’asilo nido è per la legge n° 1044/71 ancora un servizio principalmente di custodia e assistenza, centrato maggiormente sui bisogni degli adulti, della società, dello sviluppo delle opportunità lavorative (in particolare della donna).

Questa legge rappresenta pur sempre un balzo in avanti rispetto all’ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), ma i bisogni educativi dei bambini sono secondari rispetto al bisogno di cura e sicurezza.

Il grande merito di questa legge è di aver incentivato la realizzazione diffusa (tramite appositi finanziamenti) dei primi **asili nido comunali**. Inoltre, nella legge n° 1044 del 1971, all’art. 6 (comma 3), si precisa che gli asili devono “essere dotati di **personale qualificato** sufficiente ed idoneo a garantire l’**assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino**”. Questo apre la porta alla **nuova figura dell’educatore** di asilo nido così come noi la conosciamo (diversa da quanto previsto nell’ONMI).

Su questo punto si inseriranno, tra l’altro, le successive leggi regionali che, a partire dal 2000 (cioè dall’entrata in vigore della legge 328/2000 che assegna alle regioni, tra le altre, la materia degli asili nido), ridefiniscono parte delle caratteristiche degli asili nido e puntualizzano i requisiti per le educatrici.

Altre leggi nazionali importanti per gli asili nido

Vi sono naturalmente molte altre leggi nazionali che hanno influenza sugli asili nido. È tuttavia fondamentale ricordare la: **Legge 5 febbraio 1992, n° 104**: “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” e il **DPR del 24 febbraio 1994** che hanno normato la disabilità all’asilo nido attraverso tre fondamentali passaggi:

1. Certificazione della situazione di disabilità, con la relativa Diagnosi Funzionale (DF)

L’ASL, in seguito alla segnalazione della famiglia, certifica la disabilità scrivendo una “Diagnosi Funzionale” (DF). Di solito il referente è il servizio di Neuropsichiatria infantile.

Diagnosi funzionale (DPR del 24 febbraio 1994, art. 3)

Riportiamo dal DPR del 24 febbraio 1994, art. 3: “1. Per **diagnosi funzionale** si intende la **descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico** dell’alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

2. Alla diagnosi funzionale provvede l’unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall’acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell’alunno e l’acquisizione dell’eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

- a. i dati anagrafici del soggetto;

- b. i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).
3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:
- a. l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o riportate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;
 - b. diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.
4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, **deve tenere particolarmente conto delle potenzialità** registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
- a. cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
 - b. affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
 - c. linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
 - d. sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
 - e. motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;

- f. neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;
- g. autonomia personale e sociale.

5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti." La famiglia, ottenuta tale certificazione, la invia all'ente gestore del Servizio (ad esempio: il comune). Dal punto di vista delle educatrici, è importante osservare il comma 4 (potenzialità evidenziate) e considerare che gli aspetti definiti nella Diagnosi Funzionale relativi alle capacità cognitive o gli eventuali quozienti di intelligenza sono da considerarsi una traccia, un elemento da cui partire e non una caratteristica definitiva o un limite invalicabile.

Nota: questo concetto è fondamentale nell'età 0-3 anni, in cui è possibile sviluppare il massimo delle connessioni neuronali, vedi ad esempio Shonkoff & Phillips (2000).

2. Profilo dinamico-funzionale (PDF)

Il Profilo Dinamico-Funzionale è definito dalla legge 104/92 art.12 comma 5:

[Dopo l'inserimento nell'asilo nido, NDA] "fa seguito un profilo dinamico-funzionale **ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato** [...].

Il Profilo Dinamico-Funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata".

I responsabili della redazione del Profilo Dinamico-Funzionale sono definiti dal DPR del 24 febbraio 1994, art. 4:

“il profilo dinamico funzionale viene redatto dall’unità multidisciplinare di cui all’art. 3 [“composta dallo specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l’Unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima.”], dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola (NDA: per estensione le educatrici), [...] con la collaborazione dei familiari dell’alunno.”

3. Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Quindi si provvede alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Secondo il DPR del 24 febbraio 1994, art. 5, il PEI è: “redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art.12 [della legge 104/92], congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psicopedagogico (NDA, per estensione: con le educatrici del nido), in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno.”

Le leggi regionali (1971-1999) sugli asili nido ancora in vigore

Queste leggi sono state sostituite in gran parte dalle leggi degli anni successivi (post L. 328/2000), che solitamente introducono il principio della Qualità (ad esempio: sotto forma di accreditamento della struttura).

Le leggi esposte in questo paragrafo sono comunque interessanti perché sono in parte ancora in vigore, e perché il loro impianto condiziona in particolare l’aspetto della continuità (territoriale e con i genitori) e la figura delle educatrici di asilo nido.

Queste leggi sono dedicate principalmente all’applicazione pratica, su ciascun territorio, di aspetti della L. 1044/71.

Le leggi della Regione Marche

- **Legge Regionale L.R. 9/2003** “*Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie*” e modifica della Legge Regionale L.R. 46/1995 concernente la “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”
- **Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n° 13** “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla Legge Regionale L.R. 13 maggio 2003, n° 9”
- **Regolamento regionale del 28 luglio 2008, n° 1** : Modifica al Reg. 22 dicembre 2004, n° 13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n° 9”
- **D.G.R. 24 maggio 2011, n. 722** “*Approvazione ‘Modello di Agrinido di Qualità’ della Regione Marche*”

Nidi cosa cambia con il sistema integrato 0-6 anni della Legge 107-2015

Il **13 luglio 2015** è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la **Legge 107/2015**, cosiddetta “della Buona Scuola”, che tra le varie azioni riforma anche gli asili nido e i servizi per l’infanzia, tramite la definizione del “sistema integrato 0-6 anni”. Tale “**sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni**” è contenuto nell’**articolo 181 (nel comma “e”)**, in cui sono elencati i punti che saranno oggetto di specifici Decreti Legislativi Attuativi da definirsi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della Legge 107/2015 (vedi art. 180).

La legge 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (G.U. N. 162 DEL 15-7-2015)

La legge 107/2015, all'articolo 181, comma e, recita: “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:*

1. la definizione dei Livelli Essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell’infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia;

1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;”

2. La riduzione delle pertinenze delle Regioni – Legge 107/2015 articolo 181, comma (e) punto 2

“2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;”

Le Regioni subiscono un deciso ridimensionamento delle loro pertinenze: con la Legge 107/2015, avranno lo scopo (definito dallo Stato tramite l’indicazione delle loro funzioni e dei loro compiti) di:

- a. “potenziare la ricettività”
- b. potenziare la “qualificazione del sistema integrato” (art. 181, comma e, punto 2).

Proprio tale ridimensionamento è uno dei motivi di ricorso alla Corte Costituzionale da parte di alcune Regioni (Puglia e Veneto).

3. I nidi d’infanzia: non più servizi a domanda individuale – Legge 107/2015 articolo 181, comma (e) punto 3

“3) l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale;”

I Servizi “a domanda individuale” sono individuati dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983, indicando che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’Ente, non dovute per obbligo istituzionale, che sono poste in essere e utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Sono quindi servizi in cui è prevista la compartecipazione della spesa da parte dell’utente – secondo apposito regolamento da parte dell’Ente. Da notare che nell’elenco sono indicati gli asili nido, ma non le scuole dell’infanzia.

Cosa significa questa frase? Escludere i servizi educativi per l’infanzia dai cosiddetti “servizi a domanda individuale” significa di fatto farli divenire gratuiti (in tutto o meglio in parte, vedi la “compartecipazione delle famiglie”, punto 4 del comma “e”, articolo 181

della legge 107/2015) e/o farli diventare istituzionalmente obbligatori (ipotesi difficile da realizzare, vista l'impossibilità di creare un numero di asili nido sufficienti in pochi anni).

4. Stato co-finanziatore e compartecipazione della famiglia alle spese – Legge 107/2015 articolo 181, comma (e) punto 4

“4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle Regioni e degli Enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;”

- i. Questo punto prevede che lo **Stato finanzia**, assieme a Regioni e Enti Locali e alle famiglie utenti, **i costi di gestione delle sole Scuole dell'Infanzia**. I servizi educativi per l'infanzia (asili nido, micronidi, ecc.) sembrano esclusi da questo cofinanziamento da parte dello Stato, e rimarrebbero quindi a totale carico di Regione e Ente Locale.
- ii. Questo punto delega il Governo a elaborare, nel Decreto Attuativo, una qualche forma di quota di partecipazione alle spese del Sistema integrato 0-6 anni **anche per le Scuole dell'Infanzia** da parte delle Famiglie. In altre parole, è previsto per legge che le famiglie partecipino alle spese anche nella Scuola dell'infanzia, il che fa pensare ad un innalzamento delle rette della scuola dell'infanzia. Tale contributo alle famiglie sarà forse tale da “compensare” i notevoli costi per gli Enti Locali degli asili nido e dei servizi per l'infanzia in genere?

5. Piano d'Azione Nazionale di Promozione del Sistema Integrato – Legge 107/2015 articolo 181, comma (e) punto 5

“5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;”

Si parla esplicitamente nella Legge 107/2015 di **Promozione del sistema integrato**. In cosa consiste tale promozione? Si tratta di un piano di costruzione di nuovi servizi per l'infanzia e/o scuole dell'infanzia, sulla scorta della dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri nella conferenza stampa del 1 settembre 2014, i "mille asili nido in mille giorni". Il successivo punto 6 del comma "e" dell'articolo 181, legge 107/2015, e la "generalizzazione della scuola dell'infanzia", primo punto chiave del sistema integrato 0-6 (art. 181, comma e, punto 1.1, legge 107/2015), fa pensare non tanto agli asili nido, quanto alle **scuole dell'infanzia e ai "poli per l'infanzia 0-6 anni"** (Legge 107/2015 articolo 181, comma (e) punto 7).

7. Poli per l'infanzia 0-6 anni – Legge 107/2015 articolo 181, comma (e) punto 7

"7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;"

Questo punto identifica che si promuoveranno (cioè: si finanzieranno) in maniera specifica i "poli per l'infanzia", che si rivolgono a bambini da zero a sei anni. In particolare, si parla di poli che potranno essere creati "estendendo" gli attuali istituti comprensivi e le scuole primarie già esistenti.

Probabilmente, in territori in cui vi sia contestuale assenza o scarsità di nidi d'infanzia micronidi e scuole dell'infanzia, si incentiveranno queste soluzioni aggregative.

8. Commissione – Legge 107/2015 articolo 181, comma (e) punto 8

"8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;"

La legge 107/2015 e la proposta di legge Puglisi del 2014

Leggendo l'articolo 181 della Legge 107/2015, emergono notevoli somiglianze con la proposta di legge Puglisi del 2014 contenuta nel Disegno di Legge 1260 depositato al Senato. Tali somiglianze sono confermate dal Ministero dell'Istruzione stesso.

Il DDL 1260

È in corso di esame in commissione al Senato il Disegno di Legge nr. 1260 riguardante il *sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni*. Le "Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni" azzerano la separazione – oggi esistente – tra gli asili nido (0-3 anni) e le scuole dell'infanzia (3-6 anni). Il "nido" non sarà più un servizio a domanda individuale, di carattere sociale. Sarà un servizio generale, educativo. Tutto viene incardinato sotto la responsabilità unica del ministero dell'Istruzione, quando oggi leggi e regolamenti sono regionali, provinciali, soprattutto comunali. La gestione, che nella storia italiana ha prodotto eccellenze mondiali, resterà – laddove le finanze lo consentiranno – dei comuni. Sì, oggi in Italia sopravvive un sistema di educazione prescolare diviso in due segmenti separati, diversi per governance, norme, competenze professionali, condizioni lavorative. Entrambi i segmenti, illustra il cappello della nuova legge, "sono attraversati da tensioni e spinte regressive" e rispondono alla domanda sociale con servizi per l'infanzia "senza condizioni minime di qualità" e continue fughe in avanti verso la scuola dell'obbligo. Di più, il collasso finanziario di molte amministrazioni, soprattutto nell'ultima stagione, ha portato alla statalizzazione coatta di diversi asili comunali, per volontà degli stessi enti. A volte i nidi hanno dovuto abbassare la qualità offerta, altre volte hanno alzato la retta, altre ancora hanno tolto diritti a maestri e amministrativi. La legge nazionale prova a fermare queste derive. È dal 1971 che gli asili nido sono gestiti dalle amministrazioni comunali, ma ancora oggi gra-

vano quasi interamente sui bilanci delle città. Il piano straordinario di interventi per lo sviluppo, varato nel 2006 e rifinanziato solo nel 2008 e nel 2009, ha fatto salire la quota bambini che si avvale di un servizio socio-educativo pubblico dal 9,5 per cento al 14. L'Unione europea aveva chiesto ai Paesi aderenti il 33 per cento di posti nido entro il 2010: l'Italia ha rinviato l'obiettivo al 2020. Per la scuola dell'infanzia, dove il 94 per cento dei pre-adolescenti italiani trova inserimento, le scuole gestite direttamente dallo Stato sono il 60 per cento, quelle paritarie pubbliche, cioè controllate dai comuni, il 12. Il resto è affidato ad associazioni e privati. L'Europa chiede il 90 per cento di mano pubblica sui 3-6 anni, la legge delega punterà al 75. La compartecipazione economica delle famiglie, ancora, non dovrà superare – è la media – un quinto del costo totale. Gli educatori, altra novità, dovranno essere formati dall'università e aggiornarsi con continuità. Tra i 14 articoli si prevede che gli scolari debbano coprire la distanza tra casa e scuola “in tempi ragionevoli”. Le aziende pubbliche e private, una forma di welfare aziendale, potranno erogare alle famiglie che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato “Ticket nido”, fino a 150 euro. Per assicurare l'effettiva attuazione dei diritti di ogni cittadino fin dalla nascita, la promozione delle pari opportunità e dell'inclusione sociale, l'educazione prescolare deve ricevere un'attenzione particolare e l'investimento per un'offerta di servizi educativi prescolari di qualità deve essere riconosciuto come interesse generale di tutta la comunità nazionale. L'importanza dei primi anni nella vita delle persone, delle condizioni materiali e relazionali in cui li si vive e delle esperienze che si fanno, è stata ormai accertata dalle scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche, e dalle neuroscienze. Anche gli economisti oggi pongono l'accento sulla necessità che, in una società globalizzata, s'investa nel capitale umano garantendo a tutti un'educazione prescolare di qualità. Il cambiamento del mercato del lavoro, introdotto dall'ingresso delle donne, e il cambiamento dell'economia con l'avvento della società della conoscenza, fa dei servizi educativi all'infanzia una leva decisiva della crescita del Paese. L'intervento sul

capitale umano dei bambini costituisce sia una moderna lotta alle disuguaglianze che un moderno sostegno alle donne e ai genitori. La scelta dell'ottica «zero-sei», che ridisegna il sistema dei servizi integrati dell'infanzia e la scelta del nido quale servizio educativo, non più a domanda individuale, rappresenta sia l'assunzione piena di quei diritti da parte delle politiche pubbliche, sia le risposte a quei mutamenti. Oggi, a fronte della crisi economica e delle modifiche della Costituzione, che hanno implicazioni molto importanti per il settore dell'educazione prescolare, è necessario avviare politiche di grande respiro costruendo percorsi sostenibili di intervento che le realizzino, nella consapevolezza che si andrà a toccare punti nevralgici dell'assetto istituzionale e politico del nostro paese. Il testo del presente disegno di legge sul sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei anni, riprende il lavoro fatto nelle precedenti legislature dalla Senatrice Anna Serafini, che si fece promotrice di una legge di iniziativa popolare, e lo sviluppa dopo un'approfondita riflessione su ciò che sta avvenendo nei Paesi europei, a partire dall'obiettivo posto dall'Unione europea di raggiungere il 33 per cento di posti nido entro il 2010; sulle leggi precedenti, a partire dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044; sulle ultime sentenze della Corte costituzionale in materia di asili nido, che hanno finalmente riconosciuto la natura educativa del nido come servizio di interesse pubblico; sulla riforma del titolo V della Costituzione; sull'eccellenza maturata nei nidi e nelle scuole dell'infanzia in Italia; sulle concrete esperienze di coordinamento delle autonomie locali, nonché su quelle maturate nelle gestioni pubbliche e private. Già nel 2002 il Consiglio delle Comunità europee ha riconosciuto l'importanza dell'estensione dei servizi prescolari per lo sviluppo economico dei Paesi fissando al 33 per cento per i bambini sotto i tre anni e al 90 per cento per quelli dai tre ai sei anni gli obiettivi di copertura dell'utenza da raggiungere entro il 2010. Obiettivo non raggiunto dal nostro Paese e dunque rinviato al 2020. L'importante rassegna *Starting Strong* dei sistemi educativi prescolari in 20 Paesi condotta nei primi anni del nuovo secolo dall'OCSE (2006), ha sottolineato la necessità di provvedere servizi

educativi di buona qualità e ha indicato alcune priorità che assumono un rilievo particolare nella situazione italiana:

- un impegno importante della cosa pubblica nel settore;
- l’inserimento della progettazione dei servizi educativi prescolari nel quadro di politiche generali a favore dei bambini e delle loro famiglie volte a combattere la povertà e l’esclusione sociale;
- l’unificazione del settore dell’educazione della prima infanzia, assicurando complementarietà delle azioni di cura e di quelle formative e continuità degli interventi rivolti ai bambini per tutto il periodo prescolare;
- la scelta di un approccio universalistico, che miri a garantire a tutti i bambini l’accesso a servizi educativi di qualità piuttosto che a rispondere ai bisogni di determinate categorie di genitori o bambini.

Questa prospettiva è stata assunta recentemente anche dalla Commissione europea che ha ribadito l’importanza di garantire l’accesso universale a servizi di educazione e di cura per la prima infanzia inclusivi e di buona qualità, perché solo così essi potranno essere efficaci nel combattere le disuguaglianze sociali e tradursi in un risparmio successivo per la società.

L’esperienza realizzata in Italia nell’ultimo mezzo secolo in applicazione delle leggi n. 1044 del 1971 e 18 marzo 1968, n. 444, ottenute dalle lotte delle donne e dei movimenti sindacali, ha mostrato come i servizi educativi prescolari, nidi e scuole per l’infanzia, costituiscano un’importante fonte di occupazione diretta e indiretta e di sviluppo economico, garantiscano il benessere attuale dei bambini e il loro futuro successo scolastico, fornisca un sostegno fondamentale per i loro genitori nell’impegno educativo e nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La crescente domanda di servizi da parte delle famiglie testimonia la diffusa percezione sociale di queste loro funzioni. Vediamo, inoltre, ogni giorno come, anche a fronte della crescente presenza di famiglie con bambini piccoli provenienti da molti altri Paesi e portatori di culture diverse, i servizi prescolari possano svolgere una funzione fondamentale a sostegno della coesione sociale e nella lotta contro l’esclusione, diventando luoghi

importanti nelle città, luoghi di incontro e confronto, di partecipazione e integrazione. Anche per questo oggi le politiche per l'infanzia sono considerate in molti Paesi europei un pezzo fondamentale del *welfare* locale. Ridisegnare queste politiche all'interno di un pensiero articolato sull'organizzazione delle nostre città è una questione complessa e cruciale per la vita democratica del nostro Paese.

Oggi noi abbiamo un sistema di educazione prescolare diviso in due segmenti separati secondo l'età dei bambini e delle bambine: quello dei servizi per l'infanzia per i bambini e le bambine sotto i tre anni e quello delle scuole dell'infanzia per i bambini e le bambine fino all'obbligo scolastico. I due segmenti differiscono per la rispettiva collocazione nel settore del sociale o dell'educazione ai diversi livelli di governo (nazionale, regionale e locale), le conseguenti competenze istituzionali regionale o nazionale, le normative distinte, le competenze professionali e le condizioni lavorative degli operatori, la riflessione pedagogica. Entrambi i segmenti sono attualmente attraversati da tensioni e spinte regressive che, dimostrando scarsa attenzione ai diritti dei più piccoli cittadini, vogliono rispondere alla domanda sociale con servizi per l'infanzia senza condizioni minime di qualità e la continua riproposizione di anticipazioni dell'accesso alla scuola dell'infanzia e primaria. I nuovi assetti istituzionali introdotti dalla modifica del titolo V della Costituzione rischiano di allargare ulteriormente il divario tra i due segmenti, ma possono anche costituire una grande occasione per potenziare e riqualificare entrambi a livello nazionale e locale in una prospettiva unitaria.

Questo disegno di legge ha come obiettivo l'estensione dell'educazione prescolare su tutto il territorio nazionale. I nidi, che si rivolgono ai bambini e alle bambine sotto i tre anni, fanno tuttora riferimento alla legge n. 1044 del 1971 istitutiva del nido, che ne affidava la programmazione e regolamentazione alle regioni e la loro costruzione e gestione alle amministrazioni comunali. Ciò ha prodotto, com'è noto, sia una diversificazione crescente delle normative, sia una diffusione ineguale dei nidi e degli altri servizi per l'infanzia sul territorio na-

zionale secondo la diversa capacità degli enti locali di rispondere alla domanda delle famiglie.

La legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale ha riconosciuto i nidi come servizi fondamentali e quindi oggetto di finanziamento da parte della fiscalità generale, ma ancor oggi i servizi per l'infanzia gravano quasi interamente sui bilanci dei comuni che li gestiscono direttamente o attraverso accordi con iniziative del terzo settore o di privati. Negli ultimi anni, a fronte delle crescenti difficoltà economiche e dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e dalle norme sull'impiego di personale, alcune amministrazioni locali hanno rivisitato gli *standard* organizzativi previsti, abbassando la qualità dei servizi gestiti direttamente o proponendo a soggetti terzi condizioni economiche non tali da garantire né i diritti dei lavoratori né un'adeguata qualità dell'offerta educativa ai bambini e alle bambine. In altri casi, si è assistito a un aumento importante delle rette richieste alle famiglie con effetti regressivi nelle percentuali di frequenza e loro conseguenze nell'economia dei territori.

Il piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, varato dalla legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), ha costituito l'occasione più importante dal 1971 per rilanciare politiche statali di promozione e sostegno dei servizi per i bambini e le bambine sotto i tre anni. L'attuazione del piano, che è stato rifinanziato solo nel 2008 e 2009, ha permesso di far salire la quota di utenti che si avvale di un servizio socio educativo pubblico (in gestione diretta o indiretta degli enti locali) dal 9,5 per cento al 14 per cento. Tuttavia, le differenze territoriali sono tuttora molto ampie, tali da configurare una vera e propria questione meridionale anche in questo settore.

Per ciò che attiene la scuola dell'infanzia, l'intervento progressivo dello Stato dal 1968, aggiungendosi all'impegno degli enti locali e di soggetti privati, ha permesso di coprire tutto il territorio nazionale arrivando ad accogliere complessivamente circa il 94 per cento dei bambini tra i tre e i sei anni.

Tuttavia, l'obiettivo della generalizzazione dell'accesso per tutti i bam-

bini e le bambine in età non è stato ancora raggiunto, soprattutto a fronte della ripresa demografica in atto in alcune regioni. Anche in questo caso, permangono importanti differenze tra le diverse aree del Paese, nella diffusione delle scuole e nell'assetto organizzativo.

Le scuole gestite direttamente dallo Stato danno risposta circa al 60 per cento e quelle paritarie pubbliche, cioè gestite dai comuni, circa al 12 cento dei bambini in età. È ancora fondamentale il contributo delle associazioni e dei privati che dà risposta a più di un quarto dell'utenza.

Ma queste percentuali variano fortemente da un territorio regionale all'altro e secondo la dimensione urbana: nelle regioni meridionali la scuola dell'infanzia è assicurata soprattutto dallo Stato, mentre le scuole comunali sono molto numerose nelle grandi città sia del Nord e Centro che del Sud e soffrono anch'esse dei vincoli alla spesa pubblica e dello stato dei bilanci comunali. La necessaria razionalizzazione delle risorse pubbliche e la regionalizzazione delle competenze scolastiche apre nuove prospettive relativamente al raccordo tra i diversi livelli di governo e tra i diversi gestori per progettare interventi coerenti sul territorio, in materia di opportunità di accesso e di qualità dell'offerta.

Per entrambi i segmenti zero-tre e tre-sei è, quindi, urgente:

- escludere dal patto di stabilità gli interventi pubblici relativi al loro funzionamento;

- approntare un nuovo piano straordinario per l'estensione dell'offerta e il progressivo riequilibrio territoriale fino a dar risposta ad almeno il 33 per cento dei bambini sotto i tre anni e alla totalità dei bambini tra i tre e i sei anni, prevedendo un sostegno finanziario non solo per l'istituzione di nuovi servizi e scuole ma anche per la loro successiva gestione, ridisegnare meccanismi di finanziamento pubblico che vedano un'equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, superare le disparità nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico degli operatori;

- ridisegnare meccanismi di finanziamento pubblico che vedano un'equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, superare le

disparità nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico degli operatori;

– superare le disparità nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico degli operatori.

Come richiesto da anni da ben due leggi d’iniziativa popolare e numerose sottoscrizioni, è un’esigenza prioritaria l’abolizione della definizione del nido come servizio a domanda individuale, che ha contribuito a frenare l’estensione del servizio e ha scaricato sui soggetti gestori dei servizi e sulle famiglie costi crescenti di compartecipazione alla spesa del servizio. L’identità educativa e il carattere fondamentale del nido hanno già avuto riconoscimento in alcuni atti normativi, ma il nido attende ancora una legge che lo definisca servizio di interesse generale e per tutti i bambini. Inoltre, ai nidi oggi si affiancano in molte città altri tipi di servizi per i bambini sotto i tre anni, quali le sezioni primavera e i servizi integrativi, inclusi servizi organizzati in contesto domiciliare, che hanno trovato alcune definizioni a livello nazionale ma non in forma che precluda il proliferare di altri servizi di dubbia identità e qualità.

La disomogeneità della formazione tra educatori dei servizi per l’infanzia e insegnanti delle scuole per l’infanzia è di ostacolo alla costruzione di percorsi educativi che garantiscano la continuità dell’esperienza dei bambini.

La qualificazione omogenea e di livello universitario degli educatori dei servizi per l’infanzia trova riscontro nelle normative regionali recenti e in percorsi universitari specifici, ma deve essere perseguita come elemento necessario per garantire la qualità dell’esperienza dei bambini nei servizi per l’infanzia ovunque collocati e comunque denominati. Le iniziative di formazione continua devono essere assicurate a tutto il personale dei servizi per l’infanzia comunque denominati.

La scuola dell’infanzia gode di una legislazione nazionale e di norme regionali e provinciali per il diritto allo studio, è pienamente inserita nel quadro scolastico e formativo e la qualificazione universitaria prevista per il personale docente è comune a quella richiesta per gli inse-

gnanti della scuola primaria. Tuttavia, sono troppo rare o episodiche le iniziative di formazione continua in servizio.

Una nuova riflessione a livello nazionale e locale per progettare percorsi formativi universitari e in servizio che vedano la qualificazione degli educatori dei servizi per l'infanzia in continuità con quella degli insegnanti della scuola dell'infanzia può contribuire all'arricchimento della cultura pedagogica di entrambi i profili.

Il potenziamento dei sistemi territoriali integrati di servizi e scuole dell'infanzia, attraverso percorsi di formazione continua degli educatori e insegnanti e l'esercizio della funzione di coordinamento pedagogico che già caratterizzano molte esperienze nel nostro Paese sono indiscussi fattori di qualità dell'offerta educativa e come tali devono essere riconosciuti.

I nidi e i centri per l'infanzia nelle Marche

L'Osservatorio Regionale Politiche Sociali delle Marche, affronta il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia delle Marche, attraverso uno studio condotto nell'anno 2012 (attualmente il solo reperibile) con riferimento all'anno educativo 2009-2010, con la scelta precisa di "cominciare dall'inizio", non solo perché ci si riferisce alla fascia di età da 0 a 3 anni.

Il percorso proposto dall'Osservatorio inizia con la presentazione dei dati ed il commento su offerta, ricettività, organizzazione e funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nella Regione Marche (con un'analisi svolta sempre sia a livello regionale che per Area Vasta).

L'attenzione viene centrata successivamente sulle "caratteristiche" dei bambini e delle bambine che frequentano questi servizi e sul personale che li gestisce. Di seguito si trovano due capitoli: uno analizza la programmazione educativa e la qualità dei servizi, l'altro presenta una serie di dati economici; ambedue utili a leggere altre dimensioni fondamentali di questi importanti interventi per la prima infanzia.

1 - Ricettività, organizzazione e funzionamento

Maria Elena Tartari

1.1 - La gamma di servizi e la potenzialità ricettiva

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia delle Marche, previsto dalla Legge regionale n. 9/03, con riferimento all'anno educativo 2009-2010, si compone di 180 Nidi d'infanzia^a, 78 Centri per l'infanzia con pasto e sonno^b, 12 Sezioni primavera^a e di 46 servizi integrativi: 26 Centri per l'infanzia senza pasto e sonno^a e 20 Spazi per bambini, bambine e famiglie^c che accolgono anche utenza in età 0-3 anni (non compiuti). La gamma di tipologie regionali corrisponde alle categorie nazionali previste dalla legge 285 del 1997, a parte i servizi educativi domiciliari, non presenti nelle Marche, che sono tipici dell'esperienza di alcune specifiche aree geografiche (Fig. 1).

Figura 1 - Servizi socio-educativi per la prima infanzia: categorie previste dalla normativa nazionale e tipologie individuate dalla legislazione regionale vigente

| Categorie di servizi educativi per la prima infanzia (Legge n.285/97) | Tipologie di servizi educativi per la prima infanzia (Legge Regionale Marche n.9/2003) | Abbreviazioni usate nelle tavole |
|--|---|---|
| Nidi | <ul style="list-style-type: none"> Nidi d'infanzia Centri per l'infanzia con pasto e sonno Sezioni primavera | <ul style="list-style-type: none"> Nidi Inf Centri con Sez Prim |
| Servizi Integrativi | | |
| Spazi gioco per bambini | → Centri per l'infanzia senza pasto e sonno | Centri senza |
| Centri per bambini e genitori | → Spazi per bambini, bambine e famiglie | Spazi |
| Servizi educativi domiciliari | → - | |

”

Nelle Marche sono disponibili 22 posti ogni 100 bambini in età 0-3 anni contro i 33 previsti dall'obiettivo di Lisbona. Ma il trend è in crescita.

“

Tabella 1.1 - Indicatori di offerta di servizi socio-educativi prima infanzia Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Totale | Nidi | | | Servizi integrativi | | | Totale |
|-------------------------|--------|----------|------------|----------|---------------------|--------------|-------|--------|
| | | Nidi Inf | Centri con | Sez Prim | Totale | Centri senza | Spazi | |
| unità di offerta | 270 | 180 | 78 | 12 | 46 | 26 | 20 | 316 |
| posti (n°) | 8.417 | 6.434 | 1.796 | 187 | 1.016 | 490 | 526 | 9.433 |
| posti (%) | 89% | 68% | 19% | 2% | 11% | 5% | 6% | 100% |
| dimensione media (1) | 31 | 36 | 23 | 16 | 22 | 19 | 26 | 30 |
| indice di dotazione (2) | 19,6 | 15,0 | 4,2 | 0,4 | 2,4 | 1,1 | 1,2 | 22,0 |

(1) n° posti

(2) n° posti ogni 100 bambini in età 0-2

La potenzialità ricettiva di questa rete di 316 unità di offerta è misurata in complessivi 9433 posti di cui l'89% nella categoria dei nidi (nidi d'infanzia, sezioni primavera, centri con pasto e sonno) e il restante 11% nei servizi integrativi ai nidi (Tabella 1.1). Tale potenzialità corrisponde ad un indice di dotazione regionale pari a 22 posti ogni 100 bambini di età 0-3 anni (non compiuti) residenti nelle Marche, con riferimento al complesso dei servizi integrativi, e pari a circa 20 posti se si escludono i servizi integrativi ai nidi. I valori sono lontani dall'obiettivo di Lisbona, fissato in 33 posti ogni 100 bambini in età 0-3 anni (non compiuti), ma si evidenzia un trend in crescita: dal 2007 al 2010 la dotazione è aumentata del 10%, i posti sono passati da 8089 a 8907 per quel che riguarda il complesso dei servizi, al netto degli Spazi per bambini e famiglie, per i quali non è disponibile il dato 2007^c - (Tabella 1.2).

Tabella 1.2 - Offerta di servizi socio-educativi prima infanzia Marche - Anno educativo 2009/2010 e Anno educativo 2007/2008

| | Nidi | | | | Servizi integrativi | | | Totale |
|------------------|--------|----------|------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------|
| | Totale | Nidi Inf | Centri con | Sez Prim | Totale | Centri senza | Spazi non rilevato | |
| unità di offerta | | | | | | | | |
| 2007-2008 | 258 | 171 | 74 | 13 | 22 | 22 | non rilevato | 280 |
| 2009-2010 | 270 | 180 | 78 | 12 | 26 | 26 | omesso | 296 |
| variazione % | 4,7% | 5,3% | 5,4% | -7,7% | 18% | 18% | omesso | 5,7% |
| posti | | | | | | | | |
| 2007-2008 | 7883 | 5833 | 1613 | 437 | 206 | 206 | non rilevato | 8089 |
| 2009-2010 | 8417 | 6434 | 1796 | 187 | 490 | 490 | omesso | 8907 |
| variazione % | 6,8% | 10,3% | 11,3% | -57,2% | 138% | 138% | omesso | 10,1% |

”


Tra il 2007 e il 2010 la ricettività è cresciuta nel complesso del 10%; si registrano ulteriori 534 posti nei servizi di tipo “nidi” e ulteriori 284 nei servizi integrativi, centri senza pasto e sonno.

“

E’ da notare anche come, in questo intervallo di tempo, l’offerta si sia diversificata nella direzione dei servizi integrativi, i quali hanno più che duplicato la loro offerta (Grafico 1.1).

La dotazione ha un notevole grado di variabilità sul territorio regionale, andando dal minimo di 17,7 posti ogni 100 bambini residenti (15,3 di nidi e 2,4 di servizi integrativi) nell’area vasta di Ascoli, al massimo di 24,3 (22 di nidi e 2,3 di servizi integrativi) registrato nell’area vasta di Ancona, con le due aree a nord più dotate rispetto alla media regionale

Grafico 1.1 - Variazioni della consistenza dell’offerta di servizi socio-educativi prima infanzia dal 2007 al 2010 - Marche



e le altre tre aree con una dotazione inferiore alla media regionale di due posti e oltre (Figura 2).

Il territorio regionale presenta differenze di dotazione, seppur lievi, anche nel mix delle due categorie di servizi: nell’area maceratese e in quella di Ancona la dotazione di servizi della categoria dei nidi rappresenta oltre il 90% dell’intera dotazione, mentre nell’area di Pesaro, come in quelle di Fermo e Ascoli, scende di qualche punto sotto il 90%. (Grafico 1.2). Questi tre territori sembrano maggiormente orientati a diversificare la struttura dell’offerta nella direzione della flessibilità del servizio. All’interno della categoria dei nidi, il rapporto tra i posti in servizi più flessibili (Centri con pasto e sonno) rispetto a quelli in servizi più strutturati e “tradizionali” (Nidi d’infanzia e Sezioni Primavera) è pari a poco più di uno a quattro (27%), con un minimo del 20% nell’area vasta di Pesaro ed un massimo del 61% nell’area vasta di Fermo. (Grafico 1.3).

Figura 2 Indice di dotazione di servizi socio-educativi prima infanzia delle aree vaste - Marche





Grafico 1.2 - Composizione della dotazione di servizi socio educativi prima infanzia (%post) - Anno educativo 2009/2010 - Marche




”

Il mix dell'offerta marchigiana: 89% dei posti in servizi di tipo "nidi" e 11% in servizi integrativi

“

Gráfico 1.3 - Incidenza dei posti dei centri con pasto e sonno su quelli dei nidi d'infanzia e sezioni primavera - Anno educativo 2009-2010 - Marche



”

Nel mix di posti tra servizi “tradizionali” e servizi più “flessibili” è elevato il divario territoriale con una presenza di servizi flessibili maggiore al sud rispetto al nord.

“

1.2 - Titolarità e gestione: la presenza del servizio pubblico e dell'iniziativa privata

Il mercato dell'offerta marchigiana di servizi socio-educativi per la prima infanzia è prevalentemente a titolarità pubblica: i Comuni, singoli o associati in Unioni, sono titolari del 52% delle unità di offerta, nelle quali è collocato il 62% dei posti complessivi. Inoltre gli enti locali “acquistano” posti da titolari privati, attraverso convenzionamento, per una quota ulteriore del 16% dei posti complessivi. Aggiungendo poi i posti facenti capo alle sezioni primavera strutturate in unità di offerta indipendenti (che incidono per il 2% sul totale), risulta che il sistema pubblico ha la disponibilità dell'80% della ricettività complessiva dei servizi, con un picco dell'89% nell'area vasta di Pesaro e un minimo nell'area vasta di Macerata pari al 71% (Tabella 1.3).

La lettura delle differenze territoriali fa rilevare come nell'area pesarese e ascolana si manifesti una spiccata iniziativa dell'ente pubblico (i posti a titolarità pubblica sono l'80% nel pesarese e il 74% nell' Ascolano), mentre

Tabella 1.3 - Posti per titolarità nei servizi socio-educativi prima infanzia Marche - Anno educativo 2009/2010


| | Posti in unità di offerta a titolarità pubblica | Posti convenzionati in unità di offerta a titolarità privata | Posti non convenzionati in unità di offerta a titolarità privata |
|---------------|---|--|--|
| AV 1 Pesaro | 1.972 | 149 | 331 |
| AV 2 Ancona | 2.019 | 613 | 768 |
| AV 3 Macerata | 820 | 388 | 495 |
| AV 4 Fermo | 511 | 134 | 238 |
| AV 5 Ascoli | 740 | 117 | 138 |
| Marche | 6.062 | 1.401 | 1.970 |

”

L'offerta marchigiana di servizi socio-educativi per la prima infanzia è prevalentemente a titolarità pubblica. Ed il profilo prevalente è quello di unità di offerta a titolarità pubblica e gestione privata

“


negli altri tre territori i soggetti privati si attestano come partner importanti degli Enti Locali nello sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia (Grafico 1.4). Infatti:



- nell'area vasta di Macerata oltre la metà dei posti (52%) è a titolarità privata e quasi la metà di questi sono in convenzione con i Comuni;

- nell'area vasta di Ancona il privato è titolare del 44% dell'offerta, anche in questo caso quasi la metà dei posti della rete è in convenzione con gli enti pubblici;

- nell'area vasta di Fermo il privato ha titolarità sul 42% dell'offerta e su oltre un terzo di tali posti (il 36%) stipula convenzioni con i comuni.




Per quel che riguarda poi la gestione dei servizi, la considerazione è opposta rispetto alla titolarità, dato che essa risulta in mano prevalentemente al privato (Grafico 1.5): il 58% dell'offerta (posti) è gestita da soggetti privati, soprattutto provenienti dalla esperienza della cooperazione sociale. L'iniziativa gestionale dei soggetti privati prende particolarmente campo nelle aree vaste di Fermo (65%), Ancona (62%) e Macerata (59%). Nella zona maceratese, in particolare, il privato è gestore e titolare di oltre la metà dell'offerta (52% dei posti); in

quella pesarese invece titolarità e gestione privata sono al minimo regionale (20%). L'area ascolana ha un profilo del mix pubblico-privato nella titolarità/gestione simile a quello pesarese, mentre l'area fermana è simile in questo mix all'area anconetana. L'area maceratese è caratterizzata da una bassissima quota di offerta a titolarità pubblica gestita dal privato (7%).

La combinazione di titolarità e gestione, è notevolmente diversa tra le tipologie di servizi, infatti (Grafico 1.6):

- per i nidi d'infanzia poco più della metà dei posti è a titolarità e gestione degli enti locali, un quarto è degli enti locali dato in gestione ai privati e poco meno di un quarto è a titolarità e gestione privata;
- per i centri con pasto e sonno, il soggetto privato gestisce pressoché la totalità dei posti (l'89%), ed è titolare, oltre che gestore, di quasi tre quarti dell'offerta (73%);
- nei centri senza pasto e sonno è netta la prevalenza della gestione privata: complessivamente quasi tre quarti dell'offerta - 74% dei posti - di cui l'8% comunque controllata da enti locali in quanto titolari;

Grafico 1.6 - Titolarità e gestione delle diverse tipologie di servizi (% posti)
Anno educativo 2009/2010 - Marche




- nelle sezioni primavera, meno di un posto su sei è a titolarità e gestione privata, quasi tre quarti è a titolarità e gestione pubblica;

- l'offerta ricettiva di spazi per bambini e famiglie invece è gestita prevalentemente da soggetti del settore privato (77%), anche se il 57% dell'offerta complessiva è a titolarità dei Comuni.


Infine, nell'80% delle unità di offerta il servizio è gestito in forma diretta dal titolare; nei 64 casi in cui il titolare affida la gestione ad altro soggetto, la forma prevalente (riguarda la metà di tali casi) è l'appalto; più rara è la convenzione e rarissima la concessione o altra forma di affidamento diversa dalle precedenti (Grafico 1.7).

Grafico 1.7 - Soggetto gestore dei servizi socio-educativi prima infanzia (% servizi) e modalità di affidamento a soggetto diverso dal titolare
Anno educativo 2009/2010 - Marche




1.3 - Le caratteristiche dei servizi: dimensioni e tempi di funzionamento

La rete dei servizi educativi per la prima infanzia marchigiana è composta prevalentemente (83%) di unità di offerta di medie e piccole dimensioni:



sono 160 quelle tra 21 e 40 posti e 101 quelle con meno di 21 posti. Poche (48, ossia il 15%) sono le unità di offerta di dimensioni medio - grandi (da 41 a 60 posti) e sono in netta prevalenza a titolarità pubblica (nell'80% dei casi). Rari i casi con oltre 60 posti, solo 7 e tutti a titolarità pubblica. Sembra evidente che all'aumentare della dimensione dell'unità di offerta diminuisce la quota della titolarità privata (Gráfico 1.8).



I servizi offrono opportunità di utilizzo prevalentemente a tempo pieno, essendo l'82% dei posti collocati in unità funzionanti per almeno 40 ore settimanali (Gráfico 1.9).

E' evidente come le due categorie, nidi e servizi integrativi, si differenziano per tempi di accoglienza, essendo i primi vocati all'erogazione di un servizio standard e strutturato e i secondi nati per completare tale offerta princi-

pale in maniera diversa e aggiuntiva. In dettaglio, l'offerta di nidi d'infanzia è per il 92% della ricettività a tempo pieno, quella dei centri con pasto e sonno lo è per l'85%, quella delle sezioni primavera è definita a tempo parziale, attestandosi in media sulle 36 ore settimanali di funzionamento. Per quel che riguarda i servizi integrativi ai nidi, il 51% della capacità ricettiva dei centri senza pasto e sonno offre una accoglienza a tempo parziale, inferiore alle 40 ore settimanali, come pure gli spazi, per la maggioranza (90%) aperti a tempo parziale.

In termini di durata della apertura giornaliera, i servizi della categoria dei nidi assolvono ad un'accoglienza superiore a 9 ore giornaliere per circa i tre quarti dell'offerta, (il 74% dei posti nei nidi d'infanzia e il 60% dei posti nei centri con pasto e sonno sono aperti oltre le 9 ore al giorno - Gráfico 1.10).

L'apertura standard, ossia su 5 giorni a settimana, è quella prevalente; il 9% dei servizi (sono 28) è aperto 6 giorni a settimana (c'è anche un servizio aperto 7 giorni su 7) e il 2% (6 servizi) è attivo meno di 5 giorni (sono prevalentemen-





Figura 3 - Distribuzione dei servizi socio-educativi prima infanzia per periodi di apertura - Anno educativo 2009-2010 - Marche

| sett | ott | nov | dic | genn | febb | mar | apr | magg | giu | lug | ago | % servizi |
|--------------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----------|
| | | | | | | | | | | | | 4% |
| | | | | | | | | | | | | 13% |
| | | | | | | | | | | | | 47% |
| | | | | | | | | | | | | 13% |
| | | | | | | | | | | | | 8% |
| | | | | | | | | | | | | 3% |
| | | | | | | | | | | | | 1% |
| | | | | | | | | | | | | 11% |
| Non indicato | | | | | | | | | | | | |



Grafico 1.11 - Servizi socio-educativi prima infanzia aperti nei mesi estivi per tasso di occupazione (distribuzione percentuale)
Anno educativo 2009/2010 - Marche



approfondire le modalità operative (Grafico 1.11). La situazione si conferma anche per il mese di agosto.


te spazi per bambini e famiglie). Per quanto riguarda poi il periodo di apertura nell'arco dell'anno educativo, la maggioranza (60%) dei servizi sono garantiti da settembre a giugno con un prolungamento estivo straordinario nel mese di luglio; il 13% dei servizi sono ugualmente aperti fino a luglio, ma in regime ordinario anche in questo mese; un servizio su 10 circa (11%) è aperto anche nel mese di agosto, prevalentemente in regime straordinario estivo da luglio in poi. Il 13% dei servizi non è attivo nei mesi estivi. Per completare il quadro va poi citato un ristretto collettivo (4%) di servizi con apertura inferiore al periodo standard giugno-settembre, per via di eccezionali ritardi nell'apertura o di anticipi nella chiusura che si sono verificati nell'anno educativo (Figura 3).

Nei mesi di luglio e agosto si registrano valori dei tassi di occupazione che confermano ampiamente la rilevanza dell'utilizzo estivo. Oltre due terzi dei servizi aperti a luglio presentano in tale mese un tasso di occupazione superiore al 50%, e il 6% di essi accoglie un numero di utenti anche superiore rispetto a quello dei posti attivi durante il periodo standard, evidentemente attivando un'offerta aggiuntiva più flessibile di cui sarebbe interessante

2 - I bambini e le bambine

Stefano Ricci

I bambini marchigiani (usando il termine sia per i maschi che per le femmine) da 0 a 3 anni non compiuti erano, al 01/01/2010, 42.903 e 7.470 di essi risultavano iscritti a servizi socio-educativi per la prima infanzia nell'anno educativo 2009-2010. I dati determinano un tasso di iscrizione del 17,4%, che va letto in parallelo all'indice di dotazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: 22,0% (Grafico 2.1).



L'obiettivo fissato dal Consiglio Europeo di Lisbona in materia di servizi all'infanzia ha individuato per il 2010 il target del 33% di copertura relativo al servizio "asili nido" in ciascun Stato membro; un obiettivo che nella nostra regione non è stato raggiunto neanche conteggiando tutte le tipologie di servizi destinati a questa fascia di età, ma il confronto con altre regioni ci conforta e, comunque, il fatto che quasi un bambino marchigiano su cinque frequenta servizi socio-educativi è il segnale di una presenza significativa e diffusa abbastanza omogeneamente sul territorio: il tasso di iscrizione più alto si ha nell'Area Vasta di Ancona (con 19,7%), quello più basso nell'Area Vasta di Ascoli Piceno (14,1%), territori cui corrispondono i rispettivi indici di dotazione più alto (AN 24,3%) e più basso (AP 17,7 - Tabella 2.1) Lo scarto di 4,5 punti percentuali tra tasso di iscrizione e indice di dotazione, solo in parte può esse-

Tabella 2.1 - Tasso di iscrizione a servizi socio-educativi prima infanzia Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Nidi | | | Servizi integrativi | | Totale |
|-------------------|----------|------------|----------|---------------------|-------|--------|
| | Nidi Inf | Centri con | Sez Prim | Centri senza | Spazi | |
| AV1 Pesaro | 13,0 | 2,3 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 18,2 |
| AV2 Ancona | 14,1 | 3,8 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 19,7 |
| AV3 Macerata | 10,9 | 3,2 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 15,7 |
| AV4 Fermo | 7,9 | 5,6 | 0,5 | 0,2 | 1,6 | 15,9 |
| AV5 Ascoli Piceno | 8,5 | 2,6 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | 14,1 |
| Marche | 11,8 | 3,4 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 17,4 |

re messo in relazione alle liste di attesa (cfr. più avanti), mentre sembra più corretto suggerire di analizzare e approfondire dimensioni, più o meno combinate, quali:

- la distribuzione territoriale delle diverse tipologie dei servizi - l'allocazione dei diversi servizi per la prima infanzia sui territori della regione sembra rispondere raramente ad un'analisi realistica della domanda effettiva (che può non corrispondere al bisogno reale e, tanto meno, a quello potenziale), mentre pare determinata da valuta-

zioni di ordine diverso (di impresa, di visibilità, di opportunità...) da parte dei soggetti gestori (anche privati);

- le differenze tra pubblico e privato - il rapporto tra tasso di iscrizione e indice di dotazione per tipologia di servizi e per titolarità non è lineare, per cui non è (sempre) vero che il tasso di utilizzo è minore nei servizi pubblici o nei servizi più strutturati (ad esempio il valore più basso in assoluto - 66,1% - si ha per gli Spazi per bambini e famiglie);
- la consistenza delle rette - cfr. successivo capitolo sull'argomento.

Quelli appena espressi sono tutti rilievi che pongono la necessità di un'attenta programmazione territoriale per le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia, da collegare a: precise analisi dei bisogni, costanti confronti in specifici luoghi di partecipazione, adeguate valutazioni sulla corrispondenza tra necessità e risposte. Rispetto alle tipologie di servizio il Nido d'infanzia è quella prevalente, con punte del tasso di iscrizione per 100 bambini residenti attorno al 13% per le aree vaste di Ancona e Pesaro-Urbino; il Centro con pasto e sonno ha nell'area vasta di Fermo (tasso di oltre il 5%) il territorio con la maggiore concentrazione di iscritti; gli Spazi per bambini e famiglie hanno, proporzionalmente, più iscritti con tassi superiori all'1%, nelle aree vaste di Fermo e Ascoli Piceno.

Tabella 2.2 - Bambini iscritti al 31/12/2009 ai servizi socio-educativi prima infanzia Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Nidi | | | Servizi integrativi | | Totale | |
|------------------|----------|------------|----------|---------------------|-------|--------|--------|
| | Nidi Inf | Centri con | Sez Prim | Centri senza | Spazi | n° | % |
| PICCOLO (1) | 372 | 554 | 161 | 226 | 85 | 1398 | 18,7% |
| MEDIO (2) | 2613 | 806 | | 141 | 279 | 3839 | 51,4% |
| MEDIO-GRANDE (3) | 1700 | 84 | | | 72 | 1856 | 24,8% |
| GRANDE (4) | 377 | | | | | 377 | 5,0% |
| Totale | 5062 | 1444 | 161 | 367 | 436 | 7470 | 100,0% |

(1) fino a 20 posti

(2) 21-40 posti

(3) 41-60 posti

(4) oltre 60 posti

valore più alto (Tabella 2.2). "Piccolo è bello" (cioè la collocazione in strutture fino a 20 posti) non sembra valere molto per i servizi per la prima infanzia. Infatti questo livello di grandezza raccoglie meno del 20% (18,7%) degli iscritti a tutti i servizi per la prima infanzia, quando le strutture rappresentano il 31% del totale; questo può essere un indicatore che un servizio piccolo non dia troppo affidamento sulla qualità della dimensione educativa. La maggioranza dei bambini accolti nelle strutture più piccole si concentra nei Centri con pasto e sonno.

Il rapporto tra dotazione di educatori e posti autorizzati è un dato che si attesta a livello regionale a 0,15 (cioè un educatore ogni 6,5 bambini). Generalmente, ma non sempre, il rapporto è minore nei servizi privati, con una variabilità che dipende sia dalla diversità dei requisiti richiesti dal regolamento regionale per le diverse tipologie dei servizi che dalla dimensione del servizio. Sulla dimensione tipo di iscrizione, in generale, per ogni bambino iscritto "a tempo parziale" ce ne sono più di 5 iscritti "a tempo pieno", ma la percentuale diventa quasi 1 a 10 per i Nidi di infanzia e i Centri con pasto e sonno; anche in considerazione delle caratteristiche dei servizi, la proporzio-


”

La differenza tra un relativamente basso tasso di iscrizione e l'indice di dotazione richiamano la necessità di un'attenta programmazione territoriale per le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia.

“

La distribuzione dei bambini per tipologia e per dimensione di servizio fa rilevare come la dimensione "media" (da 21 a 40 posti) è quella che raccoglie il maggior numero di bambini (oltre il 51% degli iscritti e tasso di iscrizione dell'8,9%), mentre rispetto al tipo di servizio è il nido comunale "medio-grande" (da 41 a 60 posti), con il 3,3% del tasso totale di iscrizione, quello che presenta il

Grafico 2.2 - Bambini iscritti al 31/12/2009 ai servizi socio-educativi prima infanzia: distribuzione percentuale per tempo di apertura del servizio Marche - Anno educativo 2009/2010



ne è inversa per i Centri senza pasto e sonno e, soprattutto, per gli Spazi per bambini e famiglie (Grafico 2.2).

Le caratteristiche dei bambini che frequentano i servizi per la prima infanzia delle Marche sono riferite a circa l'80% dei servizi che hanno dato queste informazioni.

Rispetto alla distribuzione per genere il dato complessivo è sostanzialmente in linea con l'intera popolazione marchigiana tra 0 e 3 anni non compiuti (51% maschi e 49% femmine), anche se le proporzioni dei maschi sono leggermente più alte... evidentemente non si hanno elementi per interpretare questa situazione; l'unico servizio in cui si inverte la proporzione tra i generi è lo Spazio per bambini e famiglie (Grafico 2.3).

Sulla nazionalità: i bambini stranieri sono, in media, circa il 5% del totale, con valori leggermente più alti (quasi il 7%) nei servizi integrativi pubblici e nei nidi privati convenzionati e più bassi in tutti i servizi privati. Dati che si possono spiegare con la necessità di utilizzare servizi più flessibili per famiglie che non hanno una rete allargata e a costi più bassi (Grafico 2.4).

I bambini disabili rappresentano una quota minima di quelli "transitati" nei servizi per la prima infanzia e, di fatto, sono quasi esclusivamente presenti nei servizi comunali (0,7%) e in quelli pri-

Grafico 2.3 - Bambini transitati nei servizi socio-educativi prima infanzia per genere (valori percentuali) Marche - Anno educativo 2009/2010




Grafico 2.4 - Bambini transitati nei servizi socio-educativi prima infanzia per nazionalità (valori percentuali) Marche - Anno educativo 2009/2010





Gráfico 2.5 - Bambini transitati nei servizi socio-educativi prima infanzia per presenza di disabilità (valori percentuali)
Marche - Anno educativo 2009/2010




Rispetto alle fasce età l'81% del totale dei frequentanti è equamente diviso tra i 13-24 mesi e i 25-36 mesi, ma con una discreta varietà rispetto alla tipologia di servizi frequentata: i più "piccoli" rappresentano oltre il 60% dei frequentatori degli Spazi per bambini e famiglie, ma rappresentano anche la fascia di età più presente nei Nidi di infanzia; i più "grandi" sono (ovviamente) quasi l'85% delle Sezioni primavera e prevalgono anche nei Centri, con o senza pasto (Gráfico 2.6). La bassa percentuale (2,7%) dei "piccolissimi" (0-5 mesi) si concentra nei Centri con pasto e

vati convenzionati (0,4%). Il valore più alto (1,5%) si riscontra nei Centri senza pasto e sonno gestiti dai Comuni ed è un dato che può essere collegato al fatto che questo è un servizio meno "strutturato" del nido di infanzia permettendo una maggiore flessibilità a famiglie che devono gestire le difficoltà di un bambino con disabilità. (Gráfico 2.5).

”

Bambini stranieri e, soprattutto, disabili rappresentano una quota minima di quanti frequentano i servizi per la prima infanzia; probabilmente anche per motivi culturali.

Gráfico 2.6 - Bambini transitati nei servizi socio-educativi prima infanzia: distribuzione percentuale per fascia d'età
Marche - Anno educativo 2009/2010



sono e negli Spazi per bambini e famiglie (in genere con minor numero di posti e più flessibili). La quota di bambini tra i 6 e i 12 mesi di età, di poco superiore al 10%, si concentra nei Nidi e nei Centri con pasto e sonno. Se si fa riferimento alla natura dei servizi si nota però come in quelli "privati non convenzionati" le proporzioni sono diverse, con una maggiore presenza dei bambini più "grandi" nelle tipologie più strutturate. Il dato regionale complessivo fa pensare ad un "percorso", di una discreta quota di bambini, "tra" i diversi servizi per la prima infan-

“


zia della regione Marche rispetto alle varie età, probabilmente in relazione sia al variare delle necessità di supporto delle famiglie che alla fruibilità dei servizi stessi; analisi territoriali più precise delle frequenze per fasce di età potrebbero orientare l'offerta e la programmazione educativa nel dare risposte più adeguate.

La fascia oraria di frequenza maggiore nei servizi socio-educativi è dalle 6 alle 8 ore al giorno e riguarda il 26,0% dei bambini; da 3 a 6 ore transita nei servizi il 24,7% dei bambini mentre un altro 21,5% è presente da 8 a 10

ore al giorno. Le variabilità tra le tipologie dei servizi riguardano la tendenza ad essere meno presenti nei servizi più flessibili, e questo può essere letto come "corretto" utilizzo dei servizi chiamati "integrativi" al Nido d'infanzia, più "strutturato" rispetto a diversi parametri. Vanno considerati se non valori "anomali", certamente valori da approfondire, per le implicazioni che possono determinare, quelli relativi a orari di presenza giornaliera superiori; tra le 10 e le 12 ore al giorno le passano: il 16,6% dei bambini che frequentano i servizi comunali (con punte del 18,1% per i Nidi), il 9,7% dei bambini che frequentano i servizi privati convenzionati, il 7,0% dei bambini che frequentano i servizi privati (Grafico 2.7).

La questione "liste di attesa" può essere solo accennata in relazione ai pochi elementi raccolti, che riguardano poco più della metà dei nidi di infanzia e percentuali sensibilmente minori per le altre tipologie. Più che di "liste di attesa" i dati disponibili riguardano la "domanda iniziale complessiva", perché è evidente che andrebbe monitorata la progressione della consistenza del gruppo di bambini che aspettano di entrare in un servizio. Dei 56 nidi che rispondono al quesito sulle liste di attesa quasi la metà (26) dichiara di non averla e dei restanti solo in un terzo la domanda iniziale non trova risposta per ricettività completa o insufficiente. Questo dato suggerisce di sviluppare la riflessione sul mancato raggiungimento dell'obiettivo di Lisbona considerando non tanto il numero complessivo dei posti disponibili per i nidi di infanzia (e più in generale per tutti i servizi destinati alla fascia di età da 0 a 3 anni non compiuti), quanto la allocazione e la distribuzione nei diversi territori.

Grafico 2.7 - Bambini transitati nei servizi socio-educativi prima infanzia: distribuzione percentuale per fascia oraria di frequenza Marche - Anno educativo 2009/2010



”

Le "liste di attesa" sono un fenomeno da approfondire in quanto rispondono solo una metà dei nidi di infanzia e, di questi, quasi la metà dichiara di non averla.

“

3 - Il personale

Claudio Bocchini

In questo capitolo del rapporto si analizzeranno i dati inerenti il personale impiegato nei servizi per la prima infanzia. La regolamentazione di tali figure che operano all'interno dei servizi è contenuta nell'articolo della Legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie", e del rispettivo Regolamento del 22 dicembre 2004, n. 13 "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003".

Tale normativa prevede che il personale dei servizi territoriali per la prima infanzia si distingua in educatori e addetti ai servizi e che tale personale operi nelle strutture secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con il territorio. Il personale deve possedere specifici titoli di studio così come stabilito nel Regolamento n.13/2004.

I servizi territoriali per la prima infanzia occupano complessivamente 2.171 lavoratori di cui il 73% è personale educativo ed il 27% restante è suddiviso in cuochi, ausiliari ed altro personale (Tabella 3.1).

Tabella 3.1 - Personale operante nei servizi socio-educativi prima infanzia Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Nidi | | | Servizi integrativi | | Totale | |
|-----------------------------|----------|------------|----------|---------------------|-------|--------|--------|
| | Nidi Inf | Centri con | Sez Prim | Centri senza | Spazi | n° | % |
| Personale educativo (1) | 1.105 | 290 | 32 | 62 | 44 | 1.533 | 72,0% |
| Personale non educativo (2) | 445 | 87 | 29 | 23 | 13 | 597 | 28,0% |
| Personale totale | 1.550 | 377 | 61 | 85 | 57 | 2.130 | 100,0% |

(1) educatori, assistenti all'infanzia
(2) cuochi, ausiliari, altro

”

I servizi per la prima infanzia occupano oltre 2000 lavoratori di cui circa i ¾ è personale educativo

“

3.1 Il personale educativo

Il personale educativo occupato nei servizi attivi sull'intero territorio regionale ammonta a 1.533 unità, la maggior parte, 1.105, è impiegato nei nidi d'infanzia, la tipologia di servizio più diffuso. Inoltre, come riportato nella tabella sottostante, la figura professionale maggiormente impiegata è l'educatore, oltre il 95% del personale educativo, mentre residuale è l'impiego degli assistenti all'infanzia (Tabella 3.2). I servizi analizzati in questo rapporto forniscono presta-

zioni ad una utenza, i bambini e le bambine in età compresa tra i sei mesi ed i tre anni, con esigenze specifiche e dunque, il personale educativo impiegato, oltre ad avere una preparazione idonea deve anche essere numericamente suffi-

Tabella 3.2 - Educatori e assistenti all'infanzia operanti nei servizi socio-educativi prima infanzia Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Nidi | | | Servizi integrativi | | Totale | |
|-------------------------|----------|------------|----------|---------------------|-------|--------|--------|
| | Nidi Inf | Centri con | Sez Prim | Centri senza | Spazi | n° | % |
| Educatori | 1.051 | 278 | 28 | 60 | 44 | 1.461 | 95,3% |
| Assistenti all'infanzia | 54 | 12 | 4 | 2 | - | 72 | 4,7% |
| Totale | 1.105 | 290 | 32 | 62 | 44 | 1.533 | 100,0% |

ciente per rispondere alle necessità personali e socio-educative di tale utenza. A tal fine il legislatore ha previsto, nella normativa regionale, per i servizi più strutturati quali nidi e i centri con pasto e sonno, un rapporto minimo tra numero di bambini ed educatori determinandolo in "una unità ogni sette posti bambino" (Art. 11 L.r. 9/03).

Nella recente indagine del CNEL riferita agli anni 2009 - 2010 "Nidi e servizi educativi integrativi per l'infanzia. Orientamenti per lo sviluppo delle politiche a partire dall'analisi dei costi" si tiene a sottolineare che sebbene il personale impiegato in un servizio educativo sia il suo maggior costo, è anche il principale elemento su cui si fonda la qualità dello stesso servizio e dunque, precisa il CNEL, cercare risparmi sui costi del personale induce instabilità organizzativa

Grafico 3.1 - Rapporto educatore-bambino nei servizi nidi Anno educativo 2009/2010 - Marche




”

Nella Regione Marche sono più di 1500 le figure educative che lavorano nei servizi per la prima infanzia e a maggior parte, oltre 1100, operano all'interno dei nidi d'infanzia.

“

e tendenza al turnover elementi che insidiano la qualità delle prestazioni erogate.

Grafico 3.2 - Rapporto educatore-bambino nei servizi integrativi Anno educativo 2009/2010 - Marche



Il rapporto di 1 a 7 tra educatori e bambini iscritti è rispettato in tutta la Regione Marche con dati che si attestano su valori ancora più bassi rispetto a quelli previsti dalla legge regionale, fattore indicativo di una diffusa sensibilità e cura del rapporto educatore-bambini. Come evidenziato nel Grafico 3.1 la media regionale riferita al rapporto educatore/bambini è ampiamente al di sotto del rapporto 1 a 7 in tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia, nei Nidi e nei Centri con pasto e sonno è presente 1 educatore

ogni 4/5 bambini, mentre nelle Sezioni primavera il rapporto si alza un po' raggiungendo la quota di 1 educatore ogni 5/6 bambini.

Differente è la situazione dei servizi integrativi come dimostrato nel Grafico 3.2 che evidenzia un rapporto educatori bambini molto superiore 1 ogni 10/12 negli spazi per bambini e famiglie.

Occorre ribadire che la normativa regionale prevede l'obbligo del rapporto 1 educatore ogni 7 bambini solo per i servizi Nido d'infanzia e Centro con pasto e sonno in quanto i servizi integrativi possono offrire una maggiore flessibilità organizzativa e prevedere, come ad esempio gli spazi sopra menzionati, anche le presenza, all'interno dei servizi, di genitori, nonni, ed altre figure di riferimento per il bambino.

Tabella 3.3 - Educatori operanti nei servizi socio-educativi prima infanzia per titolo di studio Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Nidi | | | Servizi integrativi | | Totale |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Nidi Inf | Centri con | Sez Prim | Centri senza | Spazi | |
| Dipl. dirigente di comunità (da | 4,80% | 0,00% | 0,00% | 5,20% | 0,00% | 4,50% |
| Dipl. maturità magistrale o liceo | 49,50% | 47,80% | 42,90% | 42,50% | 42,10% | 47,90% |
| Dipl. maturità professionale di | 7,00% | 10,90% | 0,00% | 3,20% | 0,00% | 6,20% |
| Altro dipl. scuola | 8,70% | 10,90% | 3,60% | 8,70% | 5,30% | 8,60% |
| Laurea in scienze | 14,30% | 17,40% | 35,70% | 23,00% | 21,10% | 16,60% |
| Altro titolo di studio attinente | 15,70% | 13,00% | 17,90% | 17,50% | 31,60% | 16,20% |
| Totale | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| % educatori con titolo non indicato | 6,10% | 23,30% | 0,00% | 9,40% | 56,80% | 8,80% |
| % servizi che non indicano titoli di | 7,80% | 23,10% | 0,00% | 11,50% | 50,00% | 12,30% |

”

la maggior parte di tali figure professionali che operano nei servizi per la prima infanzia, circa la metà degli educatori, ha conseguito un diploma di maturità magistrale o di liceo socio-pedagogico.

“

Tabella 3.4 - Educatori di sostegno operanti nei servizi socio-educativi prima infanzia Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Nidi | | | Servizi integrativi | | Totale | |
|-----------------------------------|----------|------------|----------|---------------------|-------|--------|------------------|
| | Nidi Inf | Centri con | Sez Prim | Centri senza | Spazi | n° | % sul totale (1) |
| Educatori di sostegno | 28 | 10 | - | 1 | 2 | 41 | 2,6% |
| Servizi con educatori di sostegno | 23 | 8 | - | 1 | 2 | 34 | 10,8% |

(1) % di educatori di sostegno sul totale del personale educativo e % di servizi con educatori di sostegno sul totale dei servizi

Per ciò che attiene la qualifica professionale degli educatori legata al titolo di studio la tabella sottostante evidenzia che la maggior parte di tali figure professionali che operano nei servizi per la prima infanzia, circa la metà degli educatori, ha conseguito un diploma di maturità magistrale o di liceo socio-pedagogico ed il 16% è laureato in scienze dell'educazione e della formazione (Tabella 3.3).

A fianco del personale educativo va indicata anche la presenza in 34 servizi degli insegnanti di sostegno ai bambini disabili che rappresentano, come già evidenziato nel precedente capitolo, una quota minima dei bambini presenti nei servizi per la prima infanzia (Tabella 3.4).

Il ruolo dell'educatore di sostegno è orientato a fornire strumenti e competenze ed incoraggiare l'integrazione e la socializzazione dei bambini disabili. Tale figura è inoltre di fondamentale importanza per il supporto offerto alle attività del servizio.

3.2 Coordinatore pedagogico organizzativo

La figura del Coordinatore pedagogico organizzativo è prevista dall'art. 12 della L.r. 9/03: *"Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi"*.

Una figura importante soprattutto in riferimento alla programmazione delle attività educative, elemento caratterizzante dei servizi per la prima infanzia: individuazione dei paradigmi pedagogici su cui impostare il Progetto educativo, contenuti ed organizzazione della formazione del personale, programmazione degli strumenti di comunicazione con le famiglie (incontri con genitori, carta dei servizi, giornalino, ecc.) e degli strumenti di valutazione del servizio (customer satisfaction, analisi qualitative delle prestazioni erogate, ecc.).

Lo stesso CNEL, nell'indagine sopra citata, precisa che è *importantissimo investire su figure di sistema incaricate della direzione organizzativo gestionale dei servizi e del loro coordinamento pedagogico in quanto queste funzioni di direzione e coordinamento perché è ad essi attribuita la funzione di regolare e controllare la complessiva rete dei servizi pubblici e privati attivi sul territorio.*

Tabella 3.5 - Presenza del coordinatore pedagogico-organizzativo nei servizi socio-educativi prima infanzia (% di servizi)

| | Nidi | | | Servizi integrativi | | Totale |
|---|----------|------------|----------|---------------------|-------|--------|
| | Nidi Inf | Centri con | Sez Prim | Centri senza | Spazi | |
| Servizi con coordinatore pedagogico-organizzativo | 82,0% | 85,0% | 75,0% | 85,0% | 95,0% | 84,0% |
| di cui in esclusivo | 30,0% | 39,0% | 44,0% | 50,0% | 32,0% | 35,0% |
| Servizi senza coordinatore pedagogico-organizzativo | 18,0% | 15,0% | 25,0% | 15,0% | 5,0% | 16,0% |

”

Il coordinatore pedagogico-organizzativo è presente nell'84% dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e solo il 16% di tali servizi non lo ha ancora nominato

“

Sul territorio regionale c'è stata una buona risposta rispetto alla istanza regionale di attivare tale figura, il coordinatore pedagogico-organizzativo è presente nell'84% dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e solo il 16% di tali servizi non lo ha ancora nominato (Tabella 3.5).

4 - La programmazione educativa e la qualità

Claudio Bocchini

La legge regionale colloca i servizi rivolti alla prima infanzia nell'ambito della programmazione del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi di cui alla Legge 328/2000, promuovendo l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie ed il sostegno alla genitorialità. A tal fine la legge individua tali servizi quali luoghi di formazione e di sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine, per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. In tale ottica risultano quindi fondamentali, nella programmazione dei servizi rivolti alla prima infanzia, aspetti quali la progettazione educativa delle attività e la loro documentazione, la continuità didattica con altri servizi territoriali, in primis le scuole per l'infanzia, la predisposizione della carta del servizio, la formazione permanente degli operatori ed il rapporto con genitori e famiglie.

In tal senso si è ritenuto fondamentale monitorare tali aspetti anche considerando che la Legge ed il Regolamento regionali prevedono una serie di azioni tese a qualificare i servizi rivolti alla prima infanzia cui sono tenuti ad ottemperare i titolari degli stessi servizi per poter essere autorizzati al funzionamento ed accreditati in qualità di servizio pubblico.

4.1 Progetto educativo e continuità didattica

Il progetto educativo è attivo nella totalità dei servizi per la prima infanzia (99%) e nella quasi totalità nei Centri senza pasto e sonno dove è attivo, nel 95% dei casi (Tabella 3.6). Per ciò che attiene la attivazione di progetti rivolti alla continuità didattica tra i servizi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia primeggia il dato delle sezioni primavera (100%), dato ineluttabile se si tiene conto che tale servizio nasce ed opera proprio come elemento di raccordo tra i servizi 0-2 anni e quelli 3-5 anni.

Restando alla analisi della continuità didattica i nidi d'infanzia superano il 65% mentre solo il 16,67% è il tasso

Tabella 4.1 - Presenza di progettualità didattica nei servizi socio-educativi prima infanzia (% di servizi) Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Nidi | | | Servizi integrativi | | Totale |
|---|----------|------------|----------|---------------------|--------|--------|
| | Nidi Inf | Centri con | Sez Prim | Centri senza | Spazi | |
| Attivazione progetto educativo | 99,0% | 100,0% | 100,0% | 95,0% | 100,0% | 99,0% |
| Attivazione progetto continuità didattica | 65,3% | 63,8% | 100,0% | 47,6% | 16,7% | 63,0% |

riscontrato negli Spazi per bambini e famiglie in quanto tale servizio è sicuramente quello più orientato ad attività ludico-ricreative e quindi meno incentrato, rispetto agli altri servizi trattati, sulla progettazione didattico-educativa.

4.2 Documentazione delle attività, carta dei servizi e formazione degli operatori

Elementi positivi emergono anche analizzando la documentazione delle attività svolte nei servizi oggetto dell'indagine. Il livello di risposte affermative in riferimento alla attività documentale raggiunge il 90% sul territorio regionale e lo supera in alcune tipologie di servizi (Tabella 3.7).

La carta dei servizi, importante strumento di chiarificazione dell'organizzazione dei servizi e di informazione nei confronti delle famiglie, è invece presente in oltre il 75% dei casi ed anche i percorsi di formazione del persona-

le, attivati nell'81,5% dei servizi analizzati, sono un buon parametro per definire positivamente la qualità del sistema socio-educativo regionale.

Tabella 4.2 - Presenza di documentazione attività e formazione educatori nei servizi socio-educativi prima infanzia (% di servizi)
Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Nidi | | | Servizi integrativi | | Totale |
|---------------------------------|----------|------------|----------|---------------------|-------|--------|
| | Nidi Inf | Centri con | Sez Prim | Centri senza | Spazi | |
| Elaborazione documentazione | 90,4% | 89,9% | 91,7% | 90,5% | 75,0% | 89,7% |
| Attivazione carta dei servizi | 77,3% | 84,1% | 66,7% | 76,2% | 58,3% | 77,6% |
| Corsi formazione agli educatori | 85,6% | 82,6% | 75,0% | 71,4% | 41,7% | 81,5% |

”

La carta dei servizi è un importante strumento di chiarificazione dell'organizzazione dei servizi e di informazione nei confronti delle famiglie.

“

4.3 Coinvolgimento di famiglie e genitori

E' già stato velocemente accennato in precedenza quanto sia importante, per la programmazione educativa dei servizi per la prima infanzia, il rapporto con le famiglie ed i genitori.

Oltre la metà dei servizi prevedono la nomina di una rappresentanza dei genitori con funzioni di raccordo tra le famiglie e il servizio (educatori, coordinamento, ecc.) con picchi del 66% e dell'88% rispettivamente nei nidi e nelle sezioni primavera ed una media regionale che si avvicina al 60%.

Va inoltre evidenziato che in quasi tutti i servizi oggetto dell'indagine, il dato è del 93,6%, sono periodicamente organizzati incontri tra gli operatori e i familiari dei bambini e delle bambine ((Tabella 3.8).

Tali incontri risultano utili sia alle famiglie, che in questo modo possono conoscere ed approfondire il lavoro svolto

Tabella 4.3 - Coinvolgimento di famiglie e genitori (% di servizi)
Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Nidi | | | Servizi integrativi | | Totale |
|---|----------|------------|----------|---------------------|-------|--------|
| | Nidi Inf | Centri con | Sez Prim | Centri senza | Spazi | |
| Presenza rappresentanza genitori | 66,5% | 46,4% | 83,3% | 28,6% | 25,0% | 57,7% |
| Svolgimento incontri genitori-educatori | 95,2% | 94,2% | 100,0% | 95,2% | 58,3% | 93,6% |

”

Oltre la metà dei servizi prevedono la nomina di una rappresentanza dei genitori con funzioni di raccordo tra le famiglie e il servizio

“

nei servizi per la prima infanzia, sia agli educatori per presentare ai genitori le modalità pedagogiche ed organizzative dei servizi e le attività che saranno svolte nel corso dell'anno educativo.

5 - I dati economici

Paola Frammartino

5.1 Costi di gestione

Per l'analisi dei costi sono stati selezionati 27 casi di studio¹, distinti per tre macro aree geografiche², con tipologia di servizio: nido o centro con pasto e sonno, a tempo pieno, di dimensioni medio - medio grande a gestione comunale o a gestione privata convenzionata. Questo sottoinsieme omogeneo, nonostante la differente distribuzione

territoriale, permette un confronto omogeneo dei dati economici i cui risultati sono di seguito esposti. La componente di costo maggiormente rilevante è indubbiamente quella del personale. Nei casi selezionati la percentuale media del costo del personale rispetto al totale dei costi diretti è dell'83% nei servizi a titolarità e gestione comunale, è del 73% in quelli convenzionati (Grafici 5.1; 5.2). L'incidenza del costo del personale educativo sul costo complessivo del personale è del 77%, nei nidi comunali ed è del 72% nei nidi privati convenzionati. Nel complesso quindi, la gran parte del costo del personale è determinata dal costo del personale educativo. Da una prima lettura, nel nido privato il costo del personale incide in forma inferiore sul totale dei costi rispetto a quello pubblico, potremmo spiegare questa differenza valutando:

1. l'incidenza degli altri costi di gestione (affitti, ammortamenti, utenze etc.) sul costo complessivo;
2. il costo medio sostenuto per educatore.

Grafico 5.1 - Composizione percentuale dei costi di gestione servizi pubblici Anno Educativo 2009/2010 - Marche - Studio di casi





Grafico 5.2 - Composizione percentuale dei costi di gestione servizi privati Anno Educativo 2009/2010 - Marche - Studio di casi



Per quanto riguarda l'incidenza degli altri costi diretti se analizziamo il grafico 1 e 2, soprattutto per quanto concerne l'affitto e l'ammortamento dei locali, il costo della struttura comunale appare da una prima valutazione di molto inferiore o quasi nullo rispetto al costo affrontato dalla struttura privata (0,2% per i nidi comunali, 7,2% per i nidi privati). Tuttavia per i servizi comunali, la mancata indicazione della spesa nelle voci "affitto" e "ammortamento locali", non corrisponde all'effettiva mancanza di un costo ma piuttosto all'impossibilità da parte dei Servizi competenti di indicarne il costo effettivo, in quanto non facilmente scorponabile dagli altri costi di ammortamento del Comune.

Se infatti operiamo uno scorporo delle due voci di spesa dal totale (Tabella 5.1), ritroviamo fra le due tipologie di servizio una distribuzione percentuale della spesa più equa, anche per quanto concerne la stessa spesa del personale. Su quest'ultimo costo occorre fare alcune considerazioni: se teniamo presente infatti che il numero degli educatori di un nido deve garantire il rapporto educatore/bambino fissato dalla legge regionale, è possibile avanzare l'ipotesi che a fare la differenza tra le due tipologie di servizio sia proprio il *costo medio annuale lordo per educatore*.

Tabella 5.1 - Incidenza delle voci di costo sul totale dei costi (al netto di affitti e ammortamenti)
Marche - Anno educativo 2009/2010 - Studio di casi

| | Personale | | | | | | Altre voci | | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|--|
| | Funzioni educative | Funzioni non educative | Formazione del personale | Acquisto pasti | Materiale ludico/ didattico | Manutenzione ordinaria | Utenze | Materiale di consumo | Generi alimentari | Servizi generali | Altre spese | |
| Servizio pubblico | 66,6% | 16,5% | 0,3% | 0,2% | 0,9% | 1,8% | 2,7% | 1,0% | 4,6% | 2,6% | 2,8% | |
| Servizio privato | 55,3% | 17,0% | 0,4% | 0,5% | 1,0% | 0,6% | 3,3% | 1,9% | 4,9% | 4,7% | 10,3% | |



Nei Nidi e Centri con pasto e sonno, la componente di costo maggiormente rilevante è quella del personale ed in particolare del personale educativo.



Se prendiamo in esame i casi studiati, il costo medio annuale lordo di un educatore pubblico a tempo pieno è di circa 32 mila euro, mentre il costo medio annuale lordo di un educatore privato è di circa 23 mila euro, circa il 30% in meno di quello pubblico.

E' innegabile che il tipo di contratto applicato dal soggetto gestore del servizio e la sua natura, possano incidere sulla differenza dei costi del personale stesso. Questo vuol dire che valori molto bassi di costo del nido debbono essere letti con sospetto e così ancora, che costi troppo alti possono essere invece indicatori di una dispersione improduttiva di risorse legate ad un utilizzo sovra-standard del personale impiegato nella gestione del servizio.

Procedendo nell'analisi, il *costo complessivo medio annuale per bambino* è stimato di circa 11 mila euro in un nido pubblico ed è di circa 10 mila euro in un nido privato convenzionato. Se dividiamo la *spesa complessiva media per bambino per le ore di apertura settimanali del nido*, abbiamo un *costo ora medio bambino* di euro 5,26 nella gestione pubblica e di euro 4,60 nella gestione privata.

E' interessante, al fine di fornire un quadro complessivo regionale, aggiungere a queste considerazioni anche le

voci di entrata per servizio, ripartite sempre secondo un criterio di *ora bambino* (Tabella 5.2).

Tabella 5.2 - Indicatori economici nei servizi socio-educativi prima infanzia Marche - Anno educativo 2009/2010 - Studio di casi

| | Costi | Entrate | Incidenza delle entrate totali sui costi totali | Entrate da Rette | Entrate di altra fonte pubblica (1) | Valore medio mensile delle entrate da rette |
|---|-----------------------------------|---------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|
| | Valori medi orari per bambino (2) | | | Incidenza sui costi totali | | |
| Servizio di medio/grande a titolarità e gestione comunale | € 5,26 | € 1,60 | 30% | 71% | 24% | € 297,40 |
| Servizio medio a titolarità privata convenzionata | € 4,60 | € 4,33 | 94% | 45% | 52% | € 504,00 |

(1) Nelle "Entrate di altra fonte pubblica" rientra anche il contributo regionale della LR 9/2003.

(2) Costo medio orario per bambino =(spesa complessiva per bambino/settimane di apertura stimate)/ore di apertura settimanale; Entrata media oraria per bambino =(entrata complessiva per bambino/settimane di apertura stimate)/ore di apertura settimanale.

Per ogni ora bambino si stima un'entrata media di euro 1,60 nei nidi a gestione pubblica e di euro 4,33 nei nidi a gestione privata. Questo fa sì che il bilancio economico annuale per questa tipologia di servizio sia sempre "a debito", tanto più se ci riferiamo ai nidi a gestione pubblica che con le loro entrate riescono a coprire appena il 30% dei costi. La maggior parte dei costi sono pertanto a carico del Comune, anche nel caso dei nidi privati convenzionati, infatti, oltre il 50% delle entrate derivano da trasferimenti di altra fonte pubblica.

Nell'insieme, acquisendo l'indicazione di un recente lavoro del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) che individua nella fascia compresa fra i 4 ed i 6 euro per ora bambino di servizio erogata, il *range* che sembra capace di contenere diverse possibili soluzioni e varianti organizzative e gestionali con la garanzia di elementi di qualità fondamentali come quelli della disponibilità e continuità dell'organizzazione del servizio, possiamo collocare i nostri servizi, pubblici e privati convenzionati, ad un livello qualitativo - organizzativo positivo.

”

Il costo medio annuale per bambino è stimato sui 10-11 mila euro a fronte di un'entrata che copre appena il 30% dei costi. Questo fa sì che il bilancio economico annuale per questa tipologia di servizio sia sempre "a debito".

“

6 - Focus Le sezioni primavera

Maria Elena Tartari

La categoria di servizi, della tipologia del nido, che offrono ai bambini al di sotto dei tre anni di età un qualificato momento di preparazione e introduzione alla scuola dell'infanzia e la cui sperimentazione è stata avviata nel periodo 2006-2007¹, le Sezioni primavera nell'anno educativo 2009-2010 contano, nelle Marche, 12 unità di offerta (u.o.) indipendenti e altre 19 sezioni inserite in Nidi d'infanzia o Centri per l'infanzia con pasto e sonno. Complessivamente 466 posti, il 5% dell'offerta totale di servizi socio-educativi e il 9% dell'offerta di servizi della categoria "Nidi" (ossia Nidi d'infanzia + Centri con pasto e sonno + Sezioni primavera - Tabella 6.1).

Tabella 6.1 - Posti primavera e unità operative con posti primavera Marche - Anno educativo 2009/2010


| | Sezioni Primavera | | Servizi con sezioni primavera | | | | Totale | |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| | u.o. | posti primav | Nidi Inf | | Centri con | | u.o. | posti primav |
| | | | u.o. | posti primav | u.o. | posti primav | | |
| AV1 Pesaro | 4 | 60 | 6 | 94 | 1 | 7 | 11 | 161 |
| AV2 Ancona | 1 | 11 | - | - | 4 | 66 | 5 | 77 |
| AV3 Macerata | 2 | 30 | 2 | 31 | - | - | 4 | 61 |
| AV4 Fermo | 2 | 31 | 1 | 20 | 2 | 36 | 5 | 87 |
| AV5 Ascoli Piceno | 3 | 55 | 2 | 21 | 1 | 4 | 6 | 80 |
| Marche | 12 | 187 | 11 | 166 | 8 | 113 | 31 | 466 |

”

Le sezioni primavera offrono complessivamente 466 posti in 12 unità di offerta indipendenti e in 19 nidi e centri con pasto e sonno

“

Grafico 6.1 - Posti primavera nei servizi socio-educativi prima infanzia: distribuzione percentuale per ente/soggetto titolare Marche - Anno educativo 2009/2010




L'analisi svolta in questo paragrafo, pur prendendo in considerazione tutta l'offerta di posti primavera, è focalizzata sulle 12 sezioni primavera autonome, che raccolgono complessivamente il 40% di tutti i posti autorizzati per sezioni primavera, cioè 187.

Nel suo complesso l'offerta di posti primavera nelle Marche è a titolarità prevalentemente pubblica, con il 46% dei posti a titolarità dell'ente locale (Comuni) e il 26% di Istituti Scolastici pubblici; i soggetti privati sono titolari complessivamente di 127 su 466 posti (il 28% - Grafico 6.1).

Dal punto di vista della diffusione


geografica, si osserva come oltre un terzo (il 35% - Grafico 6.2) dei 466 posti primavera sia concentrato nella zona pesarese, zona in cui essi contribuiscono all'8% dell'offerta complessiva di servizi per la prima infanzia di tipo strutturato: il pesarese rappresenta la realtà marchigiana più "matura", ove l'alto tasso di copertura è reso possibile proprio dalla coesistenza di una pluralità di soluzioni di servizi.

Grafico 6.2 - Posti primavera: distribuzione percentuale per area vasta
Anno educativo 2009/2010 - Marche



In questa zona oltre un terzo delle unità di offerta di posti primavera sono sezioni sganciate da un nido o centro per l'infanzia. Circa un quinto dei posti primavera (il 19%) sono localizzati nell'area del fermano, dove rappresentano l'11% dell'offerta e dove 2 unità su 5 che offrono il servizio primavera sono unità autonome. Situazione analoga nell'area vasta di Ascoli Piceno dove si colloca il 17% di tutti i posti primavera regionali ed essi, in questa zona, rappresentano il 9% dell'offerta complessiva e sono localizzati in 3 strutture autonome e in altre 3 sezioni inserite in nidi e centri (Grafico 6.3).

Grafico 6.3 - Posti primavera in sezioni autonome e posti primavera in rapporto al totale posti autorizzati
Marche - Anno educativo 2009/2010



Nel fermano e nell'ascolano, ove si registrano i tassi più bassi di copertura di servizi, la quota di questi assicurata dalle sezioni primavera, sembra avere più una funzione di integrazione alla carenza di offerta, attraverso una soluzione che risponde in modo più flessibile alle difficoltà tecniche e finanziarie, che si presenta ai Comuni piccoli, ma anche ai soggetti privati, sia nella gestione

che nel funzionamento dei modelli "classici" di servizi. Infine nelle aree vaste di Ancona e Macerata, ove si concentra rispettivamente il 16% e il 13% del complesso dei posti primavera, essi rappresentano solo una frazione esigua dell'offerta complessiva (il 3% e il 4%), con localizzazione prevalente in centri per l'infanzia con pasto e sonno ad Ancona (4 su 5) e come sezioni indipendenti nel 50% dei casi nel maceratese.

Le sezioni primavera, pensate nella loro organizzazione come rivolte ad un gruppo di bambini di dimensioni ridotte ed "omogeneo", nelle Marche hanno mediamente 16 posti, a fronte dei 36 in media di un nido e 23 in un centro con pasto e sonno (Tabella 6.2).

Risultano complessivamente iscritti 613 bambini (Tabella 6.3), che coprono l'82% dei complessivi posti primavera, l'86% di quelli disponibili nelle sezioni autonome. Si nota come il tasso di occupazione nei servizi con posti primavera o nelle sezioni primavera autonome sia significativamente più elevato che nella media complessiva dei

Tabella 6.2 - Tasso di iscrizione a servizi socio-educativi prima infanzia con posti primavera Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Sezioni primavera | Servizi con sezioni primavera | | | Totale |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------|--------|
| | | comunali | privati convenz | privati | |
| Unità di offerta | 12 | 12 | 1 | 6 | 31 |
| Posti autorizzati | 187 | 366 | 14 | 178 | 745 |
| di cui posti primavera | 187 | 182 | 7 | 90 | 466 |
| % Posti primavera | 1 | 50% | 50% | 51% | 63% |
| Numero medio posti primavera | 16 | 15 | 7 | 15 | 15 |

Tabella 6.3 - Bambini iscritti e tasso di occupazione nei servizi socio-educativi prima infanzia con posti primavera

| | Sezioni primavera | Servizi con sezioni primavera | | | Totale |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------|--------|
| | | comunali | privati convenz | privati | |
| Bambini al 31/12/2009 | 161 | 291 | 10 | 151 | 613 |
| Tasso occupazione | 86,1% | 79,5% | 71,4% | 84,8% | 82,3% |

Tabella 6.4 - Personale educativo nei servizi socio-educativi per la prima infanzia con posti primavera Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Sezioni primavera | Servizi con sezioni primavera | | | Totale |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------|--------|
| | | comunali | privati convenz | privati | |
| Educatori | 28 | 54 | 4 | 25 | 111 |
| di cui part-time (n°) | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| di cui part-time (%) | 3,6% | 9,3% | 25,0% | 16,0% | 9,9% |
| Assistenti Infanzia | 4 | 10 | 0 | 3 | 17 |
| Personale educativo | 32 | 62 | 4 | 26 | 123 |
| Rapporto bambini/educatori | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |

rispetto agli altri servizi per quel che riguarda la didattica, essendo praticamente universale l'attivazione del progetto educativo, la sua definizione a cadenza annuale (nei nidi riguarda il 95% delle unità di offerta), l'attivazione

nidi (79%) o dei centri con pasto e sonno (80%).

Per quanto riguarda le caratteristiche dei bambini che frequentano le sezioni primavera autonome (dati forniti dall'83% delle sezioni) l'85% di essi sono di età 24-36 mesi e i restanti da 13 a 24 mesi, e risultano frequentanti prevalentemente tra 6 e 8 ore al giorno.

Gli educatori operanti nelle sezioni primavera e nei servizi con sezioni primavera sono 111, di cui solo il 10% a tempo parziale; si registra un rapporto di 1 educatore ogni 6 bambini. Nelle sezioni autonome gli educatori hanno per il 43% di casi un diploma di maturità magistrale o liceo psico-socio-pedagogico, per il 36% sono laureati in scienze dell'educazione e della formazione (contro il 14% nei nidi e il 23% nei centri con pasto e sonno) e per il restante 22% hanno altro titolo attinente la loro professione (diploma di qualifica professionale o altro - Tabella 6.4).

L'applicazione di standard di qualità nelle sezioni primavera appare significativamente più diffusa ri-

del progetto di continuità didattica (65% dei nidi lo attivano). Anche la diffusione della presenza del rappresentante dei genitori e dell'effettuazione di incontri educatori-genitori, nonché l'elaborazione di documentazione sulle attività, risulta superiore in media nelle sezioni primavera rispetto alle altre categorie di servizi. Risultano invece meno diffuse la realizzazione di corsi di formazione per educatori, la presenza di un rappresentante degli educatori e anche l'attivazione della carta servizi.

7 - Focus Gli spazi per bambini, bambine e famiglie

Chiara Frattini

Dalle risposte raccolte dalla rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia, anno educativo 2009/2010, emerge che gli spazi per bambini, bambine e famiglie presenti nella Regione Marche sono 20 (10 co-

Tabella 7.1 - Spazi per bambini, bambine e famiglie con utenza 0-2: unità di offerta e posti Marche - Anno educativo 2009/2010

| | Pubblici | | Privati | | Totale | | | |
|--------------|------------------|-------|------------------|-------|---------------------|-------|------------------------|-------|
| | unità di offerta | posti | unità di offerta | posti | unità di offerta n° | posti | unità di offerta % (1) | posti |
| Area Vasta 1 | 5 | 126 | 2 | 37 | 7 | 163 | 9,1% | 6,6% |
| Area Vasta 2 | 1 | 54 | 3 | 103 | 4 | 157 | 3,9% | 4,6% |
| Area Vasta 3 | - | - | 1 | 15 | 1 | 15 | 1,5% | 0,9% |
| Area Vasta 4 | 1 | 32 | 4 | 69 | 5 | 101 | 14,7% | 11,4% |
| Area Vasta 5 | 3 | 90 | - | - | 3 | 90 | 8,6% | 9,0% |
| Marche | 10 | 302 | 10 | 224 | 20 | 526 | 6,3% | 5,6% |

(1) sul totale dei servizi socio-educativi prima infanzia

Tabella 7.2 - Bambini iscritti al 31/12 in spazi per bambini, bambine e famiglie con utenza 0-2

| | Pubblici | | Privati | | Totale | | |
|--------------|----------|-------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | n° | tasso occupazione | n° | tasso occupazione | n° | tasso occupazione | % (1) |
| Area Vasta 1 | 112 | 88,9% | 27 | 73,0% | 139 | 85,3% | 7,34% |
| Area Vasta 2 | 54 | 100,0% | 66 | 64,1% | 120 | 76,4% | 4,36% |
| Area Vasta 3 | - | - | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | 1,13% |
| Area Vasta 4 | 32 | 100,0% | 40 | 58,0% | 72 | 71,3% | 10,27% |
| Area Vasta 5 | 90 | 100,0% | - | - | 90 | 100,0% | 11,31% |
| Marche | 288 | 95,4% | 148 | 66,1% | 436 | 82,9% | 5,84% |

(1) sul totale dei servizi socio-educativi prima infanzia

”

Tali servizi rappresentano comunque una risposta qualificata e flessibile ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie favorendone l'incontro.

“

muni e 10 privati), su un totale di 316 servizi rilevati, pari al 3,6%. L'utenza presa in considerazione è quella relativa alla fascia d'età 0-2 anni (Tabella 7.1). Su un totale di 526 posti autorizzati, nell'anno educativo 2009/2010, risultano iscritti in questa tipologia di servizio 436 bambini di età compresa tra zero e due anni. Il numero di posti autorizzati è differente nelle diverse Aree Vaste, infatti la maggior parte è concentrata in quelle di Pesaro e Ancona con 163 e 157 unità, seguite da quella di Fermo e Ascoli Piceno con rispettivamente

te 101 e 90 posti e con solo 15 posti autorizzati nella zona del maceratese. Anche il numero di bambini iscritti, di conseguenza, presenta una evidente disomogeneità tra le cinque aree vaste.

In particolare, mentre nell'area di Macerata e di Ascoli Piceno il tasso di occupazione in rapporto ai posti autorizzati è del 100% (per quanto riguarda Macerata il 100% è riferito ai servizi privati, mentre per Ascoli Piceno ai servizi comunali) nelle zone di Pesaro, Ancona e Fermo, il numero dei bambini iscritti rappresentano l'85,3%, 76,4%

Tabella 7.3 - Educatori occupati al 31/12 in spazi per bambini, bambine e famiglie con utenza
 Educatori occupati

| | n° | n° medio per servizio | n° medio ore giornaliere | rapporto bambino/educatore |
|--------------|----|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Area Vasta 1 | 15 | 2 | 4,2 | 9 |
| Area Vasta 2 | 10 | 3 | 2,5 | 12 |
| Area Vasta 3 | 3 | 3 | 4,0 | 5 |
| Area Vasta 4 | 8 | 2 | 5,4 | 9 |
| Area Vasta 5 | 8 | 3 | 3,4 | 11 |
| Marche | 44 | 2 | 3,9 | 10 |

e 71,3% rispetto ai posti (Tabella 7.2). Per la maggior parte dei casi, i servizi risultano aperti per meno di 40 ore settimanali e sono di piccole e medie dimensioni, considerando piccolo uno spazio che può ospitare fino a 20 posti bambino e medio da 21 a 40 posti. La dimensione media infatti di uno spazio per bambini e famiglie è pari ad una capacità ricettiva di 26 posti.

Per quanto riguarda le figure professionali, previste dal regolamento regionale n. 13/2004, gli educatori occupati nei 20 spazi sono 44, con una media di 2 operatori per ogni servizio. A livello regionale risulta che l'educatore lavora in media 4 ore al giorno e che nel 42% dei casi possiede un diploma di maturità magistrale o liceo psico-socio-pedagogico, per il 32% altro studio attinente e per il 21% ha una laurea in scienze dell'educazione e della formazione. Il coordinatore pedagogico è presente nel 95% dei servizi mentre è quasi totalmente assente l'insegnante di sostegno ai bambini disabili (Tabella 7.3).

Si può inoltre rilevare che in tutti gli spazi per bambini, bambine e famiglie viene attivato un progetto educativo, definito annualmente nel 75% dei casi; percentuale minore rispetto a quella che risulta per la totalità dei servizi censiti che è del 94%. Invece per quanto riguarda l'attivazione della carta dei servizi solo nel 58,33% ciò avviene, sul 77,58% dei rispondenti totali.

Appendice: Strumenti e metodi

Maria Elena Tartari

La "Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia" relativa all'anno educativo 2009-2010 rappresenta l'edizione consolidata ed evoluta della prima rilevazione svolta nell'anno educativo 2007-2008.

Questa è a carattere censuario e ha preso in considerazione le unità di offerta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati (risultanti dalla Banca Dati degli Enti e Servizi dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali delle seguenti tipologie: Nidi, Centri per l'infanzia con pasto e sonno, Sezioni primavera, Centri per l'infanzia senza pasto e sonno e Spazi per bambini e famiglie con utenza in età 0-2 anni compiuti) e gli Enti (Comuni o loro forme associative) titolari di servizi o di convenzioni con servizi a titolarità privata.

L'universo di riferimento dei servizi contava un totale di 316 unità di offerta e l'universo degli Enti invece ne contava 115. Il tasso di risposta ha raggiunto livelli molto soddisfacenti sia per il collettivo degli Enti (92%) che per il collettivo dei servizi (82%).

Sono stati somministrati due questionari, un questionario agli Enti e un questionario ai Servizi, con possibilità di restituzione dei dati sia in forma cartacea sia in forma elettronica per mezzo di apposito applicativo web.

Il trattamento dei dati ha previsto una serie di procedure volte sia ad individuare e correggere valori anomali, sia ad imputare dati mancanti; anche il riporto all'universo è stato effettuato attraverso tecniche di imputazione.

I dati esposti in questo rapporto sono riferiti ad analisi sulle singole unità di offerta (servizi) e sui bambini iscritti per i quali i servizi hanno fornito i dati individuali richiesti nell'apposita sezione.

Una rassegna di tavole di dati dettagliate per CATEGORIE E TIPOLOGIE DI SERVIZIO (TABELLA 1 E TABELLA 2), per DIMENSIONI DEL SERVIZIO (TABELLA 3), per TEMPI GIORNALIERI DI APERTURA (TABELLA 4) e per TERRITORI (TABELLA 5) è pubblicata sul sito web del Sistema informativo statistico regionale alla pagina:

<http://statistica.regione.marche.it/Home/DatiProdotti/TavoleStatistiche/tabid/58/Default.aspx>

Il questionario di rilevazione è pubblicato sul sito web:

<http://www.sistar.marche.it/Indagini/ArchivioIndagini/RilevazioneSocioeducativi/Documentazione/tabid/128/Default.aspx>

Tabella 1

| | |
|------------------------------|---|
| Categoria di servizio | |
| Comunale | Servizio il cui titolare è un Comune singolo o associato (Unione di Comuni, Consorzio di Comuni) |
| Privato convenzionato | Servizio il cui titolare è un soggetto privato e gestisce una parte dei posti in convenzione con un Comune (singolo o associato) |
| Privato | Servizio il cui titolare è un soggetto privato. |
| Sezione primavera | Servizio a titolarità di un istituto scolastico o a titolarità di un Comune o di un privato, attivato autonomamente, ossia non all'interno di un'altra unità di offerta (nido o centro per l'infanzia senza pasto e sonno). |

Tabella 2

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipologia di servizio | |
| Nido d'infanzia | Struttura educativa che accoglie bambini in età compresa tra 3 mesi e 3 anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro e promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo. Sono compresi i nidi aziendali (L.R. 9 del 7/5/03 art. 7 comma 1). |
| Centro con pasto e sonno | Strutture che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni. Svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. L'offerta di servizio prevede che i bambini possano mangiare e dormire nel centro. (L.R. 9 del 7/5/03 art. 7 comma 2). |
| Centro senza pasto e sonno | Strutture che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni. Svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. L'offerta di servizio non prevede che i bambini possano mangiare e dormire nel centro. Tipo di struttura istituito dalla LR 9 nel quale sono confluiti i servizi prima denominati "Servizi integrativi per la prima infanzia", quali ad es.: Baby park. |
| Sezione primavera | Servizio educativo a carattere sperimentale per la primissima infanzia che, oltre a costituire una risposta ad una diffusa esigenza sociale, vuole offrire ai bambini al di sotto dei tre anni di età un qualificato momento di preparazione e introduzione alla scuola dell'infanzia. Viene attivato all'interno di un nido o all'interno di una scuola materna. |
| Spazi per bambini e famiglie | Spazi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio. (L.R. 9 del 7/5/03 art. 7 comma 3). |

Tabella 3

| | |
|--------------------------------|---|
| Dimensione del servizio | |
| Piccolo | Servizio con 20 posti o meno |
| Medio | Servizio con numero di posti compreso tra 21 e 40 |
| Medio-Grande | Servizio con numero di posti compreso tra 41 e 60 |
| Grande | Servizio con numero di posti maggiore di 60 |

Tabella 4

| | |
|---|---|
| Tempo di apertura giornaliero del servizio | |
| Tempo pieno | Servizio con orario di apertura uguale o superiore alle 40 ore settimanali. |
| Tempo parziale | Servizio con orario di apertura inferiore a 40 ore settimanali. |

Tabella 5

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Territori: Aree vaste e Ambiti territoriali sociali | | | |
| ATS 01 - Pesaro | Area Vasta 1 Pesaro | ATS 14 - Civitanova Marche | Area Vasta 3 Macerata |
| ATS 03 - Catria e Nerone | | ATS 15 - Macerata | |
| ATS 04 - Urbino | | ATS 16 - Monti Azzurri | |
| ATS 05 - Montefeltro | | ATS 17 - Alte Valli Potenza-Esino | |
| ATS 06 - Fano | | ATS 18 - Camerino | |
| ATS 07 - Fossombrone | | ATS 19 - Fermo | |
| | | | ATS 20 - Porto Sant'Elpidio |
| ATS 08 - Senigallia | Area Vasta 2 Ancona | ATS 21 - San Benedetto del Tronto | Area Vasta 5 Ascoli Piceno |
| ATS 09 - Jesi | | ATS 22 - Ascoli Piceno | |
| ATS 10 - Fabriano | | ATS 23 - Spinetoli | |
| ATS 11 - Ancona | | ATS 24 - Amandola | |
| ATS 12 - Falconara Marittima | | | |
| ATS 13 - Osimo | | | |

Note al capitolo 1

1. Struttura educativa che accoglie bambini in età compresa tra 3 mesi e 3 anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorire lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro e promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo. Sono compresi i nidi aziendali - L.R. 9 del 7/5/03 art. 7 comma 1
2. Strutture che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni. Svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. L'offerta di servizio prevede che i bambini possano mangiare e dormire nel centro - L.R. 9 del 7/5/03 art. 7 comma 2.
3. Servizio educativo a carattere sperimentale per la primissima infanzia che, oltre a costituire una risposta ad una diffusa esigenza sociale, vuole offrire ai bambini al di sotto dei tre anni di età un qualificato momento di preparazione e introduzione alla scuola dell'infanzia. Viene attivato all'interno di un nido o all'interno di una scuola materna.
4. Strutture che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni. Svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. L'offerta di servizio non prevede che i bambini possano mangiare e dormire nel centro. Tipo di struttura istituito dalla LR 9 nel quale sono confluiti i servizi prima denominati "Servizi integrativi per la prima infanzia", quali ad es.: Baby park
5. Spazi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio - L.R. 9 del 7/5/03 art. 7 comma 3
6. Il conteggio delle sezioni primavera fa riferimento alle unità di offerta indipendenti, ossia non collocate all'interno di servizi educativi per la prima infanzia. Infatti all'interno di alcuni nidi e centri per l'infanzia con pasto e sono una parte dei posti autorizzati sono finanziati come sezioni primavera. Una quantificazione degli stessi è riportata nella Tabella 1 e ripresa nel Focus: Sezioni Primavera.
7. La rilevazione relativa all'anno educativo 2007-2008 non prevedeva la categoria Spazi per bambini e famiglie.

Note al capitolo 5

1. I casi di studio sono stati individuati in base alla completezza del dato, assenza di eccezionalità (come la presenza di posti primavera, di personale impiegato a tempo parziale o con apertura a tempo parziale), pertanto i passaggi seguiti per l'individuazione dei casi di studio sono stati i seguenti:
 Selezione dei soli servizi con categoria: nidi e centri con pasto e sonno;
 Esclusione dei nidi/centri con apertura a tempo parziale e/o con personale a tempo parziale;
 Esclusione di tutti i servizi con "campo non compilato" alla voce: spesa educatori;
 Eliminazione dei casi anomali (spesa media annuale per operatore > a 40 mila euro e < di 10 mila euro);
2. Distribuzione dei casi per macroaree:
 Nord (provincia di Pesaro e Urbino): 3 nidi di dimensione medio - medio/grande a titolarità e gestione comunale; 1 nido di dimensione media a titolarità privata convenzionata.
 Centro (provincia di Ancona e Macerata): 9 nidi di dimensione medio - medio/grande a titolarità e gestione comunale; 3 nidi di dimensione media a titolarità privata convenzionata.
 Sud (provincia di Fermo e Ascoli Piceno): 8 nidi di dimensione medio - medio grandi a titolarità e gestione comunale; 3 nidi di dimensione media a titolarità privata convenzionata.
3. Soltanto un nido su 20 nidi comunali ha compilato la voce "Affitti" e solo 3 nidi su 20 comunali hanno compilato la voce "Ammortamenti".
4. Nel calcolare il costo medio per ora bambino è stata stimata un'apertura annuale del nido di 44 settimane, mentre per l'orario settimanale si è fatto riferimento al "totale ore settimanali" indicate dalle singole strutture.

Note al capitolo 6 Focus

1. La Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali ha approvato il 14 giugno 2007 l'accordo quadro per l'avvio della sperimentazione di sezioni primavera, cioè di strutture educative pensate e destinate a bambini dai 24 ai 36 mesi

Note all'appendice

1. Gli Spazi per bambini e famiglie con utenza 0-2 anni compiuti sono stati selezionati a posteriori, in base alle risposte riportate nel questionario relativamente a tale categoria di utenza dal momento che non è riportata nella lista di base derivata dalla Banca Dati ORPS tale peculiarità; sono stati quindi scartati dall'analisi quelle unità di offerta che hanno dichiarato di non rivolgere il loro servizio a bambini di età inferiore a 3 anni.
2. Il riporto all'universo non è stato effettuato per i dati relativi all'unità di analisi bambini.

Indicazioni pratiche per la costituzione di un asilo nido

I principali passi operativi per la costituzione di un asilo nido sono:

1) Analisi della domanda: conoscere le esigenze dei propri dipendenti rispetto a questo specifico servizio (ad esempio: numero di bambini nella fascia d'età interessata, interesse effettivo dei dipendenti, tempi dedicati al raggiungimento del luogo di lavoro e disponibilità a far percorrere lo stesso tragitto ai propri figli, fascia oraria di interesse, prospettive future di interesse per il servizio, ecc.).

2) Valutazione dell'opportunità di una forma di gestione diretta o indiretta del servizio: ad esempio, a fronte di un numero molto esiguo di richieste potrebbe essere considerata l'opportunità di una gestione differente del progetto, come un asilo nido inter-aziendale, oppure la stipula di una convenzione con una struttura adeguata già esistente a livello locale, oppure ancora, prevedere bonus/sussidi per la frequenza di asili nido a scelta dei dipendenti, ecc.

3) Attivazione dei necessari accordi/informative alle organizzazioni sindacali.

4) Raccolta delle informazioni necessarie per la realizzazione del progetto presso le autorità locali competenti in merito a:

- standard di qualità e di sicurezza definiti dalla normativa in materia;
- autorizzazioni necessarie presso l'amministrazione pubblica locale (Comune/Provincia/Regione; ASL; ecc.);
- modulistica da presentare e tempi richiesti.

5) Definizione delle caratteristiche principali di qualità del servizio nel rispetto della normativa:

- spazi dedicati: interni ed esterni, arredi necessari, vincoli normativi, ecc. Gli spazi rappresentano un aspetto essenziale, in quanto non solo devono riflettere i parametri definiti dalla normativa in materia, ma devono rispettare e soddisfare le esigenze di apprendimento, di interazione e di gioco dei bambini, definiti nel progetto pedagogico;

- materiali di consumo (materiale igienico/sanitario, alimenti, ecc.);
- organizzazione del servizio: modalità di accesso, orari di apertura e di chiusura e relativa flessibilità, eventuali periodi di chiusura, disponibilità per eventuali servizi aggiuntivi (ad esempio: feste per bambini in giorni lavorativi e non lavorativi, ecc.), regole di servizio, turni del personale e sostituzioni;
- personale dedicato, loro competenze, caratteristiche e numerosità (personale educativo, ausiliario, di cucina, coordinatore pedagogico, eventuale personale di supporto: pediatra, addetto amministrativo, ecc.);
- caratteristiche del progetto pedagogico.

6) Identificazione delle voci di costo correlate e delle possibili agevolazioni economiche

Per la realizzazione di servizi dedicati al supporto della conciliazione esistono incentivi economici pubblici, che sono legati a specifici vincoli, requisiti, procedure amministrative, e tempi di erogazione non immediati. Questi incentivi possono tuttavia supportare e far decollare un progetto di conciliazione, e se l'azienda opta per l'utilizzo di un finanziamento economico per la realizzazione del servizio di asilo nido dovrà tenere in considerazione tali aspetti.

Quanto costa

La variabilità rispetto a questi aspetti può essere elevata, e dipende da una molteplicità di fattori:

- disponibilità di spazi propri o necessità di affittare spazi esterni;
- eventuali ristrutturazioni;
- numero di bambini frequentanti e loro segmentazione in fasce di età;
- caratteristiche del servizio offerto e rette applicate.

Vantaggi

Per l'azienda

- un'occasione di attenzione al contesto sociale in cui opera e alle esigenze dei propri collaboratori e dei loro bambini;
- una modalità con cui realizzare un miglioramento del clima e dell'immagine aziendale;
- minore assenteismo;
- una possibilità di costituire rapporti di collaborazione con le amministrazioni locali, potendo talvolta beneficiare di specifiche agevolazioni economiche.

Per i lavoratori

- garantire la possibilità di usufruire di un servizio di cura di qualità per i propri figli, spesso ad un costo vantaggioso rispetto al mercato;
- ridurre i tempi legati all'accompagnamento dei figli agli asili nido, migliorando l'organizzazione quotidiana;
- favorire la condivisione delle responsabilità di cura tra i generi, quando il servizio viene utilizzato dal padre; favorire e supportare il rientro dalla maternità, così come le possibilità di sviluppo professionale e di carriera.

Per i figli dei lavoratori

- frequentare un contesto di relazioni e di apprendimento capace di sostenerne la progressiva crescita individuale e sociale, sperimentando forme di apprendimento con altri bambini e adulti.

Per il territorio

- permette di dare una risposta aggiuntiva alle richieste di servizi di cura dei bambini;
- rappresenta un'occasione attraverso cui costruire rapporti di collaborazione efficaci con le organizzazioni economiche presenti sul territorio;

- può favorire il miglioramento della qualità della vita, riducendo gli spostamenti dedicati all'accompagnamento dei bambini agli asili nido.

I rischi e i punti di attenzione

È necessario porre adeguata **attenzione alle effettive richieste di questo servizio da parte del personale**, soprattutto in prospettiva futura: l'assenza di tale valutazione potrebbe portare alla realizzazione di un investimento (economico, organizzativo, di politiche di gestione delle risorse umane, ecc.) sottoutilizzato. In diversi casi, infatti, le aziende che hanno attivato un asilo nido hanno avuto uno scarso riscontro in termini di utilizzo da parte dei figli del personale. Ad incidere sulla scelta del servizio intervengono molti fattori tra cui la distanza dal luogo di lavoro, la disponibilità dei familiari (nonni), l'organizzazione della famiglia, che non sempre rendono scontata la scelta di avvalersi dell'asilo nido aziendale.

Gli asili nido sono uno strumento molto utile per le donne che lavorano a non rinunciare ad avere un figlio se lo desiderano; tuttavia, vanno sempre tenute in considerazione le possibili resistenze culturali legate alla delega della cura dei figli piccoli, che possono incidere notevolmente **sull'utilizzo effettivo di questo servizio da parte dei genitori**.

L'apertura di un asilo nido aziendale richiede una **progettazione accurata e tempi di realizzazione piuttosto lunghi**: è necessario dunque tenere in considerazione tali aspetti in rapporto alle richieste dei lavoratori dell'azienda, i cui bisogni potrebbero non collimare rispetto ai tempi richiesti per la messa a disposizione del servizio.

Se il progetto è legato a un **finanziamento pubblico**, è necessario tenere presente che questo tipo di contributo è vincolato a specifiche procedure (legate, ad esempio, a bandi, graduatorie, vincoli temporali, standard di qualità, procedure amministrative, ecc.), aspetto che andrà considerato in relazione alla valutazione dell'opportunità di realizzazione del progetto;

La realizzazione di un asilo nido aziendale deve **considerare anche le caratteristiche dell'offerta locale di questo servizio**: stabilire criteri di accesso non competitivi rispetto alle condizioni di mercato (come ad esempio l'onerosità della retta, gli standard qualitativi offerti, la flessibilità dell'orario, ecc.) potrebbe rivelarsi controproducente per l'azienda che effettua questo tipo di investimento;

È necessario valutare con attenzione la modalità di gestione più opportuna: la gestione di un asilo nido può infatti prevedere più soluzioni, e dunque diverse modalità di organizzazione, coinvolgendo altre aziende e/o l'Amministrazione pubblica locale.

Le condizioni necessarie

- a) Coerenza tra investimento economico-organizzativo e richiesta effettiva del servizio da parte dei dipendenti;
- b) Accordo/informativa con i sindacati, soprattutto se il progetto è legato ad un finanziamento pubblico;
- c) Aspetti strutturali ed organizzativi.

La struttura del nido deve:

- rispettare i parametri di qualità definiti dalla normativa e dalla eventuale regolamentazione prevista dai diversi livelli istituzionali (Nazionale/Regionale/Provinciale/Comunale/ASL, ecc.);
- essere collocata in un contesto ambientale che garantisca la salute e il benessere fisico dei bambini e del personale, perciò lontano da ogni sorgente di rumori, fumi, esalazioni, passaggio di camion, ecc.;
- essere separata dagli ambienti di lavoro dell'azienda, con un accesso autonomo;
- essere in una zona protetta e con la disponibilità di uno spazio verde immediatamente adiacente, protetto e sicuro, a esclusivo utilizzo del nido;

- essere dotata di un locale adibito a cucina e di uno adeguato al riposo dei bambini (oscurabile, protetto dai rumori e dai passaggi interni al nido);
- nel caso di accoglimento di bambini piccoli (da 3 a 12 mesi), prevedere una stanza a loro destinata collegata con un bagno (immediatamente adiacente, con una vetrata per consentire al personale di mantenere il contatto con il gruppo anche durante il cambio di un singolo bambino);
- Il progetto pedagogico deve prevedere un'attenta considerazione e specifiche proposte relative alle risorse professionali, agli spazi, alle caratteristiche della struttura e degli ambienti, ai rapporti con i genitori e ai tempi di erogazione del servizio.

d) Accessibilità del servizio da parte dei genitori:

orari del servizio; periodi di chiusura; rette applicate. Le scelte e le soluzioni relative all'organizzazione dei turni del personale educativo ed ausiliario, le modalità di accesso e di regolamentazione della frequenza, la strutturazione dell'offerta rispetto alla domanda, le forme di partecipazione dei genitori alla vita e alla gestione del nido e ogni altro aspetto relativo all'organizzazione del servizio vanno strutturati in modo coerente rispetto ai presupposti assunti nel modello pedagogico.

Fonti bibliografiche:

<http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/43815.pdf>
<http://www.progettoasilonido.org/index.php/teoria-e-pratica-al-nido/integrazione/163-disabilita-al-nido-leggi-e-norme>
<http://www.progettoasilonido.org/index.php/teoria-e-pratica-al-nido/integrazione/163-disabilita-al-nido-leggi-e-norme>
http://www.repubblica.it/scuola/2015/02/24/news/la_rivoluzione_degli_asili_pi_posti_e_addio_stangate_cos_cambia_la_scuola_per_i_bimbi_fino_a_6_anni-108059683/

Regione Marche – Osservatorio Regionale Politiche Sociali *I nidi e i centri per l'infanzia nelle Marche – Analisi dei dati inerenti la “Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia” Anno educativo 2009/2010* in <http://orps.regione.marche.it>
<http://www.italialavoro.it>

Progettualità per una rete di asili nido negli ospedali delle Marche

Franco De Felice

Organizzazione e gestione servizi socio educativi, Università di Urbino

Evoluzione storico-normativa dei servizi educativi per l'infanzia

Per comprendere l'evoluzione dei servizi educativi per l'infanzia in Italia, dobbiamo fare riferimento alle grandi trasformazioni sociali dell'ultimo secolo; le trasformazioni delle modalità di cura ed educazione dei bambini sono fortemente collegate all'evoluzione di una società loro circostante.

Il passaggio da una società contadina ad una società industriale e postindustriale, la famiglia che cambia l'impostazione prevalentemente patriarcale e l'inserimento della donna nel mondo del lavoro, pongono improvvisamente il problema della custodia e della cura dei bambini. Nascono così gli asili nido, nella maggior parte opere filantropiche della borghesia liberale e del clero.

Il primo intervento di notorietà pubblica, nasce durante il fascismo con la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, che istituisce "L'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia" (l'O.N.M.I.), istituita come atto di beneficenza pubblica per l'incremento demografico perseguito dal regime fascista.

Questa istituzione resterà immutata fino al 1975, anno in cui verrà sciolta con l'entrata in vigore della prima legge nazionale sugli asili pubblici. Le caratteristiche degli asili O.N.M.I.:

- aveva un carattere totalmente assistenziale;
- non si rivolgeva a tutti i bambini da 0 a 3 anni, ma esclusi-

vamente ai bambini provenienti dalle famiglie bisognose, avendo come unico obiettivo il loro alloggio e custodia;

- l'intervento era solamente igienico-sanitario, senza considerare i bisogni affettivi, relazionali, di esplorazione e di conoscenza del bambino;
- la formazione professionale era di tipo ospedaliero (infermiera, puericultrice) con la mansione di sorveglianza, vigilanza e di cura dell'igiene.

Mancava la dimensione educativa del servizio, mostrata anche dagli aspetti strutturali, dall'assetto organizzativo, dalla scelta del personale e dai ruoli al suo interno.

Le prescrizioni erano molto precise: "I bambini si lasciano all'ingresso del nido, li vengono spogliati dai propri abiti, per indossare il grembiolino dell'istituzione".

A livello mondiale ci sono stati alcuni tentativi innovativi di superare l'esclusiva concezione assistenziale delle strutture per l'infanzia: esempio di avanguardia è stato l'Asilo Sperimentale di Mosca di Vera Schmidt – 1922 –, fino ai "Comuni Infantili di Francoforte e di Stoccarda" del 1968, nati dai movimenti di contestazione giovanile.

Veniva offerta un'educazione collettiva della prima infanzia, su basi psicanalitiche (nel primo caso), una pedagogia antiautoritaria con il coinvolgimento sociale della partecipazione esterna (insegnanti, architetti, giornalisti, fotografi), nel secondo caso.

In Italia, il tentativo di una pedagogia antiautoritaria, viene fatto da Maria Montessori (1907), con la "Casa del Bambino" a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, eliminando la cattedra ed il banco di scuola. La sua è stata una pedagogia attiva, centrata sulla valorizzazione delle famiglie e del quartiere (specialmente nei confronti dei più bisognosi). Nei primi anni del periodo postbellico, nel fervore della ricostruzione, si assiste ad una richiesta, sempre maggiore, anche di manodopera femminile, con la conseguente creazione dei nidi aziendali, accanto ai nidi ONMI, nel quadro della "tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri" (legge n.860 del 26 agosto 1950). Una grande conquista civile con alcune inadeguatezze di natura politica e sociale, infatti con

questa legge non vengono tutelate tutte le mamme lavoratrici, essendo escluse le mamme artigiane, mezzadre e commercianti.

L'UDI (Unione Donne Italiane), presenterà nel 1960 al Parlamento, una proposta di legge in cui si chiede il trasferimento agli enti locali delle funzioni dell'ONMI e l'istituzione di 2500 asili nido.

Nel 1971 viene varata la legge 1044, che stabilisce un piano quinquennale per la realizzazione di 3800 asili nidi comunali dislocati sul territorio nazionale.

L'avvenimento è rivoluzionario in senso che, per la prima volta in Italia, lo Stato si assume un impegno nel campo dell'educazione della prima infanzia, e non più come atto di mera beneficenza pubblica; quando nel 1975 entra in vigore, i nidi OMNI cessano di esistere.

Legge n.1044 del 6 dicembre 1971: legge istitutiva degli asili nido comunali in Italia

Le fonti normative che disciplinano le attività degli asili nido, sono da individuare nella legge 1044 del dicembre 1971 (*Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato*) e nelle leggi regionali emanate a seguito della legge 1044.

Questa legge prevedeva la realizzazione di 3.800 asili nido comunali dislocati sul territorio nazionale.

Secondo questa legge, l'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico e questi hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle Regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai Comuni.

I contributi sono di due tipi: il primo, viene erogato quale concorso

alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo nido; il secondo, erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo nido.

Quest'ultimo contributo viene erogato con preferenza a quegli asili-nido per i quali è stato erogato il primo contributo, nonché per quelli gestiti da enti locali.

Tali contributi, possono essere integrati dalle regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

Il Ministero della Sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido.

Le regioni tenendo conto delle richieste, elaborano il piano annuale degli asili nido, fissando le priorità di intervento e le norme e i tempi di attuazione.

Il piano regionale è trasmesso al Ministero della Sanità entro il 31 ottobre di ogni anno.

La regione fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:

- 1) rispondere sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;
- 2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
- 3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;
- 4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo-nido.

Con la "1044" si ha il passaggio da nido assistenziale a nido educativo; un passaggio lento, difficile e complesso;

- per la prima volta in Italia, lo Stato si assume un impegno nel campo dell'educazione per la prima infanzia e non più come atto di beneficenza pubblica;

- permangono i concetti di assistenza e di custodia, anche se vengono compensati dai criteri più generali della legge che prevede l'istituzione della partecipazione della famiglia e delle organizzazioni sociali presenti nel territorio alla gestione del servizio;
- prevede un personale qualificato, in grado di garantire non solo assistenza sanitaria, ma anche un intervento psicopedagogico sul bambino;
- nelle applicazioni regionali, come si vedrà nelle prossime analisi, si introduce anche il diritto di ogni bambino al nido, senza alcuna discriminazione verso i bambini portatori di handicap, (quando anche la legge 444 sull'ordinamento delle scuole materne statali prevedeva l'istituzione di scuole speciali);
- la regione ha il compito della qualificazione e dell'aggiornamento del personale sulla base delle esigenze territoriali e si supera la divisione rigida dei ruoli e delle gerarchie all'interno della struttura educativa, introducendo il concetto di gruppo educativo;

L'analisi di questa legge è improponibile senza un preciso collegamento con le leggi regionali e con i regolamenti comunali creati per tale scopo; questi tre strumenti normativi sono strettamente correlati, rimandano l'uno all'altro.

Il decentramento voluto dalla legge 1044, non si ferma alle Regioni, ma si estende anche ai Comuni.

Lo strumento normativo, attraverso il quale i Comuni espletano la loro funzione di gestione dei nidi, è il regolamento comunale: un complesso di norme deliberate dai singoli consigli comunali (o consorziali) che disciplinano l'attività degli asili nido nell'ambito di quanto è stabilito dalla legge quadro regionale, ed in conformità con questa.

Legge Regionale delle Marche 13 maggio 2003, n.9

Disciplina la realizzazione e la gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie; è composta da 22 articoli.

I destinatari di questa legge, sono i bambini e le bambine, gli adolescenti e le adolescenti, residenti o dimoranti nella regione e la finalità è quella di promuovere e disciplinare i servizi per l'infanzia e l'adolescenza, individuare luoghi di formazione e di sviluppo della personalità, favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Vengono elencate quelle che devono essere le attività della regione:

- promuovere la collaborazione di soggetti pubblici e privati al fine di realizzare interventi socio educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
- adeguare le strutture ai requisiti previsti dalla legge;
- proporre e adattare nuove tipologie di servizi.

Vengono poi definite le attività degli ambiti territoriali: al Comitato dei Sindaci spetta di definire il programma di attuazione dei servizi, fissare gli orari dei servizi, i criteri per l'accesso e le modalità di gestione. Ai Comuni spetta di provvedere all'autorizzazione e all'accreditamento dei servizi; esercitare la vigilanza sul funzionamento di questi (prevenzione sanitaria e la vigilanza igienico sanitaria, garantire la più ampia informazione sui servizi).

Nell'art.6. vengono individuate quelle che devono essere le attività e gli interventi dei servizi:

- promozione e sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti,
- sostegno alle giovani coppie promovendo anche la reciprocità tra minori e adulti attraverso forme di aggregazione che permettano il confronto tra bambini adolescenti genitori e figure parentali.

Rientrano tra i servizi i nidi d'infanzia, i centri per l'infanzia e altri come ad esempio gli spazi per bambini e bambine e famiglie, i centri di aggregazione per bambini e adolescenti, ed i servizi itineranti.

L'art. 7, dà la definizione del nido d'infanzia: “è *nido d'infanzia il ser-*

vizio socio-educativo di interesse pubblico o privato che nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell'ente locale, accoglie bambini e bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita”.

Nell'art.6 inoltre troviamo la suddivisione dei servizi per l'infanzia in: nidi d'infanzia e centri per l'infanzia.

Mentre i primi sono classificati come servizi tradizionali, gli altri vengono classificati come servizi integrativi volti a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziati alle esigenze dei bambini e delle famiglie, attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo.

Sono quindi *centri per l'infanzia* i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono funzioni previste per il nido d'infanzia in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee.

Avendo un'organizzazione più flessibile possiamo trovare sia servizi comprendenti pasto e sonno, sia servizi senza pasto e sonno o “nido a tempo”, e l'art. 8 stabilisce i gestori di tali servizi:

- I Comuni anche in forma associata;
- Soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi dell'articolo 14 o accreditati ai sensi dell'articolo 15.

I servizi nido i centri per l'infanzia, gli spazi per bambini e bambine devono essere di norma localizzati in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune e disposti lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti. L'art.10, definisce il modo in cui devono essere articolati gli spazi interni ed esterni dei servizi nidi, centri d'infanzia.

Questo lavoro di suddivisione degli spazi va fatto tenendo conto di quelle che sono le esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizioni di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.

Gli edifici utilizzati per svolgere tali servizi non devono presentare barriere architettoniche che possano impedire l'accesso e la frequenza.

L'attività dei servizi deve rispettare nella sua organizzazione le condizioni socio economiche e le esigenze dell'utenza.

Molto importante nei nidi d'infanzia è il rapporto educatore e posto bambino che deve essere di 1 a 7 vale a dire un educatore ogni sette bambini.

La ricettività, cioè il numero massimo di utenti che possono essere ospitati, vengono fissati nel regolamento di attuazione della legge. Il regolamento di attuazione determina inoltre i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione va richiesta per aprire o modificare i servizi qualora comporti variazioni dei requisiti stabiliti dal regolamento.

Per ottenere l'accreditamento il servizio deve possedere dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti negli articoli 9, 10, 11, 12 del regolamento di attuazione.

Attraverso l'accreditamento, si può accedere alle risorse pubbliche (finanziamenti regionali) e si possono gestire servizi per conto di enti pubblici.

Le figure professionali dei servizi vengono distinti dalla presente legge in: educatori e addetti ai servizi, che devono operare secondo il metodo di gruppo in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali.

Il personale deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento di cui all'art. 13.

Oltre agli educatori e agli addetti ai servizi vengono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità educativa e la qualità degli interventi.

La presente legge 9/2003 prevede per i servizi di asilo nido e centri per l'infanzia la prevenzione sanitaria, che deve essere assicurata dall'azienda A.S.L. competente per territorio.

Le aziende A.S.L. possono altresì collaborare con i comuni nei progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini, promovendo e facilitando l'inserimento dei disabili e dei disagiati.

La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi sono esercitati dal comune (ove è localizzato il servizio), che deve effettuare ispezioni almeno una volta l'anno.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie e i contributi regionali, la legge prevede che alla realizzazione e alla gestione dei servizi concorrono risorse economiche dello Stato della Regione, degli enti locali e dei privati. La Regione assegna ai Comuni contributi annuali per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia.

I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e modalità preventivamente definiti dalla giunta regionale e i comuni cofinanziano gli interventi in conformità a quanto previsto nel piano di zona.

Regolamento Regionale 22 dicembre 2004 n. 13.

Il regolamento regionale del 22 dicembre 2004 n.13 in attuazione della Legge Regionale sopraindicata, ha come oggetto quello di definire i requisiti e le modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie.

In questo contesto prenderemo in esame solo i servizi per l'infanzia: asili nido e centri per l'infanzia sia pubblici sia privati.

“I servizi previsti dalla legge devono essere orientati a favorire l'integrazione sociale ed educativa dei minori disabili tenendo conto delle norme e degli atti emanati dalla Regione.”

L'art. 2, contiene i requisiti strutturali generali; i servizi devono usufruire di strutture poste su uno stesso piano o comunque, se a più

piani, i bambini e le bambine formano gruppi omogenei sullo stesso; deve essere garantita la salubrità e la sicurezza dei locali; i materiali e gli arredi delle strutture devono garantire la massima sicurezza, la massima igiene e il superamento di qualsiasi barriera architettonica che possa impedire l'utilizzo del servizio ai diversamente abili.

L'art. 3, contiene i requisiti strutturali dei nidi d'infanzia: "la superficie interna destinata ai bambini non deve essere inferiore ai sette metri quadrati per ogni singolo utente comprensiva anche delle superfici destinate all'ingresso ed ai servizi igienici."

Qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico.

I locali per l'igiene personale dei bambini/e devono prevedere un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni sei utenti.

I nidi devono prevedere una cucina e zone addette per i pasti; là dove il servizio non disponga di cucina interna, strutture esterne autorizzate dal Servizio Sanitario Locale provvedono ai pasti e prevedono una dieta approvata dai medesimi servizi.

Debbono essere presenti ufficio, locali per spogliatoi e servizi igienici per il personale, lavanderia qualora non si utilizzi il servizio esterno, locali per deposito e sgombrò.

Bambini/e devono accedere facilmente agli spazi esterni, che devono essere organizzati come ambiente educativo.

Ogni utente deve possedere un'area ludica esterna non inferiore ai sei metri quadrati.

Nei nidi già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento e in quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.

Gli spazi esterni devono essere recintati; l'area parcheggio e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini/e.

L'art. 4, stabilisce i requisiti strutturali dei centri per l'infanzia: I centri per l'infanzia sono articolati in spazi interni ed esterni, gli spazi interni

devono essere strutturati in modo da garantire ai bambini un'agevole fruizione di tutti gli ambienti loro assegnati e di un facile accesso verso l'esterno.

La superficie dell'area interna destinata ad ogni bambino non deve essere inferiore ai 4 metri quadrati comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso e ai servizi igienici.

Qualora l'accesso avvenga direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per isolamento termico.

I locali per l'igiene personale dei bambini devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni 6 utenti.

Negli spazi interni devono essere presenti: un ufficio, locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale, la lavanderia se non si utilizza il servizio esterno, locali di deposito e sgombro.

Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili ai bambini e organizzati con arredi e attrezzature idonei ed avere una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.

L'art. 8, definisce l'organizzazione e la ricettività dei nidi d'infanzia. I nidi d'infanzia privilegiano un lavoro per piccoli gruppi con l'educatore come figura stabile di riferimento sia per i bambini che per le famiglie. A seconda delle scelte pedagogiche i bambini possono essere organizzati in sezioni in base a criteri relativi all'omogeneità o all'eterogeneità dell'età.

Gli spazi dei nidi destinati ai bambini devono essere distribuiti in idonei locali unici o separati, adibiti a:

- a) attività educative e ludiche individuali e di gruppo;
- b) pranzo;
- c) riposo, ove previsto.

La ricettività dei nidi d'infanzia varia da un minimo di 18 ad un massimo di 60 posti. Il rapporto educatore/ bambino è di 1 a 7.

Per i centri d'infanzia l'organizzazione è la stessa ma ha una forma più flessibile, la ricettività varia da un minimo di 5 ad un massimo di 40 posti, il rapporto educatore /bambino è di 1 a 8; ove previsti il pasto e il riposo il rapporto è di 1 a 7 come per gli asili nido.

Nell'art. 13, vengono definite le figure professionali, esse hanno come obiettivo quello di promuovere e sostenere il benessere dei bambini e delle loro famiglie.

Tra le figure professionali troviamo gli educatori, i coordinatori e gli addetti ai servizi:

– gli educatori devono possedere la laurea in scienze dell'educazione e della formazione o corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia, o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico;

– i coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative devono essere in possesso della laurea nella (classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi);

– gli addetti ai servizi devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo, il personale addetto alla preparazione dei pasti deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto alberghiero o attestato di qualifica a corsi di formazione professionale riconosciuto dalla Regione.

Il personale non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi o maltrattamenti, deve possedere una certificazione sanitaria che attesti l'idoneità allo svolgimento dell'attività.

L'art.18 definisce quelli che devono essere i requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento:

- collaborazione con altri servizi educativi del territorio;
- incontri di formazione tra il personale e le scuole dell'infanzia;
- predisposizione della carta dei servizi contenente: il progetto organizzativo del servizio, la partecipazione delle famiglie, le metodologie e gli strumenti per la valutazione della qualità del servizio;
- documentazione dell'attività.

Il regolamento prevede anche la gestione dei servizi. Allo scopo di garantire una gestione trasparente, il Comitato dei sindaci si avvale del comitato territoriale formato dai rappresentanti dei comuni dell'ambito territoriale, del distretto sanitario delle organizzazioni di volontariato e imprenditoriali che operano nel territorio, degli operatori di servizi educativi, delle famiglie.

Il comitato dei sindaci predispose il programma di attuazione dei servizi avvalendosi della collaborazione del coordinatore di ambito e del Direttore del Distretto Sanitario di riferimento.

Il Comitato dei Sindaci per garantire il costante adeguamento dei servizi definisce forme di consultazione per valutare le prestazioni fornite.

I soggetti che intendono chiedere l'autorizzazione per l'apertura di un servizio educativo devono inoltrare la domanda al Comune competente, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti strutturali, il progetto educativo, la planimetria dei locali ed il regolamento di funzionamento del servizio contenente in particolare le modalità di accesso e le tariffe a carico degli utenti.

Il Comune effettua verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione e nel caso venga riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune, diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni.

Nel caso in cui le ritenga insufficienti ordina la sospensione dell'autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che ne hanno determinato il provvedimento.

L'autorizzazione decade qualora i requisiti mancanti non siano stati reintegrati, con l'estinzione della persona giuridica autorizzata.

L'autorizzazione sarà revocata in caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme della legge o del presente regolamento.

Oltre all'autorizzazione il titolare del servizio può richiedere l'accreditamento attraverso una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità, già elencati nell'art. 18.

L'accreditamento ha durata triennale e novanta giorni prima della scadenza deve essere presentata al comune la domanda di rinnovo.

Regolamento Regionale 28 luglio 2008 n. 1 (modifiche al regolamento 13/2004)

Art.1 (Modifiche all'articolo 14 del regolamento 13/2004)

Art.2 (Modifica all'articolo 15 del regolamento 13/2004)

Art.3 (Modifica all'articolo 17 del regolamento 13/2004)

Art.1

(Modifiche all'articolo 14 del regolamento 13/2004)

Il comma 1 dell'articolo 14 del regolamento regionale 22 dicembre 2004, n.13 "requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglia di cui alla l.r. 13 maggio 2003, n.9" è sostituito dal seguente:

1. "Gli educatori devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente."
2. Al comma 2 dell'articolo 14 del regolamento regionale 13/2004 le parole: "In via transitoria e fino al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono validi per l'accesso al ruolo di educatore" sono sostituite dalle seguenti: "Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008".

Art.2

(Modifica all'articolo 15 del regolamento 13/2004)

Il comma 1 dell'articolo 15 del regolamento regionale 13/2004 è sostituito dal seguente:

1. "I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative di cui l'articolo 12, comma 3, della legge, devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente."

Art.3

(Modifica all'articolo 17 del regolamento 13/2004)

Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale 13/2004 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La lettera a) del comma 1 si applica altresì ai soggetti privati individuati all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge.”.

I nidi nelle Marche

In base ai dati in nostro possesso (rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia – anno educativo 2009/2010 – Osservatorio Regionale Politiche Sociali della regione Marche – anno 2012) risulta nelle Marche, nel periodo 2009/2010, la presenza di un sistema dei servizi educativi per la prima infanzia composto da n. 180 nidi di infanzia; n. 78 centri per l'infanzia con pasto e sonno; n. 12 sezioni primavera; n. 26 centri per l'infanzia senza pasto e sonno. Di fatto sono disponibili n. 22 posti per ogni 100 bambini di età compresa da 0 a 3 anni (contro i 33 previsti dall'obiettivo di Lisbona). Viene comunque evidenziato un notevole trend di crescita.

I bambini marchigiani da 0 a 3 anni non compiuti erano, al 01/01/2010, 42.903 e 7.470 di essi risultavano iscritti a servizi socio-educativi per la prima infanzia nell'anno educativo 2009-2010. I dati determinano un tasso di iscrizione del 17,4%, che va letto in parallelo all'indice di dotazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: 22,0%.

La titolarità di questi servizi è prevalentemente pubblica (comuni singoli o associati): il 52% dei servizi corrisponde al 62% dei posti complessivi. Inoltre gli enti locali acquistano posti da titolari privati, attraverso convenzionamento, per un ulteriore 16% dei posti complessivi. Gran parte dei servizi a titolarità pubblica sono affidati, tramite convenzioni, a cooperative sociali.

La rete dei servizi educativi per la prima infanzia marchigiana è composta prevalentemente (83%) di unità di offerta di medie e piccole

dimensioni: sono 160 quelle tra 21 e 40 posti e 101 quelle con meno di 21 posti. Poche (il 15%) sono le unità di offerta di dimensioni medio-grandi (da 41 a 60 posti), rari i casi con oltre 60 posti, solo 7. I servizi offrono opportunità di utilizzo prevalentemente a tempo pieno, l'82% dei posti.

In termini di durata della apertura giornaliera, i nidi assolvono ad un'accoglienza superiore a 9 ore giornaliere per circa i tre quarti dell'offerta, (il 74% dei posti nei nidi d'infanzia e il 60% dei posti nei centri con pasto e sonno sono aperti oltre le 9 ore al giorno). L'apertura standard, ossia su 5 giorni a settimana, è quella prevalente; il 9% dei servizi (sono 28) è aperto 6 giorni a settimana. I servizi sono garantiti da settembre a giugno con un prolungamento estivo straordinario nel mese di luglio, un servizio su 10 circa (11%) è aperto anche nel mese di agosto.

Realizzare un nido aziendale

Realizzare un asilo nido rappresenta per l'azienda sicuramente una forma di attenzione verso i propri dipendenti e i loro bambini, favorisce il miglioramento della qualità della vita (lavorativa e non), il rientro al lavoro delle lavoratrici dopo una maternità e crea una forma di "fidelizzazione" delle risorse umane. Inoltre l'immagine di un'azienda "family friendly" ne risulta sicuramente rafforzata. I requisiti organizzativi e strutturali possono variare in base alla normativa regionale in cui il servizio insiste.

In base alla Legge Regione Marche n. 9/2003 e del Regolamento Regionale delle Marche n. 13/2004 è nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita.

Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.

Tale servizio deve essere di norma localizzato in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune. Lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti. Gli spazi interni sono strutturati in modo da permettere ai bambini e alle bambine l'agevole fruizione di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché da garantire un facile accesso all'area esterna. La superficie utile dell'area destinata ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a sette metri quadrati per bambino, comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso ed ai servizi igienici.

L'ingresso deve permettere un'idonea accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico. I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni sei bambini o bambine divezzi. Ove sia prevista la sezione lattanti, il locale deve essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà prevedere una vaschetta e un fasciatoio.

I nidi d'infanzia devono prevedere una cucina con vani accessori adibiti e zone idonee per il pasto, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene degli alimenti. In caso di somministrazione di pasti forniti

dall'esterno a bambini e bambine di età superiore a dodici mesi, è previsto un terminale di cucina attrezzato atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e l'ideale distribuzione dello stesso. I pasti forniti dall'esterno sono preparati in strutture autorizzate dai servizi sanitari competenti in base ad una dieta approvata dai medesimi servizi. Negli spazi interni sono altresì individuati i seguenti servizi generali:

- a) un ufficio;
- b) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- c) una lavanderia opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- d) idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali di cui alla lettera b).

Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine devono essere organizzati come ambiente educativo, con arredi e attrezzature adeguate. L'area destinata alla zona ludica non può essere inferiore a sei metri quadrati per bambino o bambina. Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di famiglie con bambini e bambine non utenti. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini e delle bambine.

L'attività del servizio è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.

Gli educatori devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.

Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008 i seguenti titoli di studio:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- c) diploma di maturità magistrale;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico;
- e) diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili;
- f) altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche.

In deroga a quanto sopra stabilito, il Regolamento Regionale n. 1/2008, prevede che può svolgere le funzioni di educatore il personale che abbia prestato servizio, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento, per almeno centottanta giorni maturati, anche in modo non continuativo, nel ruolo specifico presso servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza.

I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.

È compito dei coordinatori supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione. Il coordinatore collabora alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi.

Gli addetti ai servizi devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo. Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in possesso di diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero per l'indirizzo operatore di cucina o di attestato di qualifi-

ca rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. I nidi d'infanzia privilegiano un lavoro per piccoli gruppi di bambini e bambine, con l'educatore come figura stabile di riferimento per i bambini e le bambine e per le famiglie e sono organizzati in sezioni. La sezione rappresenta l'unità minima del nido e può essere organizzata in base a criteri relativi all'omogeneità dell'età e allo sviluppo globale dei bambini e delle bambine o alla loro eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche e la specifica progettazione educativa. Gli spazi dei nidi destinati ai bambini e alle bambine devono essere distribuiti in idonei locali unici o separati, adibiti a:

- a) attività educative e ludiche individuali e di gruppo;
- b) pranzo;
- c) riposo, ove previsto.

L'organizzazione delle attività deve rispondere a criteri di flessibilità, nel rispetto dei diritti dell'infanzia. La ricettività dei nidi d'infanzia varia da un minimo di diciotto ad un massimo di sessanta posti.

Servizio educativo

Il ruolo dell'educatrice è complesso, implica saggezza e professionalità, equilibrio e flessibilità. Esso consiste principalmente nell'organizzare l'ambiente e nel corredarlo di un numero sufficiente di adeguate proposte educative, favorendo nel contempo una loro esaustiva esplorazione nel gioco.

La collaborazione dell'adulto assume un rilievo diverso che nel passato: più che compagno di giochi, egli è creativo inventore e dinamico organizzatore delle proposte educative, nonché acuto e attento osservatore. Il suo intervento non sarà mai essere prevaricante e direttivo, nei rapporti tra i bambini l'adulto deve cercare di interferire il meno possibile, mostrandosi tuttavia sempre presente, sollecito e pronto ad intervenire se richiesto dai bambini.

Le prestazioni del personale educativo sono le seguenti:

- quelle dirette ai bambini frequentanti il nido al fine di rispondere correttamente ai loro complessi bisogni affettivi, fisici, cognitivi, motori e relazionali, mediante interventi che favoriscono l'autonomia del bambino assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative in esso contenute, adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- quelle dirette alla famiglia, per fornire le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa.

I compiti sono quelli di:

- a. seguire lo sviluppo psicofisico del singolo bambino attraverso l'osservazione diretta e verificare, nell'ambito del gruppo degli educatori, la validità delle scelte educative effettuate atte, a promuovere altresì, l'autonomia e il benessere del bambino;
- b. curare incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleare e redigere i relativi verbali;
- c. accogliere adeguatamente bambino e genitore all'entrata, favorire il momento del ricongiungimento all'uscita e scambiare quotidianamente informazioni con i genitori;
- d. tenere aggiornato il registro della sezione, effettuare e trascrivere osservazioni, preparare materiale per l'attività dei bambini, documentare il lavoro;
- e. seguire l'alimentazione e l'igiene dei bambini;
- f. avvertire tempestivamente i genitori nel caso di improvviso malessere o indisposizione del bambino, operare affinché venga ritirato dal nido il più presto possibile e, nei casi di particolare urgenza e gravità, qualora si ravvisino pericoli per l'integrità fisica del bambino e non si riescano a reperire i familiari, ad accompagnarlo con i mezzi di pronto soccorso all'ospedale pediatrico Salesi, rimanendo presente accanto al bambino, onde evitare ulteriori traumi, fino all'arrivo di uno dei genitori;
- g. provvedere alla custodia e alla conservazione dei beni materiali e delle attrezzature costituenti il patrimonio del nido;

h mantenere in ordine e in buone condizioni il materiale usato nel nido, educando i bambini al rispetto dell'ambiente e degli oggetti.

Servizio ausiliario

L'asilo nido richiede una attenta e scrupolosa pulizia e sanificazione in ogni sua area, per prevenire l'insorgere di infezioni, e come già accennato i prodotti saranno a basso impatto ambientale.

Gli interventi da attuare nei diversi locali, sono differenziati, e devono essere modulati tenendo conto sia del tipo di sporco esistente nel nido che della realtà operativa.

Per pulizia si intende la rimozione dello sporco ottenuta con l'impiego di panni o garze inumidite o pre-trattate (scopatura ad umido).

Per sanificazione si intende l'intervento che, avvalendosi di detergenti e/o detergenti disinfettanti, porta alla rimozione dello sporco e dei germi patogeni aderenti alle superfici.

Le pulizie devono essere eseguite in base alle specifiche esigenze dei locali, utilizzando prodotti di pulizia, sanificazione e lavanderia privi di tossicità e attrezzature adeguate; suddivise in – pulizie ordinarie da effettuarsi tutti i giorni – pulizie settimanali – pulizie mensili – pulizie straordinarie.

Attività di coordinamento

Al fine di garantire il regolare e buon funzionamento del nido, ci si avvale della figura del Coordinatore.

L'attività del coordinatore comprende la pianificazione delle attività per assicurare un'organizzazione efficiente ed una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio; la gestione del personale e la gestione delle sostituzioni per ferie e malattie del personale stesso.

Tale figura ha il compito di:

- progettare e supportare il personale nella realizzazione degli interventi educativi;
- verificarne i risultati, anche attraverso la predisposizione di strumenti di valutazione;
- partecipare alle riunioni mensili del personale;
- predisporre i piani di formazione;
- promuovere il confronto con le famiglie.

Allegati

Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9.

Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1

(Finalità e destinatari)

1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.
2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuati luoghi di formazione e di sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
3. Sono destinatari delle prestazioni di cui alla presente legge i residenti nella regione o i soggetti in essa dimoranti, secondo quanto stabilito

dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con particolare attenzione alle nuove presenze multietniche e alla promozione dell'interculturalità.

Art. 2 **(Attività della Regione)**

1. La Regione promuove:

- a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
- b) l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 13;
- c) l'adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi;
- d) la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale;
- e) l'effettuazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psicopedagogiche, di studi e analisi, con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza.

Art. 3 **(Attività degli ambiti territoriali)**

1. Il comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000, provvede a:

- a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto previsto dal piano di zona cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili;
- b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.

2. Il comitato dei Sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesi-

mo. Il comitato dei Sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la rappresentanza dell'utenza.

3. Il programma di attuazione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), è trasmesso alla Consulta regionale per la famiglia istituita ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia).

Art. 4

(Attività dei Comuni)

1. I Comuni provvedono a:

- a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 14;
- b) accreditare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 15;
- c) esercitare la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi ed effettuare ispezioni ai sensi dell'articolo 17;
- d) inviare alla Giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge;
- e) garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi, anche ai fini della verifica degli interventi;
- f) espletare le attività di cui all'articolo 16.

Art. 5

(Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani)

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).

2. Il Centro, in collegamento con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali e con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, raccoglie ed elabora dati riguardanti:

- a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;
 - b) le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
 - c) la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.
3. Il Centro effettua ricerche, studi ed analisi a supporto delle attività degli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000.
4. Il Centro effettua e pubblica ricerche e studi inerenti l'infanzia, l'adolescenza ed i giovani.

Art. 6

(Individuazione dei servizi)

1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti:
 - a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti;
 - b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;
 - c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.
2. I servizi sono costituiti in particolare da:
 - a) nidi d'infanzia;
 - b) centri per l'infanzia;
 - c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
 - d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
 - e) servizi itineranti;
 - f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
 - g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.
3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui all'articolo 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito

dalla normativa statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi sociali.

Art. 7

(Definizione dei servizi)

1. È nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuovere il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.

2. Sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori.

3. Sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico,

relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.

4. Sono centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti i servizi, comunque denominati: centri ludici polivalenti, punti di incontro e altri servizi, che svolgono attività per favorire e promuovere la socializzazione, anche intergene-razionale e la condivisione di interessi e attività culturali.

5. Sono servizi itineranti i servizi rivolti a bambini, bambine, adolescenti e famiglie che offrono, in forma non fissa, spazi di incontro e di interazione, nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale. Tali servizi sono destinati alle realtà territoriali disagiate.

6. Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono essere realizzati:

a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall'ente locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 13;
b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.

7. Sono servizi di sostegno alle funzioni genitoriali le attività previste all'articolo 16 della legge 328/2000 per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai Comuni singoli o associati anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e della l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) ed attuate secondo le previsioni del piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della legge 328/2000.

Art. 8

(Soggetti gestori)

1. I servizi previsti dalla presente legge sono gestiti:

- a) dai Comuni anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi dell'articolo 14 o accreditati ai sensi dell'articolo 15.

Art. 9

(Localizzazione dei servizi)

1. I servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere di norma localizzati in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune.

2. La localizzazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere disposta lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti.

Art. 10

(Articolazione degli spazi interni ed esterni)

1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.

2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e alla frequenza.

Art. 11

(Organizzazione e ricettività)

1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.

2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.
3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.
4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13.

Art. 12

(Figure professionali)

1. Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in educatori e addetti ai servizi. Tale personale opera nelle strutture secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il personale dei servizi di cui alla presente legge, ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi relativi, deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 13.
3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 13 stabilisce il livello operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono possedere.
4. Il Comune e l'Azienda USL competenti per territorio integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva di cui all'articolo 10 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).
5. I Comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, or-

ganizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 13

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione della stessa, sentiti i comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali e previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, sulla base di quanto fissato negli articoli 9, 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi previsti dalla presente legge necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 14; definisce, altresì, i requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 15.
3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.

Art. 14

(Autorizzazione)

1. Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.
2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.
3. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, entro novanta giorni dalla presentazio-

ne della domanda, previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13.

4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:

- a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dalla autorizzazione;
- b) la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.

Art. 15

(Accreditamento)

1. L'accREDITamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell'articolo 13.

2. L'accREDITamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000.

3. La domanda di accREDITamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13.

4. I Comuni provvedono all'accREDITamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 16

(Prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria)

1. La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in particolare nei nidi, è assicurata dall'Azienda USL competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.

2. I Comuni possono prevedere la collaborazione con le Aziende USL per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in condizioni di disagio e difficoltà e possono,

inoltre, promuovere programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria per l'infanzia e l'adolescenza.

3. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'Azienda USL territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 17

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio. Il Comune può avvalersi dei servizi dell'Azienda USL competente per territorio.

2. Il Comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle Aziende USL o di altri Comuni o del comitato territoriale di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 18

(Risorse finanziarie e contributi regionali)

1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati.

2. Per la realizzazione dei programmi di attuazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la Regione assegna ai Comuni contributi annuali per la gestione ed il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2. Per l'anno 2003 i contributi ai Comuni per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia di cui al capitolo 53007124 sono assegnati con i criteri stabiliti dalla l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).

3. I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e modalità preventivamente definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

4. I Comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto nel piano di zona.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è istituito il fondo regionale per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti e di sostegno alla genitorialità e alla famiglia ammontante, per l'anno 2003, a euro 7.348.839,09.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante le risorse iscritte nell'UPB 5.30.07.
4. Ai fini della gestione le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 risultano già iscritte per l'anno 2003 a carico dei seguenti capitoli:
 - a) 53007124 "Contributi ai Comuni singoli od associati nelle spese di gestione e funzionamento degli asili nido": euro 4.957.986,23;
 - b) 53007103 "Quota parte del fondo unico nazionale per le politiche sociali (legge 328/2000)": euro 1.148.529,29;
 - c) 53007138 (articolo 70, legge 448/2001): euro 1.242.323,57.

Art. 20

(Norme transitorie)

1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, domanda di autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 non sono concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di cui alla presente legge ed ai servizi esistenti continuano ad applicarsi le norme abrogate dall'articolo 22.
3. I procedimenti amministrativi relativi ai finanziamenti dei progetti presentati in favore dei giovani e degli adolescenti, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le mo-

dalità previste dal piano annuale di attuazione per l'anno 2002, approvato con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2002, n. 698.

Art. 21

(Modificazioni alla l.r. 12 aprile 1995, n. 46)

1. Nel titolo, nel testo e nella tabella A della l.r. 12 aprile 1995, n. 46, sono soppresse le seguenti parole: “e degli adolescenti”; “ed adolescenziale”; “e adolescenziali”; “ed adolescenziali”; “ed adolescenti”; “e adolescenziale”; “e a quello degli adolescenti”.
2. Alla lettera b3) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, dopo le parole: “emarginazione sociale” sono aggiunte le seguenti: “nonché il sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di devianza”.
3. La lettera b4) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, è sostituita dalla seguente:
“b4) il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea”.
4. La lettera b5) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, è abrogata.
5. Le lettere a), a1) e a2) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1995, sono abrogate.
6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1995, così come sostituita dal comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (legge finanziaria 2001) le parole: “problematiche giovanili” sono sostituite con le seguenti: “politiche giovanili”.
7. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1995, le parole: “acquisiti i pareri dell'osservatorio regionale e” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito il parere”.
8. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 46/1995, dopo le parole: “tra i giovani” sono soppresse le seguenti: “nonché attività aggregative e socio-educative atte a sostenere i compiti di sviluppo degli adolescenti”.
9. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:

“2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri del coordinamento regionale degli Informagiovani e dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale.”.

Art. 22
(Abrogazioni)

Sono abrogate le l.r. 27 agosto 1973, n. 23 e 3 settembre 1979, n. 30, nonché il regolamento regionale 23 luglio 1974, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 13 maggio 2003

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9. (B.U. 5 gennaio 2005, n. 1)

Art. 1 (Oggetto)

1. In attuazione della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della l.r. 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), di seguito denominata "legge", il presente regolamento definisce i requisiti e le modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie, nonché i titoli di studio, del personale addetto ai servizi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge.

2. I servizi e gli interventi previsti dalla legge devono essere orientati a favorire l'integrazione sociale ed educativa dei minori disabili tenendo conto delle norme e degli atti emanati dalla Regione.

TITOLO I Requisiti per l'autorizzazione

CAPO I Requisiti strutturali

Art. 2 (Requisiti strutturali generali)

1. Le strutture dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c), della legge sono localizzate su un unico piano fuori terra, in modo da favorire l'accesso, il movimento e la sicurezza dei bambini e delle bambine.
2. Qualora non sia possibile adeguare la struttura secondo quanto previsto al comma 1, gli ambienti possono essere posizionati su più piani, purché quelli destinati ai bambini e alle bambine siano comunque accorpati per sezione o gruppi omogenei su un unico piano.
3. I locali destinati ai bambini e alle bambine non devono essere interessati da elementi strutturali che possono costituire un pericolo per l'incolumità degli utenti.
4. Le strutture realizzate in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono derogare a quanto previsto al comma 1, purché siano comunque garantite la sicurezza e la salubrità dei locali.
5. Qualora i servizi educativi di cui al comma 1 siano ubicati in una struttura che ospita anche servizi scolastici, previsti per la fascia di età da tre a undici anni, i servizi generali e gli spazi esterni possono essere utilizzati in comune in maniera regolamentata e programmata.
6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nella realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nella scelta dei materiali di costruzione, di rivestimento e pavimentazione e degli arredi devono essere adottate tutte le cautele, le norme e le tecniche atte a garantire la sicurezza fisica, ambientale, l'igiene dei bambini e delle bambine. In materia di barriere architettoniche va garantita la visitabilità condizionata di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche).

Art. 3 (Requisiti strutturali dei nidi d'infanzia)

1. I nidi d'infanzia di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge, compresi quelli realizzati nei luoghi di lavoro, sono articolati in spazi interni ed esterni, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima.
2. Gli spazi interni sono strutturati in modo da permettere ai bambini e alle bambine l'agevole fruizione di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché da garantire un facile accesso all'area esterna. La superficie utile dell'area destinata ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a sette metri quadrati per bambino, comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso ed ai servizi igienici.
3. L'ingresso deve permettere un'adeguata accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico.
4. I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni sei bambini o bambine divezzi. Ove sia prevista la sezione lattanti, il locale deve essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà prevedere una vaschetta e un fasciatoio.
5. I nidi d'infanzia devono prevedere una cucina con vani accessori adibiti e zone idonee per il pasto, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene degli alimenti. In caso di somministrazione di pasti forniti dall'esterno a bambini e bambine di età superiore a dodici mesi, è previsto un terminale di cucina attrezzato atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e l'idonea distribuzione dello stesso. I pasti forniti dall'esterno sono preparati in strutture autorizzate dai servizi sanitari competenti in base ad una dieta approvata dai medesimi servizi.
6. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto ai commi 2 e 5, sono altresì individuati i seguenti servizi generali: a) un ufficio; b) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale; c) una lavanderia opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno; d) idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali di cui alla lettera b).

7. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine e devono essere organizzati come ambiente educativo, con arredi e attrezzature adeguate. L'area destinata alla zona ludica non può essere inferiore a sei metri quadrati per bambino o bambina. Nei nidi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e in quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.
8. Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di famiglie con bambini e bambine non utenti.
9. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione.
10. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini e delle bambine.

Art. 4 (Requisiti strutturali dei centri per l'infanzia)

1. I centri per l'infanzia di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge sono articolati in spazi interni ed esterni, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima.
2. Gli spazi interni sono strutturati in modo da garantire che i bambini e le bambine possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché di un facile accesso all'area esterna. La superficie utile dell'area interna destinata ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a quattro metri quadrati per bambino o bambina, comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso e ai servizi igienici.
3. L'ingresso deve permettere un'adeguata accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l'accesso avvenga direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico.
4. I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni sei bambini o bambine divezzi. Ove sia prevista la sezione lattanti il

locale per l'igiene deve essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà prevedere una vaschetta e un fasciatoio.

5. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono individuati: a) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale; b) la lavanderia, opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno; c) idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali di cui alla lettera a).

6. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine, essere organizzati come ambiente educativo con arredi e attrezzature idonei ed avere una superficie minima di cinque metri quadrati per bambino o bambina destinata alle attività ludiche. Nei centri già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e in quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.

7. Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di famiglie con bambini e bambine non utenti.

8. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione.

9. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

10. I centri per l'infanzia che prevedono il pasto e il sonno applicano le stesse norme previste dall'articolo 3.

Art. 5 (Requisiti strutturali degli spazi per bambini, bambine e per famiglie)

1. Gli spazi per bambini, bambine e per famiglie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge sono articolati in spazi interni ed esterni, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima.

2. Gli spazi interni sono strutturati in modo da garantire che i bambini e le bambine possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché di un facile accesso all'area esterna. La superficie

utile degli spazi interni destinati ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a cinque metri quadrati per bambino, comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso e ai servizi igienici.

3. L'ingresso deve permettere un'adeguata accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l'accesso avvenga direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico.

4. I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni otto bambini o bambine divezzi e, se previsti i lattanti, una vaschetta da bagno fissa e un fasciatoio.

5. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono individuati: a) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale; b) zone idonee per il deposito e lo sgombero anche ricavati nei locali di cui alla lettera a).

6. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine, devono essere organizzati come ambiente educativo con arredi e attrezzature idonei a rispondere alle esigenze delle diverse età e devono avere una superficie minima di cinque metri quadrati per bambino o bambina destinata alle attività ludiche. Per gli spazi per bambini e bambine e per famiglie, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.

7. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione.

8. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini e delle bambine.

Art. 6 (Requisiti strutturali dei centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti)

1. I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), della legge accolgono soggetti di età

superiore ai tre anni e inferiori a diciotto e devono essere articolati in spazi igienicamente idonei e funzionali allo svolgimento di differenti attività, in relazione alle diverse età degli utenti.

2. I centri di cui al comma 1 devono possedere un numero adeguato di servizi igienici, con le caratteristiche indicate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica), ivi compreso un servizio attrezzato per soggetti in situazione di disabilità e, laddove esistano anche impianti sportivi, deve essere previsto un adeguato numero di docce.

Art. 7 (Requisiti strutturali dei servizi itineranti, dei servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali)

1. I servizi itineranti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge utilizzano attrezzature e spazi di uso collettivo, senza disporre di una specifica struttura. Per le attrezzature e per gli spazi è rispettata la specifica normativa vigente.

2. I servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), della legge possono essere attivati presso il domicilio dei soggetti individuati dall'articolo 7, comma 6, della legge medesima in base ad un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. Le abitazioni che ospitano i servizi devono rispettare i requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione ed avere la possibilità di dedicare una porzione dell'abitazione all'attività con i bambini e le bambine.

3. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge realizzano iniziative all'interno di spazi di uso collettivo, in regola con le normative vigenti.

CAPO II Organizzazione e ricettività

Art. 8 (Nidi d'infanzia)

1. I nidi d'infanzia privilegiano un lavoro per piccoli gruppi di bambini e bambine, con l'educatore come figura stabile di riferimento per i bambini e le bambine e per le famiglie e sono organizzati in sezioni.

2. La sezione rappresenta l'unità minima del nido e può essere organizzata in base a criteri relativi all'omogeneità dell'età e allo sviluppo globale dei bambini e delle bambine o alla loro eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche e la specifica progettazione educativa.

3. Gli spazi dei nidi destinati ai bambini e alle bambine devono essere distribuiti in idonei locali unici o separati, adibiti a: a) attività educative e ludiche individuali e di gruppo; b) pranzo; c) riposo, ove previsto.

4. L'organizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera a), deve rispondere a criteri di flessibilità, nel rispetto dei diritti dell'infanzia.

5. La ricettività dei nidi d'infanzia varia da un minimo di diciotto ad un massimo di sessanta posti. Tale parametro può essere derogato per motivate esigenze dal programma di attuazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge. Il rapporto educatore/bambini è di una unità ogni sette posto bambino.

Art. 9 (Centri per l'infanzia)

1. I centri per l'infanzia privilegiano un lavoro per piccoli gruppi di bambini, con l'educatore come figura stabile di riferimento per i bambini, le bambine e le famiglie. Le attività sono organizzate in maniera flessibile, tenendo conto dei bisogni dell'utenza, dei diritti dei bambini e delle bambine.

2. La ricettività dei centri per l'infanzia varia da un minimo di cinque ad un massimo di quaranta posti. Tale parametro può essere derogato per motivate esigenze previste dal programma di attuazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge. Il rapporto educatore/bambini è di una unità ogni otto posti bambino; ove previsti

il pasto e il riposo, il rapporto educatore/bambini è di uno ogni sette posto bambino.

Art. 10 (Spazi per bambini, bambine e per famiglie)

1. Gli spazi per bambini, bambine e per famiglie privilegiano un lavoro rivolto ai bambini e alle bambine con famiglie, figure parentali e loro sostituti, con l'educatore come figura stabile di riferimento. Gli spazi possono essere utilizzati anche in maniera autogestita dalle famiglie.
2. L'organizzazione delle attività è impostata su criteri di flessibilità sulla base delle esigenze dell'utenza e delle finalità prevalentemente ludiche, relazionali e sociali del servizio.
3. L'organizzazione e la ricettività degli spazi di cui al comma 1 e le modalità di autogestione delle famiglie sono definiti dal programma di attuazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge.

Art. 11 (Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti)

1. I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti svolgono attività extrascolastiche con finalità sociali, educative e formative, in continuità e coerenza con l'azione della scuola e della famiglia.
2. I centri di cui al comma 1 operano attraverso una organizzazione flessibile, aperta alle altre agenzie educative territoriali, secondo quanto stabilito dal programma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge.

Art. 12 (Servizi itineranti, servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali)

1. I servizi itineranti, i servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali appartengono all'area dei servizi socio-educativi, realizzano interventi di promozione e sensibilizzazione, ma anche di prevenzione e recupero di

condizioni di disagio. Alla loro progettazione e attuazione partecipano i servizi territoriali delle zone territoriali dell'ASUR con competenza in materia di età evolutiva.

2. I servizi itineranti realizzano iniziative ricreative per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza privilegiando le realtà territoriali disagiate.

3. I servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari realizzano prevalentemente progetti di aiuto ai bambini, alle bambine e alle famiglie in difficoltà. Hanno come destinatario il nucleo familiare nel suo insieme, con l'obiettivo di costruire o ricostruire relazioni positive, nella prospettiva dell'autonomizzazione del nucleo stesso.

4. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali promuovono iniziative rivolte a sostenere le famiglie, offrendo ai genitori opportunità di ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscano l'esercizio delle funzioni genitoriali, in condizioni di tranquillità, benessere e consapevolezza.

CAPO III Personale

Art. 13 (Figure professionali)

1. Il personale dei servizi di cui all'articolo 6 della legge persegue nel proprio lavoro l'obiettivo di promuovere e sostenere il benessere dei bambini e degli adolescenti e delle loro famiglie, avendo presente l'unitarietà dei loro percorsi di vita. In questa prospettiva, tutti i servizi e tutti gli operatori collaborano al benessere delle persone, in una dimensione di trasversalità. In particolare, nei servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e di sostegno alle funzioni genitoriali, per garantire l'unitarietà degli interventi, i Comuni si avvalgono anche delle prestazioni del personale delle Aziende sanitarie locali.

2. Ferma restando l'applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro e degli eventuali accordi integrativi, il personale di cui al comma 1 opera secondo il metodo del lavoro di gruppo in stretta collaborazione con le

famiglie, segue percorsi di formazione e cura la documentazione del proprio lavoro. Il personale impegnato nei servizi per l'infanzia e l'adolescenza deve possedere i titoli di studio indicati negli articoli 14, 15 e 16.

Art. 14 (Educatori)

1. Gli educatori devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.

2. Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008 i seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

b) diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile;

c) diploma di maturità magistrale;

d) diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico;

e) diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili;

f) altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche.

3. In deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, può svolgere le funzioni di educatore il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza; può, altresì, svolgere le funzioni di educatore il personale che abbia prestato servizio, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per almeno centottanta giorni maturati, anche in modo non continuativo, nel ruolo specifico presso servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza.

Nota relativa all'articolo 14: Così modificato dall'art. 1, r.r. 28 luglio 2008, n. 1.

Art. 15 (Coordinatori)

1. I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.

2. Per il personale già in servizio, in deroga a quanto stabilito nel comma 1, è considerato titolo valido per l'esercizio della professione di coordinatore pedagogico-organizzativo il possesso di una laurea non specifica, o di un diploma di scuola media superiore, uniti all'attività prestata nei servizi per l'infanzia comunali o privati convenzionati rispettivamente almeno di un anno e di quattro anni consecutivi, precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e praticati nel ruolo specifico.

3. È compito dei coordinatori supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione. Il coordinatore collabora alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge.

4. Il livello operativo dei coordinatori è individuato dagli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Nota relativa all'articolo 15: Così modificato dall'art. 2, r.r. 28 luglio 2008, n. 1.

Art. 16 (Addetti ai servizi)

1. Gli addetti ai servizi devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo.

2. Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in pos-

nesso di diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero per l'indirizzo operatore di cucina o di attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, può svolgere l'attività di preparazione pasti il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni in tale specifica funzione.

Art. 17 (Requisiti generali)

1. Il personale di cui al presente capo: a) non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù); b) deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

1 bis. La lettera a) del comma 1 si applica altresì ai soggetti privati individuati all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge.

Nota relativa all'articolo 17: Così modificato dall'art. 3, r.r. 28 luglio 2008, n. 1.

TITOLO II Requisiti per l'accreditamento

Art. 18 (Requisiti aggiuntivi di qualità)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge, ai fini dell'accreditamento il titolare del servizio oltre all'autorizzazione deve garantire i seguenti requisiti aggiuntivi di qualità: a) attuazione o partecipazione ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi della rete dell'ambito territoriale di riferimento, al fine della realizzazione di un sistema educativo integrato; b) previsione di momenti di formazione comune

tra il personale dei servizi pubblici, privati e scolastici; c) predisposizione della carta dei servizi che dovrà anche contenere: il progetto organizzativo del servizio, modalità adeguate per consentire la partecipazione delle famiglie, metodologie e strumenti per la valutazione della qualità del servizio medesimo; d) documentazione dell'attività.

TITOLO III Gestione dei servizi

Art. 19 (Comitato territoriale)

1. Allo scopo di garantire una gestione trasparente e partecipata, il Comitato dei Sindaci si avvale del supporto del Comitato territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge. 2. Il Comitato dei Sindaci determina la composizione del Comitato territoriale assicurando che in esso siano rappresentati: a) i Comuni dell'ambito territoriale; b) il distretto sanitario; c) gli enti, le associazioni, le organizzazioni sociali di volontariato e imprenditoriali che operano nel territorio nell'area dei servizi all'infanzia e all'adolescenza; d) gli operatori dei servizi educativi, socio-educativi e sociali; e) le famiglie; f) gli adolescenti; g) i comitati dei singoli servizi, ove presenti, ovvero rappresentanti dei genitori e responsabili della struttura, per i servizi sprovvisti di comitato.

Art. 20 (Attuazione dei servizi)

1. Il Comitato dei Sindaci nel predisporre il programma di attuazione dei servizi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge si avvale della collaborazione del coordinatore di ambito, del coordinatore di cui all'articolo 15 e del direttore del distretto sanitario di riferimento affinché portino il proprio contributo per una progettazione integrata e coerente, che dia unitarietà a tutto il sistema dei servizi sociali ed educativi anche attraverso adeguate forme di coinvolgimento e di sensibilizzazione degli attori sociali ed educativi presenti sul territorio.

2. Il Comitato dei Sindaci, per garantire il costante adeguamento dei servizi e delle prestazioni alle esigenze dei bambini, degli adolescenti e

delle famiglie, definisce specifiche forme di consultazione per valutare le prestazioni fornite e gli eventuali disservizi.

Art. 21 (Autorizzazione)

1. I soggetti, titolari del servizio, chiedono l'autorizzazione inoltrando al Comune competente per territorio: a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel Titolo I; c) progetto educativo; d) planimetria dei locali; e) regolamento di funzionamento del servizio, contenente in particolare le modalità di accesso e le tariffe a carico degli utenti, predisposto in base alle disposizioni adottate dal Comitato dei Sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge.
2. I Comuni trasmettono al coordinatore d'ambito e al dirigente della struttura regionale competente copia delle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge.
3. Il soggetto titolare del servizio autorizzato presenta annualmente al Comune dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione o l'aggiornamento dei medesimi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge.
4. Nel caso di servizi itineranti l'autorizzazione è rilasciata da uno dei comuni coinvolti nel progetto.
5. Nel caso di servizi gestiti in forma associata l'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui ha sede il servizio o da quello indicato dai comuni interessati.

Art. 22 (Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione)

1. Fatte salve le competenze in materia di vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente, il Comune effettua verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge.

2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune, diffida il soggetto autorizzato a provvedere, entro un congruo termine, alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Il Comune qualora ritenga insufficienti le giustificazioni o le controdeduzioni o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine stabilito, ordina la sospensione dell'autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che ne hanno determinato il provvedimento.
3. L'autorizzazione decade qualora: a) al termine del periodo di cui al comma 2, i requisiti mancanti non siano stati reintegrati; b) vi sia estinzione della persona giuridica autorizzata; c) vi sia rinuncia del soggetto autorizzato.
4. L'autorizzazione è revocata in caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme della legge o del presente regolamento.
5. Il Comune trasmette al coordinatore d'ambito e al dirigente della struttura regionale competente copia dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 23 (Accreditamento)

1. Il soggetto titolare del servizio autorizzato inoltra al Comune competente per territorio: a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale nella quale sono indicati, in particolare, gli estremi del provvedimento di autorizzazione; b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità precisati nel Titolo II.
2. L'accREDITamento ha durata triennale ed è rinnovato previa presentazione al Comune, novanta giorni prima della scadenza, di: a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale; b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale è confermata la permanenza dei requisiti e sono indicate le eventuali modifiche intervenute.

Art. 24 (Adeguamento delle strutture esistenti)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge, i soggetti già operanti presentano domanda di autorizzazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 21, comma 1, del presente regolamento, indicando i requisiti eventualmente mancanti, che devono essere reintegrati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Legislazione Nazionale e Regionale relativa ai servizi educativi per la prima infanzia

Le leggi statali

Legge n. 2277 del 10.12.1925. Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia

Legge n. 860 del 26.08.1950. Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri

Legge n. 1044 del 06.12.1971. Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato

La legge 6 dicembre 1971, n° 1044 “*Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato*” è la legge che istituisce in Italia l'asilo nido come noi lo conosciamo tutt'ora, cioè come un “servizio sociale di interesse pubblico” (Art. 1).

Lo scopo principale di questo asilo nido è “provvedere alla temporanea **custodia** dei bambini, per assicurare una adeguata **assistenza alla famiglia** e anche per facilitare l'**accesso della donna al lavoro** nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale” (Art. 2).

In altre parole, l'asilo nido è per la legge n° 1044/71 ancora un servizio principalmente di custodia e assistenza, centrato maggiormente sui bisogni degli adulti, della società, dello sviluppo delle opportunità lavorative (in particolare della donna). Questa legge rappresenta pur sempre un balzo in avanti rispetto all'ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), ma i bisogni educativi dei bambini sono secondari rispetto al bisogno di cura e sicurezza.

Il grande merito di questa legge è di aver incentivato la realizzazione diffusa (tramite appositi finanziamenti) dei primi **asili nido comunali**.

Inoltre, nella legge n° 1044 del 1971, all'art. 6 (comma 3), si precisa che gli asili devono "essere dotati di **personale qualificato** sufficiente ed idoneo a garantire l'**assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino**". Questo apre la porta alla **nuova figura dell'educatore** / educatrice di asilo nido così come noi la conosciamo (diversa da quanto previsto nell'ONMI).

Su questo punto si inseriranno, tra l'altro, le successive leggi regionali che, a partire dal 2000 (cioè dall'entrata in vigore della legge 328/2000 che assegna alle regioni, tra le altre, la materia degli asili nido), ridefiniscono parte delle caratteristiche degli asili nido e puntualizzano i requisiti per le educatrici.

Legge n. 891 del 29.11.1977. Norme per il finanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044

Legge 26 aprile 1983, n. 131 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 Pubblicata in G.U. 30 aprile 1983, n. 117

La legge 104/92: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Legge 23 dicembre 1992, n. 498 Interventi urgenti in materia di finanza pubblica Pubblicata in G.U. 29 dicembre 1992, n. 304

D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. Pubblicato in G.U. 30 dicembre 1992, n. 305

Il DPR 24/2/1994: "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap".

Legge n. 285 del 28.08.1997. Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

Legge n. 451 del 23.12.1997. Istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia

Legge n. 328 del 08.11.2000. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Legge n. 448 del 28.12.2001. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2002). Articolo 70 – Disposizioni in materia di asili nido

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Art. 91. Asili nido nei luoghi di lavoro Pubblicata in G.U. 31 dicembre 2002, n. 305 – suppl. ord. n. 240

Legge n. 296 del 27.12.2006. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Articolo 193. Piano servizi socio-educativi

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39

Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (GU Serie Generale n.68 del 22-3-2014)

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (GU n.162 del 15-7-2015)

Il sistema integrato 0-6 anni e la riforma della Legge 107/2015

Il 13 luglio 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 107/2015, cosiddetta “riforma della Buona Scuola”, che tra le varie azioni riforma anche gli asili nido e i servizi per l’infanzia, in particolare tramite la definizione del “sistema integrato 0-6 anni” (legge 107/2015, art. 181, comma e), e una serie di cambiamenti relativi alla figura dell’educatore di nido d’infanzia e del coordinatore pedagogico dei servizi per l’infanzia. La legge 107/2015, in riferimento agli asili nido, è in realtà una legge delega, con cui il Governo si impegna a definire, con appositi Decreti Attuativi, i vari punti elencati. Al momento mancano sia tali Decreti, sia soprattutto le coperture finanziarie per renderli attivi.

Atti amministrativi

MINISTERO DELL'INTERNO Decreto 31 dicembre 1983 Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale. Pubblicato in G.U. 17 gennaio 1984, n. 16

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Decreto 11 ottobre 2002 Istituzione del Fondo per gli asili nido Pubblicato in G.U. 21 novembre 2002, n. 273

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Decreto 16 maggio 2003 Definizione del prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi Pubblicato in G.U. 27 agosto 2003, n. 198

M 55 INISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ Decreto interministeriale 16 maggio 2003 Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi

di asilo nido e micro-nidi Pubblicato in G.U. 27 agosto 2003, n. 198

CONFERENZA UNIFICATA (EX ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281) Seduta del 15 aprile 2003 Delibera della Conferenza Unificata Stato-Regioni di definizione degli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 28.12.2001, n. 448 (Finanziaria 2002)

Giurisprudenza costituzionale

Sentenza Corte Cost. 370/2003 Sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 370 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 70 “Disposizioni in materia di asili nido” Pubblicata in G.U. 31 dicembre 2003

Sentenza Corte Cost. 320/2004 Sentenza 28 ottobre 2004, n. 320 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91 “Asili nido nei luoghi di lavoro” Pubblicata in G.U. 10 novembre 2004

LE LEGGI REGIONALI

ABRUZZO

Legge regionale n. 76 del 28.04.2000. Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia (1)

Altre norme in legge regionale n. 95 del 02.05.1995. Provvidenze in favore della famiglia

Legge Regionale L.R. 32/02 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale L.R. 76/00”

Legge Regionale L.R. 2/05 “Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona”

DGR 1058/06: Legge Regionale L.R. 28 Aprile 2000, n° 76, “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”–Modifica DGR 565/2001 – Proroga regime transitorio

DGR 1073/07: Legge Regionale L.R. 28 Aprile 2000, n° 76, “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”–Modifica ed integrazione DGR 1058/2006 – Proroga regime transitorio

D.G.R. 23 dicembre 2011, n° 935 Approvazione “Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia”,

D.G.R n° 393/2012, “Modifiche e integrazioni alla DGR 935/2011”, in particolare l’allegato 1.

BASILICATA

Legge regionale n. 6 del 04.05.1973. Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido (2)

Legge Regionale L.R. 11/1981 “Attuazione di un programma di interventi straordinari nel settore degli asili nido”

Altre norme in legge regionale n. 45 del 14.04.2000. Interventi a favore della famiglia

Legge Regionale L.R. 4/2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”

Piano Socio-assistenziale per il triennio 2000/2002 (solo Asili nido e Micronidi familiari)

CALABRIA

Legge regionale n. 12 del 27.08.1973. Disciplina degli asili nido (3)
Altre norme in legge regionale n. 1 del 02.02.2004. Politiche regionali per la famiglia

D.G.R. 20 maggio 2003, n° 361 “Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti di specifici programmi per la costruzione e la gestione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro. (Art. 70 Legge n° 448/2001)”

D.G.R. 19 novembre 2010, n° 748 “Linee guida per il periodo sperimentale 2010-2013. Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia”

Dopo il periodo di sperimentazione terminato nel 2013, la regione Calabria ha emanato la Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”, che definisce e regola il Sistema Educativo Integrato così costituito:

Nidi d’infanzia;

Servizi integrativi al nido come i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare.

Il Regolamento Attuativo n° 9/2013, in data 11/09/2013, definisce e contestualizza sia i requisiti organizzativi e strutturali dei vari servizi per la prima infanzia, compresi i titoli di studio necessari per l’accesso al lavoro in tali servizi, sia l’insieme delle procedure di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento.

CAMPANIA

Legge regionale n. 12 del 27.08.1973. Costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali (4)

Legge Regionale L.R. 48/1974 “Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali”

Legge Regionale L.R. 30/1984 “Normativa regionale per l’impianto, la costruzione, il completamento, l’arredamento e la gestione di asili nido”

D.G.R. n° 1731/2004 “Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi a sostegno degli interventi di costruzione e gestione degli asili nido, nonché micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi art. 70 L. 448/2001”

L. R. 24/2005 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale Pluriennale della Regione Campania –Legge Finanziaria 2006 –modifica all’art. 12 e all’art. 17 (sul personale) della Legge Regionale L.R. 48/1974”

Legge regionale n. 15 del 6 luglio 2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza”, in particolare l’articolo 2 e le note relative. In tale articolo si definisce inoltre il Rapporto Numerico: “Nell’asilo nido è presente almeno 1 figura professionale ogni 6 bambini di età inferiore a 1 anno e almeno 1 ogni 10 bambini di età superiore”

Sul BURC n° 28 del 28 aprile 2014 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 107 del 23/04/2014, riguardante l’approvazione del Catalogo dei Servizi previsto dall’art. 3 del Regolamento n° 4 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 07/04/2014 recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11”

Nota: i titoli di studio per lavorare nei servizi per l’infanzia della Regione Campania sono stati ulteriormente precisati nella Deliberazione di Giunta Regionale n.490 del 21/10/2015, pubblicata nel BURC n° 8 del 8/2/2016.

Si nota in Campania, fino al 2014, l'assenza di un quadro regionale sugli asili nido, in particolare sui requisiti di qualità gestionale, e un grande accento alla realizzazione degli stessi – accento mantenuto anche nel Regolamento del 2014.

EMILIA ROMAGNA

Legge Regionale L.R. 1/00 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”, modificata dalla Legge Regionale L.R. 8/04 e dalla Legge Regionale L.R. 20/06;

Delibera Regionale 646/05 “Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali”. Nota: SOSTITUITA in data 25 luglio 2012 dalla seguente:

Delibera Regionale 85/12 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione”.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 26 ottobre 1987, n. 32. DISCIPLINA DEGLI ASILI-NIDO COMUNALI

Legge Regionale L.R. 20/2005 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”; contiene il Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia

Decreto del Presidente della Regione n° 87 del 27 marzo 2006 “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai

sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e d) della legge regionale 20/2005. Approvazione e successive modifiche”

Decreto del Presidente della Regione n° 293 del 6 ottobre 2006 “Regolamento di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, articolo 13, comma 2 lettere a) e d) recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia. Approvazione modifica”

Legge Regionale L.R. 7/2010 (Modifiche alla L.R. 20/2005)

LAZIO

Legge regionale n. 59 del 16.06.1980 Norme sugli asili nido (7)

Altre norme in legge regionale n. 42 del 24.12.2003. Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia

Legge Regionale L.R. 67/1990 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale L.R. 59/1980”

D.G.R. n° 2699/1998 “Asili nido privati”

Legge Regionale L.R. 3/2000 “Asili nido presso strutture di lavoro. Modifiche alla Legge Regionale L.R. 59/1980”. In realtà questa legge è anteriore alla L. 328/2000

Legge Regionale L.R. 32/2001 “Interventi a sostegno della famiglia”.
NOTA: all'art.6, la regione Lazio istituisce anche i nidi famiglia, senza però indicare alcun riferimento agli standard strutturali e organizzativi di questi servizi, né rimandando ad altri documento!

Delibera di Giunta Regionale 23 giugno 1998, n. 2699 “Primi adempimenti relativi agli indirizzi e alle direttive nei confronti degli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn. 4 e 5 in materia di assistenza sociale”

L.R. 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013 (art. 19)”

Atti del Comune di Roma

Citiamo alcuni atti del Comune di Roma che possono essere utili a chi sta valutando un lavoro come educatrice nella capitale:

Delibera di Giunta del 3 agosto 2007, n. 400 “Approvazione nuova procedura sperimentale per l’accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private per lo sviluppo delle politiche educative di rete e aggiornamento rette”

D.D. 30 ottobre 2009, n. 1509 – All. A: “Approvazione delle norme tecniche per la realizzazione di asili nido, micro-nidi e spazi Be.Bi.”

LIGURIA

Legge regionale n. 30 del 09.09.1998. Riordino e programmazione dei servizi sociali della regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali (8)

Legge Regionale L.R. 64/1994 “Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi”. NOTA: gli articoli 12 e 21 sono in vigore fino all’effettiva adozione della nuova Legge Regionale L.R. 6/09 “Promozione delle Politiche per i minori e i giovani”

Altre norme in legge regionale n. 11 del 08.03.1994. Interventi regionali in favore della famiglia

D.G.R. 250/00 “Descrittori di qualità ed organizzativi, riguardanti gli asili nido pubblici e privati”

D.G.R. 714/00 “Indicatori di qualità ed organizzativi dei servizi integrativi agli asili nido, pubblici e privati”

D.G.R. 1291/01 “Rideterminazione standards strutturali degli asili nido e dei servizi integrativi agli asili nido, pubblici e privati, ai sensi art. 5 C.1 Legge Regionale L.R. 5/12/94 n, 64”

D.G.R. 930/03 “Indirizzi regionali per una politica a favore dell’infanzia e della famiglia: progetto Liguria Famiglie”

D.G.R. 737/04 “Piano per gli asili nidi, servizi integrativi e servizi sperimentali/innovativi anno 2004. Sperimentazione asili nido e micro-nido realizzati nei luoghi di lavoro e nelle immediate vicinanze”

D.G.R. 821/04 Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1291/01 e alla D.G.R. 930/03

Legge Regionale L.R. 6/09 “Promozione delle Politiche per i minori e i giovani” (Titolo II Politiche per la prima infanzia e i minori). Nota. Questa legge abroga la Legge Regionale L.R. 64/1994, con la seguente dicitura: nelle more di adozione delle linee guida rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 12 e 21 della legge regionale n° 64/1994 e i relativi provvedimenti amministrativi di attuazione. Dalla data di entrata in vigore delle linee guida, le suddette disposizioni si intendono abrogate.

D.G.R. 588/09 “Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia”

Delibera G.R. 6 dicembre 2011, n. 1471 “Accreditamento dei servi-

zi socioeducativi per la prima infanzia: definizione dei criteri e degli indirizzi per i procedimenti amministrativi inerenti l'avvio della sperimentazione relativamente alla tipologia di servizio 'nido d'infanzia'".

LOMBARDIA

Legge regionale, n. 1 del 07.01.1986. Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia (9)

Altre norme in legge regionale n. 23 del 06.12.1999. Politiche regionali per la famiglia

L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"

DGR N. 7/20588/05 "Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia"

DGR 20943/05 "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali e di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili"

Circolare Regionale 35/2005 "Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale"

Circolare Regionale 45/2005 "Attuazione della DGR 20588 dell'11/02/2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia": indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni

Circolare Regionale 18/2007 – Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della DGR n° 7/20943 del 16 febbraio 2005: "Definizione dei criteri per

l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi di accoglienza per minori e dei servizi sociali per persone disabili”

L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”

MARCHE

Legge Regionale L.R. 9/2003 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie” e modifica della Legge Regionale L.R. 46/1995 concernente la “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”

Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n° 13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla Legge Regionale L.R. 13 maggio 2003, n° 9”

Regolamento regionale del 28 luglio 2008, n° 1 : Modifica al Reg. 22 dicembre 2004, n° 13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n° 9”

D.G.R. 24 maggio 2011, n. 722 “Approvazione ‘Modello di Agrinido di Qualità’ della Regione Marche”

D.G.R. 9 luglio 2012, n. 1038 Disciplina del servizio sperimentale “Nidi domiciliari ai sensi della L.R. n. 9/2003, art. 2, comma 1, lettera c)” e determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione dei contributi alle famiglie che usufruiscono del Servizio, a valere sulla quota del fondo statale per le politiche della famiglia, di cui all’intesa Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, pari ad euro 1.250.000,00.

MOLISE

Legge regionale n. 18 del 22.08 1973. Norme per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli Asili-Nido (11).

L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 “Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema di protezione e diritti sociali di cittadinanza” Piano sociale Regionale Triennale 2004/2006 approvato con D.C.R.del 12/11/2004, n° 251

Delibera G.R 203/06 approva la direttiva in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento

Delibera G.R. 28 dicembre 2009, n. 1276 “Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia che sostituisce la parte II “Tipologie delle strutture e dei servizi Area prima infanzia” della Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra Enti pubblici ed Enti gestori di cui alla Delib.G.R. 6 marzo 2006, n. 203 – Approvazione”

PIEMONTE

Legge Regionale L.R. 3/1973 (Testo coordinato): “Criteri generali per la costruzione, l’impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n° 1044 e con quello della Regione”. NOTA: modificata da: L.R. 28/1974, L.R. 22/1975, L.R. 05/1976, L.R. 25/1977, L.R. 11/1979, L.R. 43/1979, L.R. 16/1980, L.R. 01/2004

Linee guida per la progettazione di un asilo nido (estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con D.G.R. nn° 54-3346 del 8/06/1975 e 77-3869 del 7/07/1976)

D.G.R. n° 19-1361 del 20 novembre 2000 “Centro di custodia oraria

– Baby parking – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali” (revocata dalla D.G.R. n. 31-5660 del 16 aprile 2013)

D.G.R. n° 28-9454 del 26 maggio 2003 “L. 448/2001 ART. 70 –Micro-nidi–Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali” modificata e integrata con D.G.R. n° 20-11930 dell’8 marzo – Revocata dalla D.G.R. 20-6732 del 25 novembre 2013.

2004 e D.G.R. n° 13-2738 del 2 maggio 2006. Testo coordinato

Legge Regionale L.R. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”

D.G.R. n° 48-14482 del 29 dicembre 2004 “Nido in famiglia – Individuazione dei requisiti minimi del servizio”

D.G.R. n° 2-9002 del 20 giugno 2008 “Approvazione direttive relative agli Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due e tre anni denominato Sezione Primavera”

D.G.R. n° 25-12129 del 14 settembre 2009 “Requisiti e procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie”

D.G.R. n. 31-5660 del 16 aprile 2013 “Servizio per la prima infanzia denominato Centro di Custodia Oraria – Aggiornamento standard minimi e organizzativi” – Revoca della D.G.R. n. 19-1361 del 20/11/2000.

D.G.R. 20-6732 del 25 novembre 2013 “Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi del servizio alla prima infanzia denominato micro-nido”.

Provincia autonoma di Bolzano-Bozen

Legge Provinciale L.P. 26/74 “Asili Nido”

D.P.G.P. n° 32/76 “Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale L.P. n° 26/74”

Legge Provinciale L.P. 8/96 “Provvedimenti in materia di assistenza domiciliare per l’infanzia” (Microstrutture per la prima infanzia, Tagesmutter). (Formato PDF, con aggiornamenti al 2010). NOTA: modificata dalla Legge Provinciale L.P. 6//2007 (art.6) e dalla Legge Provinciale L.P. 14//2007 (art. 22)

D.P.G.P.40/97 “Regolamento di esecuzione relativo all’assistenza all’infanzia” (Assistente Domiciliare)

Delibera G.P.43/2005 “Regolamento di esecuzione microstrutture per la prima infanzia”

Decreto P.P. 5 marzo 2008, n° 10 “Modifiche di regolamenti di esecuzione in materia di assistenza all’infanzia”

Delibera G.P.1598/2008 “Approvazione dei criteri di accreditamento per il servizio di microstruttura per la prima infanzia –ai sensi del regolamento di esecuzione di cui all’art. 1-bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n° 8 recante ‘Microstrutture per la prima infanzia’”

Delibera G.P. 29 giugno 2009, n. 1753 “Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari”

Delibera G.P. 18 ottobre 2010, n. 1715 “Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi nell’ambito dell’attività per la formazione della famiglia ai sensi della legge provinciale del 31 agosto 1974, n. 7, art. 16-ter”

Provincia autonoma di Trento

Legge Provinciale L.P. 13/78 “Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia”

Legge Provinciale L.P. 4/02 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”

Delibera G.P. 1 agosto 2003, n. 1891 “Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l’iscrizione all’albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”

Delibera G.P. 6 agosto 2004, n. 1856 “Modificazione della Delib.G.P. 1 agosto 2003 n. 1891, già modificata con Delib.G.P. 17 ottobre 2003 n. 2713 e Delib.G.P. 27 febbraio 2004 n. 424, concernente ‘Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l’iscrizione all’albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”.

Delibera G.P. n° 1905 del 20.8.04 “Individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dei trasferimenti relativi ai servizi socio-educativi della prima infanzia di cui alla Legge Provinciale L.P. 4/02 a valere sul fondo perequativo di cui all’art. 6 della Legge Provinciale L.P. 36/93 e s.m.”

Delibera G.Pn° 2968 del 30.12.05 “Individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dei trasferimenti relativi ai servizi

socio-educativi della prima infanzia di cui alla Legge Provinciale L.P. 4/02 a valere sul fondo perequativo di cui all'art. 6 della Legge Provinciale L.P. 36/93 e s.m. –sostituzione dell'allegato della D.G.P. n° 1905 del 20.08.2004”

Delibera G.P.n° 1550 del 28 Luglio 2006 Legge Provinciale L.P. 12 marzo 2002, n° 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia “art. 8. in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi – ulteriore modificazione DGP n° 1891/2003, da ultimo modificata con DGP n° 2086/2005, concernente “l’Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l’iscrizione all’albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 LP n° 4/2002 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”

Legge Provinciale L. P. 17/2007: Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n° 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

Del. G.P. 29 agosto 2008, n° 2204: Legge provinciale 12 marzo 2002, n° 4 e ss.mm. “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, articolo 8 in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi – ulteriore modificazione della Delib.G.P.1°agosto 2003, n° 1891 da ultimo modificata con Delib.G.P.28 luglio 2006, n° 1550, concernente “Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l’iscrizione all’albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n° 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”.

PUGLIA

Legge regionale n. 6 del 03.03.1973. Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili nido (13)

Legge Regionale L.R. 62/1979 “Norme attuative della legge 29-11-1977 n° 891 –Interventi per gli asili nido”

Legge Regionale L.R. 37/1980 “Modifiche e integrazioni agli artt. 19 e 20 della L. R. 6/1973”

Altre norme in legge regionale n. 5 del 02.04.2004. Legge quadro per la famiglia

Legge Regionale L.R. 17/2003 “Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia” – Regolamento di attuazione

Legge Regionale L.R. 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” – Regolamento di attuazione (art. 41g-8)

Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n° 4 “Attuazione Legge Regionale L.R. 10 luglio 2006, n° 19” (art. 53 – Asilo nido)

Delibera G. R. 13 giugno 2008, n° 1006: “Approvazione protocollo d’intesa per la promozione di un’offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni denominata ‘Sezioni primavera’”

Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19 “Modifiche al Reg. 18 gennaio 2007, n. 4”

SARDEGNA

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante: “Norme per il riordino delle funzioni socio–assistenziali” (14)

Legge Regionale L.R. 17/73 “Norme per l’applicazione della legge n° 1044/71 concernenti la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido nella regione”

Piano socio assistenziale 1998-2000, punto 7.4 (Asili Nido) approvato dal Consiglio Regionale il 29.07.98 (con riferimento alla L. 285/97)

Legge Regionale L.R. 23/05 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della Legge Regionale L.R. 4/98. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”

Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n° 4 “Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n° 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”

Delibera G.R. 14 novembre 2008, n. 62/24 “Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva”

Delibera G.R. n° 28/11 del 19.06.09: “Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche ed integrazioni alla del. N. 62/24 del 14.11.2008. Approvazione definitiva. All. alla Delib. G.R.n° 28/11 del 19.06.09 (Testo coordinato di cui alla deliberazione della Giunta regionale n° 62/24 del 14.11.2008 con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta regionale n° 20/9 del 28.04.09 approvate in via definitiva dalla deliberazione della Giunta regionale n° 28/11 del 19.06.2009)”

Nota: Il D.P.Reg. 4/2008 e la D.G.R. 62-24/2008 regolano anche Ludoteche e Centri per bambini e genitori (per bambini tra i 3 e i 10 anni).

SICILIA

Legge regionale n. 214 del 14.09.1979. Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana (15). La legge L.R. 214/1979 attribuisce la potestà dei servizi di asilo nido ai Comuni o consorzi di Comuni, che li gestiscono attraverso un comitato nominato dal Sindaco. È prevista anche la gestione degli asili nido da parte di cooperative convenzionate con il Comune (art. 27).

Legge regionale L.R. 9 maggio 1986, n. 22 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”. La L.R. 22/1986 definisce la gestione dei servizi.

Decreto Presidenziale 29 giugno 1988 “Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”

Altre norme in legge regionale n. 10 del 31.07.2003. Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia

Legge regionale R. 31 luglio 2003, n. 10 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”

D.A. 400/2005 “Direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro e al potenziamento degli asili nido comunali con utilizzo delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all’art. 70 della Legge 448/2001”

D.A. 1740/2005 “Modifiche al decreto n° 400/2005”

Importante. Il Decreto Presidenziale Regione Siciliana 16 maggio 2013 – “Nuovi standards strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia” e il relativo Allegato 1. Questo Decreto del Presidente della Regione Siciliana ridefinisce in maniera puntuale tutti gli aspetti degli asili nido, micronido, nidi d’infanzia e servizi per l’infanzia.

Si osservi che “Gli standard asilo nido e micro-nido previsti, rispettivamente, nel D.P.R.S. del 29 giugno 1988 e nel D.P. n. 128 del 23 marzo 2011 sono revocati” (art. Unico, D.P.R.S. 16/5/2013).

TOSCANA

Legge Regionale L.R. 47/86 “Nuova disciplina degli asili nido”

Legge Regionale L.R. 22/99 “Interventi educativi per l’infanzia e l’adolescenza”

Regolamento Regionale n°3/00 “Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia ex artt. della LR 22/99”

Legge Regionale L.R. 32/02 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”

Regolamento di attuazione n°47/R/03 della Legge Regionale L.R. 32/02

D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Delibera 15 febbraio 2010, n. 157 Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 30 dicembre 2009 n. 88/R recante “Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R.26 luglio 2002 n. 32) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti”. Trasmissione al Consiglio regionale ed al CAL per l’espressione dei pareri previsti dallo Statuto D.P.G.R. 16 marzo 2010, n. 30R Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R), in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

DPGR 11 febbraio 2013, n. 5/R (a pag. 4 della Parte I n.7 del 15.02.2013 del BUR Toscana): Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di sistema regionale delle competenze e di procedure di rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi.. Nota: a pagina 7 del file troverete il testo coordinato del regolamento emanato con DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)”, con il DPGR 11 febbraio 2013, n. 5/R sopra riportato.

Del.G.R. n. 599 del 22 luglio 2013: Approvazione del regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (vedi link successivo per il regolamento)

Regolamento approvato con D.P.G.R. n 41/R del 30 luglio 2013: Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

DPGR n. 33 del 20 giugno 2014: Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013. n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002. n. 32. Questo Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana contiene modifiche al Regolamento Attuativo n° 41/R riguardanti: (a) l'elenco dei titoli di studio per ricoprire il ruolo di educatore e la ridefinizione della norma transitoria relativa ai titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico; (b) introduzione e/o modifica di adeguamenti e specifiche tecniche, su organizzazione degli spazi e rapporto numerico fra educatori e bambini; (c) semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento.

UMBRIA

Legge regionale n. 30 del 22.12.2005. Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (18)

Legge Regionale L.R. 30/1987 “Nuova disciplina della istituzione e del funzionamento degli asili nido”

Legge Regionale L.R. 30/2005 “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”

Legge Regionale L.R. 7/2009 “Sistema Formativo Integrato Regionale. Art. 10 (Interventi educativi per l'infanzia)

Regolamento Regionale 20 dicembre 2006, n° 13. "Norme di attuazione della L.R. 22 dicembre 2005, n° 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia

Delib.C.R. 3 giugno 2008, n. 247 Piano triennale 2008/2010 del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Delib.G.R. 16 novembre 2009, n. 1618 Atto di indirizzo sulla funzione del coordinamento pedagogico nei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Reg. reg. 22 dicembre 2010, n. 9 Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale L.R. 44/1998 art.6 "Interventi a favore della famiglia"

Legge regionale n. 11 del 19.05.2006. Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (19)

Legge Regionale L.R. 11/2006 "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n° 77, e 27 gennaio 1999, n° 4

Delibere G.R. 2103/2004 e 3148/2000 concernenti l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture socio-educative e gli standard qualitativi e organizzativi di strutture per la prima infanzia diverse dall'asilo nido

Delibere G.R. 2555/2004 e 1248/2005 concernenti le direttive agli enti gestori di asili nido

Delib.G.R. 7 novembre 2007, n. 3086 Approvazione delle disposizioni regionali in materia di servizio di tata familiare, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13.

Delibera G.R. 2883/2008 Applicazione dell'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) della L. R. 19 maggio 2006 n° 11: "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n° 77, e 27 gennaio 1999, n° 4

VENETO

Legge regionale n. 32 del 23.04.1990. Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi (20)

Legge Regionale L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"

Legge Regionale L.R. 14/2005 "Modifiche all'art. 15, comma 1, della Legge Regionale L.R. n° 32/1990"

Delibera G.R. 28 gennaio 2005, n. 145 Criteri di presentazione delle domande per l'apertura di servizi educativi alla prima infanzia e nidi presso i luoghi di lavoro.

Delibera G.R. 19 dicembre 2006, n. 4139 Riorganizzazione della rete di rilevazione, elaborazione e analisi dei dati relativi alle dinamiche dell'utenza e delle attività dei servizi afferenti alle Direzioni della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Delibera GR 84/2007 Legge Regionale L.R. 16 agosto 2002, n° 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali” – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali

D.G.R. 3 luglio 2007, n. 2067 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Approvazione delle procedure per l’applicazione della Dgr n. 84 del 16.1.2007 (L.R. n. 22/2002)”. (Allegati A)

Delibera G.R. 674/2009 (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Commissione tecnico consultiva – ambito socio sanitario e sociale: modifiche ed integrazioni alla DGR n° 84 del 16.01.2007 – settore servizi alla prima infanzia. Legge Regionale L.R. n° 22/02) prevede che il requisito al punto au-2.5 della DGR n° 84/2007 è fatto valere per tutte le tipologie di servizi alla prima infanzia, ovvero asili nido, micronido, nido aziendale, nido integrato e centro infanzia, nel seguente modo: au-2.5 “Eccezionalmente potrà essere consentita l’istituzione di servizi in locali ubicati oltre il piano terra, purché posti in edifici esistenti, siti nei centri storici e negli altri centri urbani dei Comuni o presso i luoghi di lavoro. In ogni caso, dovranno essere garantite le condizioni di abitabilità e rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. “ Inoltre nell’Allegato A della DGR n° 84/07 – tipologia di unità d’offerta “Nido Aziendale” il requisito della capacità ricettiva: minimo 30 massimo 60 bambini, viene così riproposto: “Capacità ricettiva: minimo 12 massimo 60 bambini”.

D.G.R. 20 settembre 2011, n. 1503 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007, Allegati A e B.

D.G.R. 29 dicembre 2011, n. 2506 Coordinatore pedagogico nei servizi alla prima infanzia: L.R. N. 22/2002, DGR n. 84/2007.

Legge Regionale L.R. 39/2012 “Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 ‘Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi’ “. Questa modifica incentiva specificamente attività musicali e di lettura ad alta voce e per la psicomotricità, nonché alla realizzazione di progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità, con finanziamenti ad hoc.

- (1) Testo coordinato vigente
- (2) Testo storico vigente
- (3) Testo coordinato vigente
- (4) Testo storico modificato da L. R. n. 21 del 16.11.1973
- (5) Testo coordinato vigente
- (6) Testo storico vigente
- (7) Testo coordinato vigente
- (8) Testo coordinato vigente
- (9) Testo coordinato vigente
- (10) Testo coordinato vigente
- (11) Testo storico vigente
- (12) Testo coordinato vigente
- (13) Testo coordinato vigente
- (14) Con legge 23 dicembre 2005, n. 23 sono state abrogate tutte le disposizioni riguardo gli asili nido, in attesa di nuove, ed è stato disposto che la materia sia, nel frattempo, disciplinata da un regolamento che applica norme di una legge abrogata
- (15) Testo storico modificato da L. R. n. 17 del 05.07.1974
- (16) Testo coordinato vigente
- (17) Testo storico modificato da L. P. n. 24 del 07-06-1975
- (17a) Testo storico vigente
- (18) Testo storico vigente

- (19) Testo storico vigente
- (20) Testo coordinato vigente

I progetti di legge

Proposta di legge C. 743 Disposizioni in materia di personale per gli asili nido e i servizi integrativi presentata il 6 maggio 2008

Sitografia:

<http://www.progettoasilonido.org/index.php/preparazione-concorso/236-leggi-e-asilo-nido>

<http://www.infanziaineuropa.eu/index.phtml?id=125>

<http://www.minori.it/it/piano-straordinario-nidi/normativa-sui-servizi-per-la-prima-infanzia-0-3-anni-nelle-regioni-e>

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/TESTO_PARTE_I.pdf

Le norme di regolazione dei servizi nelle Marche

Normativa

- **L.R. 13 maggio 2003, n. 9** *Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"*.
- **Reg. Regionale 22 dicembre 2004, n. 13** *Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9.*
- **Reg. Regionale 28 luglio 2008, n. 1** *Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9".*
- **D.G.R. 24 maggio 2011, n. 722** *Delib.G.R. n. 1107/2010. Approvazione "Modello di Agrinido di Qualità" della Regione Marche.*
- **D.G.R. 9 luglio 2012, n. 1038** *Disciplina del servizio sperimentale "Nidi domiciliari ai sensi della L.R. n. 9/2003, art. 2, comma 1, lettera c)" e determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione dei contributi alle famiglie che usufruiscono del Servizio, a valere sulla quota del fondo statale per le politiche della fami-*

glia, di cui all'intesa Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, pari ad euro 1.250.000,00.

Tipologie e Gestione dei Servizi

Tipologie di servizi: L.R. 9/2003, art. 6, comma 2.

Nidi d'infanzia: L.R. 9/2003, art. 7, comma 1.

Centri per l'infanzia: L.R. 9/2003, art. 7, comma 2.

Spazi per bambini, bambine e per famiglie: L.R. 9/2003, art. 7, comma 3.

Nidi domiciliari: L.R. 9/2003, art. 2, comma 1; **D.G.R. 1038/2012**.

Direzione e gestione dei servizi

La legge regionale 9/2003 stabilisce che i servizi possono essere gestiti dai Comuni, anche in forma associata, o da altri soggetti pubblici o privati autorizzati: L.R. 9/2003, art. 8.

Operatori dei servizi e titoli di studio

Personale impegnato all'interno dei servizi: L.R. 9/2003, art. 12; Reg. Region. 13/2004, Tit. I, capo III, art. 13.

Titoli di studio per **educatore:** Reg. Region. 13/2004, Tit. I, capo III, art. 14, come modificato da Reg. region. 1/2008.

Titoli di studio per **coordinatore pedagogico:** Reg. Region. 13/2004, Tit. I, capo III, art. 15, come modificato da Reg. region. 1/2008.

Titoli degli **addetti ai servizi:** Reg. Region. 13/2004, Tit. I, capo III, art. 16.

Titoli per **operatore/trice domiciliare:** Delib.G.R. 1038/2012, allegato C.

Formazione permanente del personale

Il regolamento regionale 13/2004 non prevede un articolo espressamente dedicato alla formazione in servizio degli educatori, tuttavia ne prevede la necessità e l'organizzazione: Reg. region. 13/2004, Tit. I, capo III, art. 13, comma 2; art. 15, comma 3.

Norme comuni ai servizi

Coordinamento pedagogico

La Regione prevede un coordinamento di sistema dei servizi a livello di ambito:

Reg. region. 13/2004, Tit. I, capo III, art. 15.

Accoglienza bambini disabili

Nella legge non c'è un titolo espressamente dedicato all'accoglienza dei bambini disabili, tuttavia si dice che “i Comuni possono prevedere la collaborazione con le Aziende USL per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in condizioni di disagio e difficoltà [...]”

L.R. 9/2003, art. 7, comma 1; art. 16, comma 2.

Sistema informativo

La regione ha un sistema informativo che si lega al Centro regionale di cementazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani. La raccolta dei dati è gestita direttamente dalla Regione attraverso il Portale dedicato con un sistema di accessi con autenticazione tramite password e un sistema piramidale di validazione dei dati. Le unità di offerta private immettono autonomamente i dati nel Portale.

L.R. 9/2003, art. 5.

Autorizzazione al funzionamento, Accreditemento e Vigilanza

Autorizzazione al funzionamento

L.R. 9/2003, art. 14; Reg. region. 13/2004, Tit. III, artt. 21 e 22.

Accreditemento

L.R. 9/2003, art. 15; Reg. region. 13/2004, Tit. III, art. 23.

Vigilanza

L.R. 9/2003, art. 17.

Requisiti strutturali e organizzativi

NIDO D'INFANZIA

| REQUISITO | RIFERIMENTO NORMATIVO |
|---|--|
| Standard di sicurezza | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 2 <u>commi 3 e 4</u> |
| Ubicazione | L.R. 9/2003, <u>art. 9</u> |
| Spazi interni | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 3, <u>commi 3, 4, 5, 6</u> |
| Spazi esterni | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 3, <u>commi 7, 8, 9</u> |
| mq. per bambino | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 3, <u>comma 2</u> |
| Ricettività | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo II, art. 8 <u>comma 5</u> |
| Ricettività' e mq. per bambino micro-nido | Non indicato |
| Calendario | Non indicato |
| Orario di apertura | Non indicato |
| Rapporto numerico educatore/bambini | L.R. 9/2003, art. 11, <u>comma 2</u> ; Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo II, art. 8 <u>comma 5</u> |
| Organizzazione dei gruppi di bambini | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo II, art. 8, <u>commi 1 e 2.</u> |
| Personale operante nel servizio | L.R. 9/2003, <u>art. 12</u> ; Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo III, <u>artt. 13, 14, 15, 16</u> |
| Partecipazione delle famiglie | Non indicato |

SERVIZI INTEGRATIVI

CENTRI PER L'INFANZIA

| REQUISITO | RIFERIMENTO NORMATIVO |
|--------------------------------------|--|
| Standard di sicurezza | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 2, <u>commi 3 e 4.</u> |
| Ubicazione | L.R. 9/2003, <u>art. 9</u> |
| Spazi interni | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 4, <u>commi 3, 4, 5</u> |
| Spazi esterni | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 4, <u>commi 6 e 7</u> |
| mq. per bambino | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 4, <u>comma 2</u> |
| Ricettività | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 9, <u>comma 2</u> |
| Calendario | Non indicato |
| Orario di apertura | Non indicato |
| Rapporto numerico educatore/bambini | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 9, <u>comma 2</u> |
| Organizzazione dei gruppi di bambini | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 9, <u>comma 1</u> |
| Personale operante nel servizio | L.R. 9/2003, <u>art. 12</u> ; Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo III, <u>artt. 13, 14, 15, 16</u> |
| Partecipazione delle famiglie | Non indicato |

SPAZI PER BAMBINI, BAMBINE E FAMIGLIE

| REQUISITO | RIFERIMENTO NORMATIVO |
|--------------------------------------|--|
| Standard di sicurezza | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 2, <u>commi 3 e 4</u> |
| Ubicazione | L.R. 9/2003, <u>art. 9</u> |
| Spazi interni | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 5, <u>commi 3, 4, 5</u> |
| Spazi esterni | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 5, <u>comma 6</u> |
| mq. per bambino | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo I, art. 5, <u>comma 2</u> |
| Ricettività | Non indicato |
| Calendario | Non indicato |
| Orario di apertura | Non indicato |
| Rapporto numerico educatore/bambini | Non indicato |
| Organizzazione dei gruppi di bambini | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo II, art. 10, <u>comma 1</u> |
| Personale operante nel servizio | L.R. 9/2003, <u>art. 12</u> ; Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo III, <u>artt. 13, 14, 15, 16</u> |
| Partecipazione delle famiglie | Reg. reg. 13/2004, Tit. I, capo II, art. 10, <u>comma 1</u> |

NIDO DOMICILIARE

| REQUISITO | RIFERIMENTO NORMATIVO |
|--------------------------------------|---|
| Standard di sicurezza | Delib.G.R. 1038/2012, <u>allegato A</u> |
| Ubicazione | Delib.G.R. 1038/2012, <u>allegato A</u> |
| Spazi interni | Delib.G.R. 1038/2012, <u>allegato A</u> |
| Spazi esterni | Delib.G.R. 1038/2012, allegato A, <u>lett. f)</u> |
| mq. per bambino | Delib.G.R. 1038/2012, allegato A, <u>lett. b)</u> |
| Ricettività | Delib.G.R. 1038/2012, <u>allegato B</u> |
| Calendario | Delib.G.R. 1038/2012, <u>allegato B</u> |
| Orario di apertura | Delib.G.R. 1038/2012, <u>allegato B</u> |
| Rapporto numerico educatore/bambini | Non indicato |
| Organizzazione dei gruppi di bambini | Non indicato |
| Personale operante nel servizio | Delib.G.R. 1038/2012, <u>allegato C</u> |
| Partecipazione delle famiglie | Delib.G.R. 1038/2012, <u>allegato B</u> |

N.B. La Regione Marche, con D.G.R. 722/2011, norma gli Agrinido i quali, rientrando nella più ampia categoria del nido d'infanzia, rispondono ai requisiti strutturali e organizzativi richiesti per il nido e previsti da L.R. n. 9/2003 e Reg. Reg. n. 13/2004

Sitografia

<http://messengeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2013/07/15/news/maxi-asilo-nido-per-l-ospedale-aperto-anche-di-notte-1.7424553>

<http://www.cataniatoday.it/cronaca/la-nuova-battaglia-del-sindacato-cni-fsi-asili-nido-negli-ospedali-per-i-figli-delle-infermiere.html>

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/TESTO_PARTE_I.pdf

<http://www.infanziaineuropa.eu/index.phtml?id=125>

http://www.istat.it/it/files/2014/07/Statistica-report-asili-nido_rev.pdf?title=Offerta+comunale+di+asili+nido+-+29%2Fflug%2F2014+-+Testo+integrale.pdf

<http://www.italialavoro.it>

<http://www.minori.it/it/piano-straordinario-nidi/normativa-sui-servizi-per-la-primainfanzia-0-3-anni-nelle-regioni-e>

<http://www.progettoasilonido.org/index.php/preparazione-concorso/236-leggi-e-asilo-nido>

<http://www.progettoasilonido.org/index.php/teoria-e-pratica-al-nido/integrazione/163-disabilita-al-nido-leggi-e-norme>

<http://www.progettoasilonido.org/index.php/teoria-e-pratica-al-nido/integrazione/163-disabilita-al-nido-leggi-e-norme>

http://www.repubblica.it/scuola/2015/02/24/news/la_rivoluzione_degli_asili_pi_posti_e_addio_stangate_cos_cambia_la_scuola_per_i_bimbi_fino_a_6_anni-108059683/

<http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/43815.pdf>

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

https://books.google.it/books?id=1IwBw_yu_GYC&pg=PA36&dq=%22asili+nido+aziendali%22+normativa+europea&hl=it&sa=X&ved=0ahUKewiC87SjLPPMAhWEWRQKHRMRBakQ6AEIJTAA#v=onepage&q=%22asili%20nido%20aziendali%22%20normativa%20europea&f=false